

662930  
1k

\\ 363 \\

**Internet  
e la libertà di espressione**

di

Nicola Walter Palmieri

Maggio 2001



Copia n. 662931

**CLL.088.363**

1 \* Internet e la libertà di espre

Università degli Studi di Modena  
Facoltà di Economia  
Studi Avanzati L.A. Muratori  
Viale Berengario, 51  
41100 Modena (Italy)  
e-mail: palmierinw@aol.com

Introduzione .....	1
I. Internet .....	2
II. Il principio fondamentale della libertà di espressione .....	11
III. La piccola libertà .....	12
IV. Censura .....	13
A. Comunicazioni "indecenti" e libertà di espressione .....	15
B. "Cybernot" .....	20
V. Diritto d'autore, "fair use" e libertà di espressione nel ciber spazio .....	21
A. Home time-shifting .....	32
B. Molto rumore per (quasi) nulla .....	33
C. DeCSS .....	39
D. Barriere digitali .....	44
E. Imitatori .....	48
VI. "Staatendämmerung" .....	49
A. "Senza riguardo a frontiere" .....	51
B. Superamento della sovranità .....	53
C. Il consenso dei governati .....	56
Cosa ci aspetta? .....	57
Riferimenti bibliografici .....	61
Tavola dei casi citati .....	64

## Introduzione

Internet è un prodotto tutto americano. È nata per iniziativa del Pentagono ed è stata sviluppata in ogni suo dettaglio negli Stati Uniti. Una volta resa disponibile al pubblico, fu ancora negli Stati Uniti che la Rete iniziò il suo ulteriore sviluppo, nelle università e nei centri di ricerca. E ancora lì si sono avuti i primi grandi scontri fra quegli utenti che vedono in Internet un mezzo per liberarsi da ogni remora o restrizione territoriale, o di altra natura, e i governi che, dopo un periodo di incomprensione del fenomeno e quindi di inerzia, cominciano a contrastare questi aneliti per non perdere il controllo sui "sudditi". La reazione dell'autorità si sta sviluppando sul fronte della censura, istituto quasi accantonato negli ultimi decenni perché sembrava si fosse raggiunto un tacito equilibrio fra l'aspirazione alla libertà e un (modico) esercizio del controllo in aree poco controverse (pornografia, protezione dei minorenni). Internet, per la sua incontrollabilità, ha poi suscitato profonda preoccupazione del legislatore americano il quale ha emanato leggi che sono però state presto stroncate dai tribunali in quanto manifestamente incostituzionali. Un altro campo in cui Internet ha dato luogo a violenti scontri è stato quello della proprietà intellettuale: l'industria che si basa sullo sfruttamento della proprietà intellettuale ha la sensazione di venire "derubata" dai predatori in Internet e conduce una lotta senza quartiere per restringere sempre di più l'ambito del "fair use". I navigatori Internet rifiutano, in nome del principio costituzionale della libertà di parola, ogni sorta di censura; e invocano lo stesso principio costituzionale per far valere il loro diritto all'uso permesso delle opere coperte da copyright. Infine, i cittadini dell'Internet ("netizens") chiedono sempre più insistentemente che non si interferisca nella loro libertà di muoversi nello spazio virtuale e di esprimere le loro opinioni senza riguardo alle frontiere; i netizens chiedono di essere lasciati liberi di evolvere in "federazioni" che li raggruppino, nelle loro attività quotidiane, per categorie diverse da quelle determinate dall'appartenenza territoriale a uno Stato-nazione, e capaci di generare e far evolvere propri sistemi normativi.

È negli Stati Uniti che queste tensioni si sono già manifestate a livello legislativo e giudiziario, e per questo nella mia analisi mi limito a trattare del diritto di questo Paese. Farò solo pochi fugaci accenni alla situazione in Europa, dove non si è ancora assistito a nulla di paragonabile, tranne qualche isolata manifestazione di intolleranza di tipo provinciale.

## I. Internet

Dato che la mia analisi affronta la libertà di espressione nell'ambito di Internet, prima di entrare nella trattazione vera e propria del tema ritengo utile esaminare le caratteristiche e il funzionamento di Internet.

Con l'alfabetizzazione elettronica ormai sempre più diffusa, è possibile a ciascuno di sfruttare ogni propria capacità espressiva, anche se pur sempre entro i confini, ampi ma rigidi, dei "programmi".<sup>1</sup> Si potrebbe pensare che si stia pienamente realizzando il "villaggio globale" preconizzato negli anni '60 da Marshall McLuhan:<sup>2</sup> ogni uomo (il quale sappia un po' d'inglese, la lingua franca del nuovo sistema, e in genere del mondo contemporaneo) è il vicino virtuale di tutti gli altri uomini; può accedere fulmineamente a un patrimonio di nozioni di gran lunga più vasto di quello che riuscirà mai a utilizzare; e indipendente, "dal tempo e dallo spazio",<sup>3</sup> può raggiungere chiunque ed è da chiunque sempre raggiungibile. Internet non ha un capo. Internet è il più potente strumento finora inventato per allargare e approfondire gli spazi della libertà e della democrazia. Essendo globale, questo strumento ha tutto il potenziale di favorire l'instaurazione di interrelazioni universali le quali potranno condurre, al di fuori degli schemi di governi e Stati, a un ordine nuovo, mondiale, veramente, secondo le parole di Abraham Lincoln, "of the people, by the people, for the

<sup>1</sup> Il termine Internet si riferisce a un sistema di informazione che (i) è collegato logicamente da uno spazio di indirizzo globale basato sul protocollo Internet; (ii) è capace di sopportare comunicazioni usando la serie del "transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP), e altri protocolli compatibili con IP; e (iii) fornisce, usa o rende accessibile, pubblicamente o privatamente, servizi di alto livello in congiunzione con le comunicazioni e le relative infrastrutture. Nel 1995, il numero di operazioni commerciali effettuate su Internet era poco più di zero. Ancora nel 1999, la maggior parte dei capi d'azienda reagiva a Internet con scetticismo: "mostratemi qualcuno che abbia fatto utili con Internet". Nel 2000, essi ripetevano invece la frase di Andy Grove, il capo di Intel: "Fra pochi anni, se non svolgerete la vostra attività in Internet non sarete più in attività". V. James Martin. *After the Internet: Alien Intelligence*. Washington, DC: Capital Press, 2000. p. 7. Nel 2010, le organizzazioni veramente efficienti funzioneranno come gli aerei da combattimento: potranno cioè essere guidate solo dal computer (che si adatterà continuamente alle sempre mutevoli circostanze); i manager umani dovranno tenere le mani lontane dai "controlli".

<sup>2</sup> Marshall McLuhan. *Understanding Media: The Extension of Man*. New York: McGraw-Hill, 1964. Martin distingue: "the Internet is not a global village because in a village everybody knows what everybody else does. The Internet is a global city. Nobody in the global city can know what most other people do. It has vast numbers of separate communities with radically different cultures . . . It is a worldwide melting pot, which grows . . . at a lightning pace. . . it will reinvent civilization around the planet;" cit. p. 39.

<sup>3</sup> Nicholas Negroponte. "Prodotti e servizi per le reti informatiche," in *Le scienze*, 279 (1991), p. 71.

people".

Il mondo si è rapidamente "internettizzato". La diffusione del nuovo sistema è stata ed è molto più veloce di quella che ha caratterizzato l'introduzione degli altri strumenti moderni di comunicazione. Internet è uno strumento potentissimo, che non conosce confini. Si sviluppa in maniera, letteralmente, anarchica: non c'è, né probabilmente potrà mai esservi, un "padrone" di Internet.<sup>4</sup> È certo però che tutti gli sviluppi possibili e immaginabili di questo nuovo mezzo sono e saranno perseguiti. La sinergia fra informatica e Internet ha potenzialità pressoché infinite per la diffusione e l'applicazione pratica delle scienze e delle tecnologie, e per favorire la ricerca e lo sviluppo, campi in cui essa rappresenta un vero salto di qualità. Il sistema Internet si espande, sia nel numero degli utenti e sia nella ampiezza e nella velocità delle prestazioni, in un modo che sfugge a ogni vincolo o regolamentazione esterni, persino alle pretese dirigistiche dei Paesi che vorrebbero ostacolarne o controllarne la diffusione. "Internet (già *Advanced Research Projects Agency*, "ARPA", poi *Defense-ARPA* o "DARPA", come si chiamava allora) è nata nella paranoia della guerra fredda degli anni '60 come sistema di comunicazione capace di sopravvivere ad ampie distruzioni territoriali.<sup>5</sup> Arpanet funzionava (e funziona) con un metodo che separa i messaggi in piccoli "pacchetti" ("packet switching") i quali prendono vie separate (la via di comunicazione più conveniente in un dato momento), da un "router" (o "gateway", "smistatore") all'altro, finché, superati tutti gli incroci, essi giungono alla loro destinazione, dove sono ricollegati per riformare il messaggio completo.<sup>6</sup> Il collegamento che è il migliore in ogni dato momento non ha alcuna relazione con la geografia del mondo reale (il miglior collegamento da Londra ad Amsterdam potrebbe passare ad esempio per il New Jersey). I "routers" non hanno una mappa generale del sistema Internet: sanno solo come arrivare alla prossima destinazione. Nessuna

<sup>4</sup> V. Christopher Anderson. "A Survey of the Internet: The Accidental Superhighway," "The Economist" del 1° luglio 1995; anche <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/accidentalsuperhighway.htm>, p. 1. Scrive Martin: "The global Electronic Herd is like the [African] termites . . . [a]s in the African termite colony there is no orchestra conductor," Martin, cit. p. 348.

<sup>5</sup> Lo scopo essenziale è di riuscire a sopravvivere alle interferenze, alle perdite di corrente intermittenti, agli inceppamenti, anche in casi estremi come quello di un conflitto nucleare.

<sup>6</sup> V. Barry M. Leiner, et al. "A Brief History of the Internet", <http://www.isoc.org/internet/history/brief.html>. La ragione per cui il Pentagono ha decommissionato Arpanet probabilmente, che con le comunicazioni interamente satellitari (senza impiego di linee di terra) il concetto Internet era superato per quanto riguarda i suoi impieghi strategici. Principi fisici diversi e rivoluzionari permettono oggi la ricognizione, e la sicura e non intercettabile trasmissione della informazione militare. È prevedibile che anche l'Internet civile prenderà questa evoluzione. Quando Internet sarà totalmente affrancata dalle linee telefoniche (che oggi prende a noleggio) i costi per il suo uso dovrebbero ulteriormente diminuire, perché mandare un messaggio elettronico via satellite alla casa del vicino o in Nuova Zelanda costa uguale. (I costi saranno essenzialmente, come oggi, quelli di impianto e manutenzione dei server e router—spesso sopportati dagli *Internet Service Providers* ("ISP") che li utilizzano per pubblicità e altri fini—e quelli di accesso ai satelliti).

previsione è possibile, i singoli pacchetti che appartengono a uno stesso messaggio prendono vie differenti, per poi essere "ricuciti" alla destinazione finale.

Arpanet era basata sull'idea della "federazione" di molte reti, arbitrariamente disseminate, a cominciare dalla stessa Arpanet come rete base e pioniera, per lo smistamento dei pacchetti di messaggi. Essa presto avrebbe incluso reti satelliti, reti radio terrestri e altre. Arpanet, e naturalmente Internet, incorporano un'idea tecnica fondamentale: quella del collegamento di reti in "architettura" aperta (*meta-level internetworking architecture*) che permette di progettare e sviluppare separatamente reti individuali, ciascuna con la sua propria interfaccia; non vi sono limitazioni sul tipo di reti che si possano usare. Ogni rete deve essere in grado di operare indipendentemente; la comunicazione deve essere basata sul principio del "fare del proprio meglio"—se un pacchetto non arriva a destinazione per un certo itinerario deve essere ritrasmesso dal punto di origine; i "routers" collegano le reti e non trattengono alcuna informazione relativa al contenuto dei pacchetti individuali in transito; non esiste neppure alcun controllo globale a livello operativo. Arpanet è sorta all'insegna dell'anarchia creativa. Questo fu il suo pregio strategico; e questo è diventato oggi l'incubo dei governi, e di tutti coloro che vogliono esercitare un controllo sulla libertà di Internet. La rete però non si lascia imbrigliare. Dopo qualunque soppressione in un punto, spuntano nuovi siti più insidiosi e incontrollabili in altre parti del globo. Internet rappresenta uno sviluppo veramente rivoluzionario che pone sfide fondamentali a concetti tradizionali del diritto e della società. In tanti si chiedono perché dovrebbero guardare con favore a Internet mentre essa cambia i valori tradizionali della nostra società. La risposta è: perché Internet cambierà fino a renderle irriconoscibili le nozioni esistenti sulla sovranità degli Stati; perché è il mezzo più potente finora apparso per distruggere le gerarchie intorno alle quali è organizzata la vita politica, sociale e commerciale; perché sovverte le relazioni dell'ordine costituito; e infine perché in Internet—come notò il tribunale americano nella causa *Reno v. ACLU*<sup>7</sup>—siamo tutti interlocutori che parlano e ascoltano simultaneamente, ed entriamo con la Rete in un mondo non gerarchico: nella costruzione della rete i nodi di smistamento hanno tutti la stessa potenza, il bollettino emesso da un individuo ha la stessa accessibilità del sito del più prestigioso giornale; Internet "spiana" il mondo facendo crollare gli intricati sistemi delle gerarchie. Un altro aspetto che sgomenta è la velocità del cambiamento risultante dall'accoppiamento della Rete con il computer, il quale evolve con

<sup>7</sup> ACLU sta per *American Civil Liberties Union*.

ritmi esponenziali<sup>8</sup> (e supererà probabilmente nel giro di pochi decenni la capacità di elaborazione della mente umana).

Internet non si trova in alcun posto specifico. Come uno stormo di uccelli la cui formazione è il risultato di un insieme altamente reattivo di processori che si comportano come individui e seguono semplici regole di armonia, senza un direttore d'orchestra,<sup>9</sup> Internet non risponde ad alcun capo, non c'è unità centrale, non c'è un mozzo con raggi ma piuttosto una ragnatela senza precisi itinerari da percorrere. Non ci sono interruttori centrali per controllare la rete. Internet è intelligenza distribuita. Tutto il contenuto di Internet è depositato in "server" gestiti di norma dalle società interessate a promuovere lo scambio delle informazioni. Migliaia di reti più piccole sono collegate con Internet grazie a un metodo comune di trasferimento dei dati. Il ciber spazio<sup>10</sup> in cui opera Internet è un posto quale non si è mai visto prima, una terra non ancora scoperta, "al di là delle coste dell'Antartico"; in Internet possiamo raggiungere qualunque luogo in un istante, muoverci senza impedimenti geografici, di gravità, o altri inconvenienti del mondo reale, tangibile; effettuare commerci, formare comunità, conversare in forme nuove, bizzarre, talvolta imperscrutabili. Internet ha strane forme di vita; non ha concetti chiari di cosa sia "qui" o "là", le normali coordinate delle carte geografiche non sembrano avere rilevanza. Internet cresce continuamente, sembra avere spazio per tutti e per tutto, la sua architettura è fatta di macchine, software e linee di trasmissione.

Internet ha, a suo modo, diviso il mondo nelle grandi categorie degli uomini che pensano che Internet annunci la rivoluzione del riesame radicale delle nozioni basilari della vita sociale e di quelli che pensano si tratti solo di un cambiamento incrementale nel progresso delle interazioni umane; gli uomini cioè che Adamo Smith distingueva fra

<sup>8</sup> L'avanzamento più drammatico avrà luogo con l'introduzione dei computer quantici.

<sup>9</sup> Nicholas Negroponte. *Being Digital*. New York: Alfred Knopf, 1995 ("the foremost bird in a V-shaped flock is the one in charge and the others are playing follow-the-leader. Not so. The orderly formation is the result of a highly responsive collection of processors behaving individually and following simple harmonious rules without a conductor.").

<sup>10</sup> Il termine "cyberspace" è stato coniato dallo scrittore William Gibson (*Neuromancer*, 1984). Così lo definisce David G. Post. "Pooling Intellectual Capital: Thoughts on Anonymity, Pseudonymity, and Limited Liability in Cyberspace," 1996 U. Chi. L. Forum 139; anche <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/pseudonym.html>: "[Cyberspace means] the global aggregate of digital, interactive, electronic communication networks; cyberspace thus includes the constituent networks comprising the global internetwork (the "Internet"), as well as the Internet itself as a separate, emergent phenomenon. A number of "technologies" are intentionally excluded from this definition: for example, non-interactive media applications . . . non-networked computers applications . . . the worldwide telephone network" (V. anche David R. Johnson & David G. Post. "Law and Borders—The Rise of Law in Cyberspace," 48 Stanford L. Rev. 1367 (1996), anche <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Borders.html>).

"repubblicani", gli amanti della libertà e dell'indipendenza, e "monarchici", gli amanti dell'ordine e della pace; i forti, sani e audaci che amano stare con la gente ("whigs" per natura), e i malaticci, i deboli, i timidi che hanno paura della gente ("tory" per natura). I conservatori sono in allarme: lo *status quo* è sovvertito. La categoria dei non-credenti sta diminuendo sempre di più, il mondo sta per confrontarsi con la distinzione fondamentale, quella fra coloro che danno il benvenuto allo sviluppo dell'Internet e quelli che la aborriscono, quelli che intravedono un potenziale straordinariamente entusiasmante per la crescita e lo sviluppo dell'umanità e quelli che temono il prevalere dell'anarchia, della licenza e del caos.<sup>11</sup> Ci sono, e per qualche tempo ancora causeranno disturbo, gli oppositori delle nuove tecnologie, i "distruttori delle macchine", i "luddisti" che cercano inutilmente di fermare il progresso.<sup>12</sup>

Nel ciber spazio si applica un curioso sistema economico: una volta pagato il canone mensile—diciamo \$24 al mese—l'accesso è libero. Per mandare un e-mail al vicino di casa o per mandarne 10.000 intorno al globo, la spesa è sempre la stessa, cioè zero. Questo perché un e-mail usa una frazione infinitesimale della larghezza di banda (la capacità dei costosi "condotti" che costituiscono l'Internet). Non sarebbe economicamente giustificabile, e forse neppure possibile, misurare e fatturare ciascuno di questi infinitesimali consumi, perciò Internet ha scelto di adottare un metodo di larga approssimazione: moltiplica il numero dei suoi abbonati per il consumo medio della rete per determinare la capacità necessaria da prendere in locazione dalle società telefoniche; e in proporzione addebita un

<sup>11</sup> Quando, nel 1787, Thomas Jefferson venne inviato come ambasciatore americano in Francia, egli portò con sé le ossa, pelle e corna di un alce alto sette piedi al garretto, e lo esibì impagliato nella hall dell'albergo dove alloggiava nel centro di Parigi. Fece questo perché nel 18° secolo si sosteneva seriamente negli ambienti scientifici che il Nuovo Mondo fosse un posto "degenerato" dove gli animali diventavano più piccoli e deboli perché ivi era meno vigorosa la "forza vitale". Jefferson volle dimostrare esibendo l'alce che l'America non era affatto un posto degenerato, che gli animali, come il suo alce, crescevano più grandi dei loro corrispondenti europei, ma anche—affrontando le implicazioni politiche della teoria "degenerativa"—che gli uomini trapiantati nel Nuovo Mondo erano vigorosi e capaci di gestire i loro affari. Infine, l'alce doveva indurre a pensare che il Nuovo Mondo offriva nuove opportunità, e non era un posto da temere. Questo atteggiamento, esorta il Post, dovrebbe guidarci nell'affrontare il fenomeno di Internet, e del ciber spazio in genere. Il "nuovo mondo" è pieno di novità entusiasmanti dove si può pensare l'impensabile, riesaminare la saggezza rivelata, ripensare il mondo in cui viviamo; il nuovo mondo presenta opportunità da esplorare, permette di capire come e perché il mondo di Internet è veramente nuovo. La lezione dell'alce dovrebbe servire ai "miscredenti" per superare la loro paura dell'incognita che si trova al di là del fiume. V. David G Post. "Napster, Jefferson's Moose, and the Law of Cyberspace," <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Napster.html>.

<sup>12</sup> Luddisti ("Luddites") venivano chiamati i lavoratori che in Inghilterra agli inizi dell'ottocento, per protesta distruggevano le macchine che avrebbero sostituito il lavoro umano; essi rappresentarono il primo movimento organizzato di opposizione alle tecnologie meccanizzate della Rivoluzione Industriale. I capi del movimento vennero impiccati; e le macchine si affermarono. Oggi viene chiamato "luddista" chi si oppone alle applicazioni delle innovazioni tecnologiche.

abbonamento uguale per tutti. Finché l'uso medio non cambia, il sistema funziona. Internet insidia gli arcaici sistemi di fissazione dei prezzi delle telecom perché non c'è ragione di far pagare per le telefonate interurbane e intercontinentali più di quanto si addebita per quelle locali.<sup>13</sup> L'economia di Internet potrebbe cambiare. Originariamente l'uso della rete era efficiente perché si trasmettevano prevalentemente testi scritti: un milione di bytes equivale a un libro di 700 pagine, a 50 parole parlate, a 5 immagini, a 3 secondi di video. Oggi, gli utilizzatori sommergono l'Internet con immagini, musica, video: il contatore non gira, perché non usare il sistema al massimo delle prestazioni? Diverse soluzioni sono state prospettate per il caso che, in futuro, la capacità di Internet dovesse raggiungere livelli critici, una peggior dell'altra: misurare l'uso individuale è inefficiente, contare e addebitare ogni "pacchetto" costa più che trasmettere il pacchetto stesso. Dato che, per essere economici, si deve mantenere il canone fisso, c'è chi suggerisce di avere due priorità: chi sceglie la più alta dovrebbe pagare un canone più alto. Secondo Anderson—e la sua posizione è del tutto condivisibile—la miglior cosa è probabilmente non fare nulla: le forze del mercato risolveranno il problema perché il costo delle larghezze di bande scenderà velocemente di pari passo con l'aumento dell'uso della rete e della velocità di elaborazione dei computer.<sup>14</sup>

Internet moltiplica per milioni di volte le occasioni, la velocità e la facilità dello scambio fra gli esseri umani—di contatti, emozioni, sentimenti, amicizia, solidarietà; di dati, nozioni, informazione; di beni, merci, servizi di ogni genere.

Internet ha cambiato continuamente, e continuerà a cambiare. Essa è una creatura del computer e dovrà evolvere alla velocità dei computer, trasportando in tempo reale flussi audio e video e di comunicazione in forma portatile—telefoni Internet, televisione Internet—dall'accesso domestico in banda larga al satellite. La domanda più difficile è: come gestire il cambiamento e l'evoluzione? Si dovrà trovare la giustificazione economica per gli

<sup>13</sup> Internet usa le linee telefoniche più frugalmente: la voce opera su principi analogici, ha bisogno di molto spazio elettronico per evitare interferenze (usa un'intera linea), Internet è digitale, può essere compressa (i "pacchetti" dei messaggi possono essere inviati attraverso l'intera ampiezza della banda). I prezzi delle telecom sono poco giustificati, anacronistici, rappresentano implicitamente un cartello. Il prezzo applicato per la chiamata telefonica non è in proporzione con il costo del servizio; esso è quello che arbitrariamente si chiede, gli unici parametri sono quanto il mercato è disposto a pagare e quale profitto si vuole fare. Anderson, cit.

<sup>14</sup> Anderson, cit. Non è più un segreto per nessuno: perché usare il telefono quando si può parlare a costo zero in Internet? Non è da escludere che le società telefoniche saranno fra i prossimi a sferrare l'attacco a Internet; batteranno probabilmente sia la strada percorsa dai conservatori (limitare l'uso della rete per evitare danno ai minori; quindi: portare Internet in confini controllabili) sia quella della sovranità degli Stati (minare la transnazionalità globale di Internet; e salvare, almeno in parte, l'assai lucrativo servizio telefonico internazionale/intercontinentale). Chi vincerà? L'avidità della "corporate America" o la razionalità economica per tutti?

elevati investimenti necessari per la crescita futura. "Se Internet inciampasse, non sarebbe per mancanza di tecnologia, visione o motivazione. Sarebbe perché non saremmo in grado di imprimere una direzione, e marciare insieme, collettivamente, verso il futuro."<sup>15</sup>

Si parla comunemente della enormemente accresciuta, e ancora crescente importanza delle conoscenze e dell'informazione nel mondo moderno. La conoscenza delle abitudini delle prede, e la capacità di distinguere i frutti utili da quelli dannosi erano però altrettanto o forse più importanti per il primitivo uomo cacciatore-raccoglitore di quanto lo sia per i nostri contemporanei l'accesso a Internet e al suo inesauribile magazzino di nozioni e di novità. La differenza non è però solo nell'estensione del patrimonio di conoscenze nel frattempo accumulato dall'umanità e nella complessità delle interrelazioni degli uomini e delle loro comunità nel nostro mondo "globale". Internet e computer ci hanno portato, in tempi brevissimi, a un cambiamento sconvolgente della nostra stessa condizione umana.<sup>16</sup> Dalla tradizione orale alla scrittura, dal manoscritto alla stampa a caratteri mobili; e poi, dalla meravigliosa sequenza delle invenzioni del telegrafo, del telefono, della radio, della televisione, della registrazione dei suoni su dischi e nastri magnetici, della notazione binaria al computer, è stata una evoluzione accelerata ma graduale e logica. La prossima tappa sarà invece probabilmente rivoluzionaria: avrà come nucleo il computer, che pensa come la mente umana, e ancor meglio di essa; che comunica senza frontiere con mezzi universali, come Internet, applicazione ed estrinsecazione delle potenzialità delle invenzioni esistenti, epitome della capacità creativa e comunicativa dell'uomo.

L'invenzione della stampa sottrasse progressivamente la cultura al monopolio di ristrette caste oligarchiche e ciò, nel lungo termine, e almeno in Occidente, aprì la strada verso sempre maggiori spazi di democrazia e di libertà; ma non impedì, fin nell'ultimo secolo e ancora adesso, reazioni cruente, un'infinita serie di guerre, stragi, nuove tirannie e oppressioni. La mirabile invenzione della radio, e poi quella della televisione furono impreveduti, grandi fattori di diffusione di cultura, ma offesero anche a tiranni e fanatici poderosi strumenti di propaganda, agitazione, oppressione, conflitto. Internet comporta gli stessi rischi: si presta alla manipolazione dell'informazione trasmessa e alle imposizioni esterne: pur essendo un grande fattore di libertà a livello globale, è immaginabile che essa possa anche costituire uno strumento per l'affermazione di governi tirannici, e per il controllo

<sup>15</sup> Leiner, et al. cit., p. 14.

<sup>16</sup> Il nostro mondo sta evolvendo, con velocità esponenziale: non abbiamo il coraggio di staccare la spina perché il nostro benessere, i nostri profitti, le nostre forze armate, la nostra evoluzione sono ormai inesorabilmente dipendenti dalla tecnologia.

e l'indirizzo delle attività e dei comportamenti, cioè delle vite, di sudditi, non di cittadini.

Internet ha la caratteristica di essere veramente e totalmente interattiva. Questa interattività è allo stesso tempo il suo pregio e il suo potenziale di crisi. Pregio perché--abbiamo già assistito alle prime avvisaglie--con Internet si potrà costituire una sorta di assemblea mondiale online, in tempo reale, cioè una, prima d'ora inconcepibile opinione pubblica o assemblea mondiale che potrà esprimersi e farsi sentire immediatamente. Questo potrà avere sviluppi e influenze imprevedibili sulla politica degli ormai sempre più obsolescenti stati nazionali. Qualche esempio si è già avuto a questo riguardo con le mobilitazioni, avvenute sicuramente anche attraverso Internet, dei battaglioni d'assalto degli "antiglobalisti" estremi contro le riunioni di esponenti politici ed economici dei Paesi più avanzati (Fondo Monetario Internazionale, G8, Trilaterale) in varie città nell'ultimo biennio. Ma anche potenziale di crisi, perché ognuno può entrare con relativa facilità, attraverso Internet, nella sfera privata e patrimoniale altrui, e manipolare, sottrarre, distruggere questo tipo di proprietà.<sup>17</sup> Tutti gli sforzi fatti a protezione del diritto alla privacy impallidiscono dinanzi al potenziale di cattura, via Internet, dei dati, anche i più riservati, di chiunque. La soluzione potrà venire, più che da difficili controlli legislativi e polizieschi, da soluzioni tecnologiche del sistema (consistenti in interventi nel funzionamento stesso delle macchine, e non modificabili senza la distruzione del nucleo centrale di esse),<sup>18</sup> nonché l'introduzione di controlli "biologici". Questi farebbero sì che l'accesso al PC e l'accettazione di informazioni provenienti dall'esterno siano possibili solo a chi ne sia il legittimo utente.<sup>19</sup> Che l'identificazione sulla base di elementi biologici sia pratica ed efficiente è ampiamente dimostrato da applicazioni già in atto;<sup>20</sup> recentemente si è suggerito di porre in essere controlli biometrici per il riconoscimento degli utilizzatori di computer.<sup>21</sup> Il problema della decrittazione sarà risolto attraverso ulteriori progressi nella velocità della elaborazione con

<sup>17</sup> "[I]n the future, we'll all have fifteen minutes of privacy;" Ray Kurzweil. *The Age of Spiritual Machines*. New York: Penguin Books, 1999, p. 247. (È un accenno ironico al McLuhan, che diceva che ormai ogni essere umano ha diritto a un quarto d'ora di notorietà).

<sup>18</sup> V. Kurzweil, cit. p. 115 ("A related quantum effect can provide a new method of encryption that can never be broken. Again, please keep in mind that, in view of the Law of Accelerating Returns, 'never' is not as long as it used to be.")

<sup>19</sup> Il dato dovrà essere verificato prima di ogni accesso attraverso lo schermo (che dovrà funzionare anche da telecamera) mediante il controllo dell'iride degli occhi, o di altri elementi biologici unici per ogni individuo. (Gli utenti ammessi potranno essere di più di uno).

<sup>20</sup> Per esempio, lo usano le banche al posto delle tessere "Bancomat". È diffuso, negli uffici di immigrazione U.S.A., il controllo dell'identità delle persone attraverso le caratteristiche del palmo della mano.

<sup>21</sup> V. "Eye of the Beholder," in *Time Digital Magazine* dell'ottobre 2000, vol. 5 No 6. <http://www.time.com/time/digital/magazine/articles/0,4753,57957,00.html>.

l'avvento dei computer quantici (che per ora sono ancora allo stato di studio e sviluppo iniziale). I computer quantici avranno dimensioni microscopiche e sapranno risolvere i problemi più complessi in frazioni minime di tempo.<sup>22</sup>

L'effetto del fenomeno Internet sulla società, ancora filosoficamente quasi inesplorato, potrà essere veramente dirompente. Internet e la sua progenie potranno cambiare la vita culturale, spirituale e politica degli uomini, per il bene e per il male. I computer del futuro funzioneranno ad altissima velocità: l'equivalente di cinquanta milioni di anni di evoluzione sulla Terra potrà aver luogo in pochissimo tempo;<sup>23</sup> si verificherà in pochi secondi un progresso analogo a quello che ha impiegato secoli di evoluzione biologica. Internet funziona come un sistema adattivo complesso<sup>24</sup> in rapida evoluzione il cui comportamento è il risultato delle azioni e delle decisioni di milioni di utenti. Internet è imprevedibile, viva, in continuo cambiamento, una creatura globale; non ha un governo centrale, non ha uomini che la comandano, non ha controlli tecnici centralizzati; è una "città globale senza sindaco"; è il risultato delle azioni indipendenti di innumerevoli persone; si forma dal basso verso l'alto; è indipendente dai governi nazionali.<sup>25</sup> Internet è il prodromo della conquista della macchina sulla mente umana. Anche se non hanno ancora "vita", queste macchine stanno evolvendo autonomamente, più veloci e più astute degli uomini, e hanno il vantaggio del collegamento globale.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> V. Kurzweil, cit. pp. 110-118. Scrive Kurzweil: "Quantum computing [is a] revolutionary method of computing, based on quantum physics, that uses the ability of particles such as electrons to exist in more than one state at the same time. . . . A 'quantum bit,' used in quantum computing, is both zero and one at the same time, until quantum decoherence . . . causes each quantum bit to disambiguate into a state of zero or one. One qu-bit stores two possible numbers (zero and one) at the same time. N qu-bits stores 2<sup>N</sup> possible numbers at the same time. Thus an N qu-bit quantum computer would try 2<sup>N</sup> possible solutions to a problem simultaneously, which gives the quantum computer its enormous potential power; id. at 309-10. Osserva ancora Kurzweil che "quantum computing is to digital computing as a hydrogen bomb to a firecracker; id. at 112. V. ora anche Giovanni Capraro. "Cade un'altra frontiera: intrappolata la luce," in "Corriere della Sera" del 19 gennaio 2001.

<sup>23</sup> V. Martin, cit. p. 294. (Il nostro DNA differisce per solo lo 0,1% rispetto a quello dell'uomo delle caverne; questo minuscolo incremento ha dato luogo alla civiltà, alla coscienza, alla capacità di inventare tecnologia, alla visione di Dio; id. p. 358).

<sup>24</sup> Il complex adaptive system (CAS) è un sistema che rappresenta il risultato collettivo di molti partecipanti indipendenti, e che non ha quindi un management o controllo centralizzato; esso è un sistema decentrato nel senso che numerose unità operano indipendentemente creando una forma coerente di comportamento; v. Martin, cit. p. 346.

<sup>25</sup> V. Martin, cit. p. 362.

<sup>26</sup> Id. p. 431.

## II. Il principio fondamentale della libertà di espressione

Le leggi fondamentali di tutti gli Stati democratici e delle grandi associazioni internazionali contengono norme a garanzia della libertà di espressione. Sono quasi tutte leggi recenti, senza una vera storia alle spalle. Fra i grandi sistemi liberali e democratici—oltre a quelli inglese e francese—la costituzione più antica e coerente nel tempo, e quella con la più forte tradizione di garanzia delle libertà del cittadino è quella americana. È stata emanata nel 1787; salvo aggiunte sotto forma di "Emendamenti", e qualche modifica di poco conto, è rimasta invariata. L'artefice principale della Costituzione fu Thomas Jefferson, statista insigne, seguace del Locke, il quale seppe imprimere al testo della costituzione universalità e valore duraturo.

La norma della quale tratterò principalmente in questa analisi è il Primo Emendamento (del 1791). Esso prescrive che "il Congresso non faccia leggi . . . che riducano la libertà di parola, o della stampa."<sup>27</sup> Tratterò anche della *Copyright Clause* in relazione alle tensioni fra i titolari della proprietà intellettuale e gli utenti di Internet.

Dopo la seconda guerra mondiale vennero emanate le grandi dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo. Quella delle Nazioni Unite, che sancisce all'art. 19: "Tutti hanno il diritto di libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenza, e di cercare, ricevere, e impartire informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo e senza riguardo alle frontiere."<sup>28</sup> E la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (del 1955) che dispone similmente all'art. 10.1: "Tutti hanno diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza della pubblica autorità e senza riguardo a frontiere."<sup>29</sup>

<sup>27</sup> 1<sup>st</sup> Amendment. Congress shall make no law . . . abridging the freedom of speech, or of the press.

<sup>28</sup> Universal Declaration of Human Rights (1948). Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

<sup>29</sup> Art. 10. 1. "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de la télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, restrictions ou

### III. La piccola libertà

Le tensioni fra libertà e repressione della parola, fra i principi solenni delle costituzioni e le limitazioni pratiche, subdole e indirette dei diritti di libertà—che ora riemergono nel mondo di Internet, sono una costante della storia.

Agli inizi degli anni '50, Erich Kästner, autore fra l'altro di deliziosi libri per bambini, pubblicò "La piccola libertà" ("invece dello splendore di stelle ci hanno dato la luce al neon").<sup>30</sup> Nel capitolo "Der Trojanische Wallach"<sup>31</sup> Kästner protestava contro un progetto di legge tedesco inteso a salvare dalla rovina morale i bambini—quelli per esempio che avevano vissuto in promiscuità fra dozzine di famiglie nelle baracche di fortuna—vietando la letteratura "sporca" e le esibizioni di nudi nelle edicole.<sup>32</sup> Diceva Kästner: "Le arti libere non devono diventare un circo delle pulci gestito dallo Stato. Certo, fa parte della natura, anzi della non natura, delle cose far scomparire, con un sortilegio, dalla culla della nostra Costituzione il dono più bello, quello della libertà."<sup>33</sup> Promotori di questa "Schmutz- und

*sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.*" Le uniche costituzioni europee con antica tradizione di libertà sono naturalmente la inglese e la francese le quali però, come quella italiana e tedesca, non hanno apprezzabile rilevanza nella mia analisi. Trascrivo qui, solo per facilitarne l'eventuale lettura, le disposizioni relative alla libertà di espressione della Costituzione della Repubblica italiana del 1948 (art. 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La Costituzione italiana vieta le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume); e quelle del Grundgesetz tedesco (così chiamato in attesa di poter scrivere la "Verfassung" per entrambe le "Germanie", dopo la riunione)(art. 5: (1) "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten . . . Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.")

<sup>30</sup> Erich Kästner. *Die kleine Freiheit. Chansons und Prosa—1949-1952.* München: DTV, 1989 ("Die große Freiheit ist es nicht geworden . . . Aus Traum und Sehnsucht ist Verzicht geworden. Aus Sternenglanz ist Neonlicht geworden").

<sup>31</sup> Il cavallo castrato di Troia.

<sup>32</sup> V. sulla situazione più vicina a noi, "Why Free-Wheeling Internet Puts Teutonic Wall Over Porn," "Christian Sci. Monitor," January 4, 1996; Karen Kaplan. "Germany Forces Online Service to Censor Internet," "L. A. Times" del 29 dicembre 1995.

<sup>33</sup> "Die freien Künste dürfen nicht zum staatlich betriebenen Flohmarkt werden. Um nicht im Bilde zu bleiben: Daß es bestimmte Kreise juckt, aus der Wiege unserer Verfassung das schönste Patentgeschenk, die Freiheit, wegzuzaubern, liegt in der Natur, genauer, in der Unnatur, der Sache, um die es diesen Kreisen und

*Schundgesetz*", "legge sul sudiciume e sulla spazzatura" non sono solo, lamentava Kästner, i reazionari dai diversi colori e sfumature (il che sarebbe tollerabile, perché ci sono anche delle persone per bene, a Bonn); fra i sostenitori della legge sulla spazzatura ci sono purtroppo anche i numerosi, normali borghesi, i cosiddetti "Dünnbrettbohrer", "trapanatori delle assi sottili".<sup>34</sup> Questi sfuggono la responsabilità di affrontare i veri grandi problemi, quali la disoccupazione, la questione dei profughi e rifugiati, il pagamento dei danni di guerra, l'edilizia popolare, il complesso dei reduci, la riforma fiscale—e allora creano problemi inesistenti, come quello della salvezza morale della gioventù, e naturalmente li risolvono subito, e con soddisfazione. La "legge pattumiera" era un nuovo cavallo di Troia: lo si era trattato un po' con la pialla, ed ecco che diventò un pudico cavallo castrato, con in pancia i guerrieri—*Kulturkämpfer*—della moralità bigotta. State attenti, esortava Kästner, lo avete davanti alla porta, il cavallo di Troia; anzi, di "Schilda".<sup>35</sup>

### IV. Censura

Ogni censura è un "cavallo di Troia". Gli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale diedero impulso decisivo alle trasformazioni che, a partire dagli anni '50 e '60, cambiarono in modo rivoluzionario le società occidentali, e alle conquiste sociali e civili si accompagnò, o ne derivò, una pervasiva e clamorosa evoluzione del costume, nel senso di una sempre maggiore permissività e libertà. Le pastoie delle vecchie convenzioni sociali, e anche quelle di molti dei principi morali generalmente accettati nei secoli, apparvero come limitazioni intollerabili della libera determinazione individuale e dello sviluppo delle singole personalità. Vennero messe in discussione tutte le ragioni, laiche e religiose, che da sempre

*ihren Kreisleitern geht. Sie wurde schon einmal und fast von den gleichen Leuten in den zwanziger Jahren unseres fatalen Jahrhunderts betrieben.*" Kästner, cit.

<sup>34</sup> "Sie bohren das Brett an der dünnsten Stelle. Das ist das ganze Geheimnis."

<sup>35</sup> Secondo la leggenda, i cittadini di Schilda costruirono un municipio a pianta triangolare dimenticandosi le finestre (e rimediarono portandovi dentro la luce in sacchi); essi dimenticarono per di più di costruire una scuola, e acquistarono fama di persone di intelligenza limitata ("Schildbürger"). La vera storia di Schilda sembra però essere un'altra: i suoi cittadini erano tanto saggi che i potenti di tutta Europa li chiamarono come consiglieri alle loro corti. Questo ebbe per conseguenza una forte emigrazione dei cittadini più dotati e condusse quindi al declino della città. Per correre ai ripari—senza offendere i Principi—i cittadini di Schilda cominciarono a fare cose assai stupide, e diffusero ampiamente la voce di questa loro nuova caratteristica, in modo da non essere più chiamati altrove. Il consiglio venne dato dal guardiano di porci—che era stato per molti anni consigliere segreto del Duca di Mantova—il quale fece la acuta osservazione: "La saggezza è stata la nostra rovina. Solo la stupidità ci può salvare." Con il trucco delle finestre "dimenticate", Schilda si conquistò la nuova, diversa reputazione che la salvò. V. Kästner, cit. pp.100-102.

avevano giustificato le restrizioni alla libertà dei comportamenti. Dal conformismo e dall'ipocrisia di società chiuse, restrittive e soffocanti si passò a una benefica ventata liberatoria. I più accesi fra i rivoluzionari sociali impugnavano la bandiera del "proibito proibire". La censura sembrava scomparsa.

L'avvento di Internet ha rotto la tregua. I reazionari insorgono: concedere la libertà di espressione mantenendo il controllo della situazione, è una cosa; lasciare che tutti si prendano la loro libertà sfruttando una situazione caotica che sfugge a ogni controllo, è cosa assai diversa. "L'Internet considera qualsiasi censura dannosa, e la evita girandole intorno"<sup>36</sup> dicono i sostenitori della più ampia libertà. Filosoficamente, hanno probabilmente ragione. Praticamente, non può che essere così: un sistema come Internet, nato per sopravvivere a un attacco nucleare, impostato sulla tecnica di fare arrivare i messaggi facendoli girare intorno a tutti i problemi-blocchi, interruzioni di linee, mutilazioni, sabotaggi-mette qualsiasi censore dinanzi a un compito non solo arduo, ma probabilmente irrisolvibile.<sup>37</sup>

Bisogna ammettere che per una minoranza della popolazione, quella psichicamente più debole e culturalmente indifesa, l'esposizione sempre più assidua e insistente allo spettacolo di violenze crudeli ed efferate, di sevizie e torture, di mutilazioni e omicidi descritti in minuzioso dettaglio non possono che fornire modelli per comportamenti abietti e fomentare delitti che sconvolgono la compagine sociale; e lo stesso si deve dire della morbosa attenzione che i media dedicano con abbondanza di particolari alla praticamente assoluta mancanza di ogni freno nella rappresentazione di tutto quanto attiene alla sfera sessuale. Tutto questo indubbiamente fornisce suggerimenti e stimoli a chi non è sufficientemente dotato di freni inibitori, ma ha anche un altro grave effetto: quello di innalzare per tutti la soglia di ciò che è socialmente tollerabile, cioè del comune senso del lecito e di quello che una volta si chiamava il pudore. Ci si è inoltrati da tempo su una spirale in cui comportamenti una volta ritenuti riprovevoli sono accettati e apertamente praticati da masse sempre più ampie, e l'area dei comportamenti un tempo considerati trasgressivi si riduce sempre di più. Ci sarà un freno a questa evoluzione, prima che si arrivi al trionfo del "tutto è lecito" e alla conseguente disgregazione della società civilmente

<sup>36</sup> John Gilmore è uno dei fondatori della Electronic Frontier Foundation (pare che lo stesso Gilmore non ricordi dove abbia scritto questa frase, ora ripetutamente citata); v. James Boyle. "Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hard-Wired Censors," <http://www.law.duke.edu/boylesite/foucault.html>, nota 4.

<sup>37</sup> V. ACLU. "Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?" <http://www.aclu.org/issues/cyber/burning.html>; ACLU. White Paper. "Censorship In a Box," <http://www.aclu.org/issues/cyber/box.html>; EFF. Seth Finkelstein and Lee Tien. "Censorware White Paper #1," [http://www.eff.org/Censorship/Censorware/20010306\\_eff\\_nrc\\_paper1.html](http://www.eff.org/Censorship/Censorware/20010306_eff_nrc_paper1.html).

organizzata?<sup>38</sup>

Guardando alla sfrenata rappresentazione, e spesso apologia, della violenza e di ogni pratica sessuale sui media, ci troviamo di fronte all'eterno conflitto fra la libertà di espressione e la difesa sociale. La prima è un valore primario, ogni non indispensabile limitazione del quale prelude e avvia alla restrizione o soppressione di altre, e presto di tutte le libertà, allo stato totalitario. La seconda è indispensabile, specialmente per proteggere i deboli dall'avidità sfruttamento di profittatori senza scrupoli. Il dilemma è difendere la società-al di là della ovvia applicazione delle leggi penali che lo stato democratico si è dato per frenare le attività che possono stimolare la commissione di reati--senza compromettere oltre il necessario la libertà.

Nel dubbio, il favore deve essere per la libertà, come diceva già Jefferson: "*I would rather be exposed to the inconveniences attending too much liberty than those attending too small a degree of it.*" La libertà di espressione non deve subire limitazione. È sempre, e per tutti i tempi a venire sarà valido, il monito dello Stuart Mill: "*If all mankind minus one were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind.*"

#### A. Comunicazioni "indecenti" e libertà di espressione

La tensione fra libertà di espressione e Internet scoppiò in pieno nel 1996, quando il Congresso americano emanò il "Telecommunications Act of 1996"<sup>39</sup> (il cui scopo primario era di ridurre la regolamentazione e incoraggiare "la rapida applicazione di nuove tecnologie"). La maggior parte di questa legge poco ha a vedere con Internet; dei suoi sette titoli, sei sono stati oggetto di ampie testimonianze e discussioni, prima di essere approvati, mentre uno, il quinto-noto ora come il *Communication Decency Act of 1996* ("CDA")-è stato aggiunto in gran parte a seguito di emendamenti presentati durante la discussione al Congresso. Due norme in particolare, quelle che incriminano "la trasmissione indecente" e la "esibizione manifestamente ripugnante" a minori degli anni 18, sono state aggiunte a

<sup>38</sup> V. Gianfranco Bettetini e Armando Fumagalli. *Quel che resta dei media. Idee per un'etica delle comunicazioni*. Milano: Franco Angeli, 1998, pp. 200-237.

<sup>39</sup> Pub. L. 104-104, 110 Stat. 56.

seguito di un emendamento proposto dal Senato.<sup>40</sup> L'idea era di proteggere i bambini da programmi "indecenti" trasmessi via Internet. La costituzionalità di queste due norme—gli artt. 223 (a) e (d)—venne subito impugnata, e un tribunale di merito vietò prontamente la loro applicazione in quanto "violativa" del diritto fondamentale della libertà di espressione.

La legge è stata dichiarata incostituzionale sia da detto tribunale federale di prima istanza sia dalla Corte Suprema; e un analogo tentativo successivo di riemanare la legge non ha avuto successo.<sup>41</sup>

"Cominciamo con concetti fondamentali," disse il giudice Dalzell del tribunale federale della Pennsylvania nel caso citato. "La regola generale è che la Costituzione proibisce al governo di far tacere chi vuol parlare, a causa del particolare contenuto del messaggio."

Il tribunale passò quindi in rassegna la genesi e il funzionamento di Arpanet (Internet), concepita come mezzo per la rapida trasmissione di informazioni attraverso connessioni duplicative e spesso in sovrapposizione, senza intervento umano, caratterizzata dalla irrilevanza del contenuto dei dati (almeno fino all'avvento del CDA), e l'assoluta mancanza di qualsiasi sindacato sul contenuto dei messaggi trasmessi per la partecipazione a Internet. Il tribunale notò che il CDA era idoneo a minare i benefici derivanti dall'incoraggiamento della "conversazione" e a far diminuire la diversità dei contenuti, e che avrebbe gravemente

<sup>40</sup> Sono 47 U.S.C.A. Sect. 223 (a) e (d) (Supp. 1997). La prima proibisce la trasmissione intenzionale di messaggi osceni o indecenti a qualsiasi destinatario sotto i 18 anni. "(a) Whoever—(1) in interstate or foreign communications—(B) by means of a telecommunications device knowingly—(i) makes, creates, or solicits, and (ii) initiates the transmission of, any comment, request, suggestion, proposal, image or other communication which is obscene or indecent, knowing that the recipient of the communication is under 18 years of age, regardless of whether the maker of such communication placed the call or initiated the communication; (2) knowingly permits any telecommunications facility under his control to be used for any activity prohibited by paragraph (1) with the intent that it be used for such activity, shall be fined under Title 18, or imprisoned not more than two years, or both." La seconda proibisce l'invio e l'esibizione di messaggi manifestamente offensivi in un modo che renda possibile l'accesso a minori di 18 anni. "(d) Whoever—(1) in interstate or foreign communication knowingly—(A) uses an interactive computer service to send to a specific person or persons under 18 years of age, or (B) uses any interactive computer service to display in a manner available to a person under 18 years of age, any comment, request, suggestion, proposal, image, or other communication that, in context, depicts or describes, in terms patently offensive as measured by contemporary community standards, sexual or excretory activities of organs, regardless of whether the user of such service placed the call or initiated the communication; or (2) knowingly permits any telecommunications facility under such person's control to be used for an activity prohibited by paragraph (1) with the intent that it be used for such activity, shall be fined under Title 18, or imprisoned not more than two years, or both." Difese affermative sono previste per chi intraprende "good faith . . . effective . . . actions" per impedire l'accesso dei minori alle trasmissioni proibite (Sect. 223 (e) (5) (A) e per chi limita l'accesso con l'imposizione di determinate formalità di prova dell'età, quali una carta di credito verificata o un numero di identificazione di persona adulta (Sect. 223 (e) (5) (B)).

<sup>41</sup> V. *American Civil Liberties Union v. Janet Reno*, No. 96-963 (E.D. Pa, 1996); Corte Suprema No. 96-511 del 26 giugno 1997 (che hanno invalidato il Communications Decency Act of 1996 (CDA)).

compromesso la partecipazione di persone adulte nell'Internet. Citando *Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC*,<sup>42</sup> il tribunale osservò che "al cuore del 1° Emendamento sta il principio che ciascuno deve decidere da sé quali idee e credi meritino di essere espressi, considerati e accettati. Il nostro sistema politico e la nostra vita culturale si fondano su questo ideale. L'azione governativa che limiti la parola per via del suo contenuto o imponga l'espressione di un particolare messaggio che il governo favorisce, contravviene a questo diritto essenziale. Leggi di questo tipo comportano il rischio che il governo cerchi non di perseguire un legittimo scopo regolatorio ma piuttosto di sopprimere idee o informazioni impopolari o di manipolare il dibattito pubblico attraverso la coercizione invece che la persuasione. Queste restrizioni 'evocano lo spettro che il governo possa effettivamente spingere fuori dal "mercato" idee o punti di vista non graditi.'" Non è esagerazione dire che Internet ha ottenuto, e continua a ottenere la massima partecipazione al mercato del colloquio di massa che gli Stati Uniti—e il mondo intero—abbiano mai visto finora. Internet ha un effetto profondamente democratizzante perché anche chi ha mezzi limitati può parlare con un uditorio mondiale. L'argomento del governo, che in Internet troppa gente ha troppa libertà di parola, e l'insistenza del governo a porvi un freno, è profondamente ripugnante al principio del 1° Emendamento. Internet esaudisce la promessa di Gutenberg di fornire "un mezzo facile e non costoso per permettere a chi parla di raggiungere un ampio uditorio, potenzialmente di milioni di ascoltatori".

Il Presidente del tribunale, giudice Sloviter, esaminò numerosi esempi che potevano rispondere al requisito di essere "manifestamente ripugnanti" e "indecenti" secondo il tenore della legge: la rappresentazione teatrale di Broadway "Angels of America", la descrizione dell'infibulazione, fotografie nella rivista "National Geographic" di sculture indiane che mostrano coppie nelle più svariate posizioni sessuali, l'analisi di aspetti critici nel contagio di AIDS, la descrizione di una violenza carnale in prigione, il dipinto "Labyrinth" di Francesco Clemente. Il CDA ha l'effetto di bloccare le organizzazioni che diffondono programmi di istruzione sessuale: Internet può salvare vite umane, il CDA lo impedisce.

Il giudice Dalzell disse: "Se la finalità della giurisprudenza sul 1° Emendamento è 'la dignità e scelta individuali', che derivano dal lasciare sostanzialmente nelle mani di ciascuno di noi la decisione su quali idee diffondere, allora dovremmo essere particolarmente vigili nell'impedire la regolamentazione di un mezzo (il quale dà a ciascun cittadino l'opportunità di prendere ogni minuto queste decisioni) la quale sia basata sul contenuto dei messaggi.

<sup>42</sup> 114 S. Ct. 2445 (1994), p. 2458.

Qualsiasi regolamentazione di Internet, basata su contenuto, indipendentemente dall'intento più o meno lodevole, potrebbe incendiare il villaggio globale per arrostitire il maiale."<sup>43</sup> "L'Internet può ben essere vista come una conversazione mondiale infinita. Il governo non ha il diritto di interrompere questa conversazione attraverso la legge CDA. Come la più partecipativa forma di conversazione di massa finora sviluppata, l'Internet ha diritto alla massima protezione da qualsiasi intrusione governativa. Certo, c'è chi troverà ripugnanti alcune delle conversazioni che si svolgono su Internet, e molti sentiranno nel brusio del ciberspazio rumori discordanti, che essi considereranno indecenti. L'assenza di regolamentazione governativa dei contenuti di Internet ha senza dubbio prodotto una specie di caos ma, come uno degli esperti chiamati dagli attori ha detto in udienza, 'ciò che ha procurato il successo è stato proprio il caos che contraddistingue Internet. La forza di Internet è questo caos.' Come la forza di Internet è caos, così anche la forza della nostra libertà dipende dal caos e dalla cacofonia della incondizionata libertà di parola che il 1° Emendamento protegge."<sup>44</sup>

La Corte Suprema accettò di esaminare il ricorso contro detta sentenza. Dopo aver fra l'altro portato come esempi aberranti quello di un genitore che, in base alla legge, si espone a una lunga pena detentiva se lascia usare il computer di famiglia a un figlio di 17 anni perché questi raccolga informazioni che, a giudizio del genitore, sarebbero adatte al minore; o quello di una madre la quale, per aver inviato attraverso un e-mail alla figlia di 17 anni—che ha appena iniziato il "college" in un'altra città—informazioni sul controllo delle nascite, rischia anni di prigione se la comunità dove si trova il "college" considera tali

<sup>43</sup> Naturalmente qui non si parla dell'oscenità e della pornografia che coinvolge i bambini, che vengono perseguite e punite da altre leggi (e quindi non hanno bisogno del CDA); e certamente non sono protette dal 1° Emendamento. V. anche John Stuart Mill. *On Liberty*. Penguin Books: New York, 1982 (1859) il quale mise in risalto che la sua opera si applicava solo "a esseri umani nella maturità delle loro facoltà" ("We are not speaking of children or of young persons below the age which the law may fix as that of manhood and womanhood. Those who are still in a state to require being taken care of by others must be protected against their own actions as well as against external injury"). Correttamente, l'ISP "BuffNET" è stata ritenuta responsabile per contenuto illecito sui suoi server, ed è stata condannata a una forte multa per aver permesso che il suo newsgroup "Pedo University" distribuisse immagini e video di pornografia di bambini. (La BuffNET, contattata dalla polizia, si era rifiutata di eliminare subito il contenuto illegale). V. "ISP Guilty in Child Porn Case", <http://wired.com/news/culture/0,1284,41878,00.html>.

<sup>44</sup> ACLU v. Reno, cit. p. 113-114. All'indomani dalla pubblicazione della sentenza (12 giugno 1996), Cathy Clever, Director of Legal Studies del "Family Research Council" disse: "What else should we expect from an ACLU-hand-picked judge than a sweeping, radical decision allowing adults to knowingly send and display pornography to minors on the Internet? . . . The decision written by Dolores K. Sloviter . . . contradicts previous Supreme Court decisions on the distribution of indecent material through the media. It is an arrogant decision which flies in the face of the Supreme Court and our society." (V. però qui di seguito la sentenza della Corte Suprema che invece confermò pienamente la correttezza della sentenza emessa dal giudice Sloviter e dai suoi colleghi).

informazioni "indecenti", a nulla valendo il fatto che esse non sono affatto considerate tali nella comunità di residenza della famiglia, confermò la decisione del tribunale di merito."<sup>45</sup> La Corte stabilì che sia la normativa sulla "trasmissione indecente" sia quella sulla "rappresentazione manifestamente ripugnante" limitavano la libertà di parola protetta dal 1° Emendamento alla Costituzione americana.<sup>46</sup> La Corte aggiunse: "In base alla tradizione costituzionale, . . . esiste la presunzione che la regolamentazione governativa del contenuto dell'espressione interferisca con il libero scambio di idee. L'interesse di incoraggiare la libertà di espressione in una società democratica prevale su ogni beneficio teorico ma non dimostrato della censura."<sup>47</sup>

I sostenitori del controllo di Stato hanno riemanato, con modifiche, la CDA sotto il nome di *Child Online Protection Act* ("COPA").<sup>48</sup> Il tribunale federale distrettuale ha ancora una volta emesso un provvedimento d'urgenza contro l'esecutorietà della legge, e le autorità non possono attualmente applicare la legge.<sup>49</sup> La Corte Suprema ha, con insolito provvedimento (dato il breve tempo trascorso dalla sua sentenza su analogo controversia), deciso di accettare il riesame della costituzionalità della legge.<sup>50</sup>

La giusta preoccupazione di proteggere i bambini non deve diventare l'alibi per un revival di odiose, e comunque inefficaci, restrizioni della libertà di tutti. I bambini devono essere protetti dai siti Internet a loro inadatti, ma in modo diverso: è innanzitutto compito dei genitori provvedere, educandoli e sorvegliandoli. Vi sono soluzioni tecniche (di struttura) che

<sup>45</sup> We agree with the District Court's conclusion that the CDA places an unacceptable heavy burden on protected speech, and that the defenses do not constitute the sort of "narrow tailoring" that will save an otherwise patently invalid unconstitutional provision. In *Sable Communications of California v. FCC*, 492 U.S. 115 (1989), p. 127, we remarked that the speech restriction at issue there amounted to 'burn[ing] the house to roast the pig.' The CDA, casting a far darker shadow over free speech, threatens to torch a large segment of the Internet community." ACLU v. Reno, 521 U.S. 844 (1997). (Le mie citazioni sono dalla sentenza originale).

<sup>46</sup> La sentenza fu presa con una maggioranza di 7 a 2. (Il giudice parzialmente dissenziente, O'Connor, cui si aggregò il Chief Justice, si limitò, in sostanza, a sostenere—in modo poco convincente—che la costituzionalità della "trasmissione indecente" a "persona specifica" non era intaccata nella situazione in cui la comunicazione aveva luogo fra un solo adulto e uno o più minori; concordava con la maggioranza sugli altri punti).

<sup>47</sup> "As a matter of constitutional tradition, in the absence of evidence to the contrary, we presume that governmental regulation of the content of speech is more likely to interfere with the free exchange of ideas than to encourage it. The interest in encouraging freedom of expression in a democratic society outweighs any theoretical but unproven benefit of censorship."

<sup>48</sup> 14 U.S.C. §§ 1401-1406, 47 U.S.C. § 231 (1998).

<sup>49</sup> ACLU v Reno II, 31 F. Supp. 2d 473 (1999), confermato dalla Corte federale d'appello del 3° circuito il 22 giugno 2000. V. [http://www.eff.org/pub/Legal/Cases/ACLU\\_v\\_Reno/](http://www.eff.org/pub/Legal/Cases/ACLU_v_Reno/); [http://www.eff.org/Censorship/Ratings\\_filters\\_labelling](http://www.eff.org/Censorship/Ratings_filters_labelling).

<sup>50</sup> V. "High Court to Hear Net Porn Case," Associated Press, Washington (21 maggio 2001); <http://wired.com/news/politics/0,1283,43963,00.html>. (La sentenza dovrebbe essere disponibile in ottobre 2001).

non richiederebbero interferenza con la libertà (tranne quella dei bambini stessi che si vuole proteggere): dovrebbero essere seriamente considerate, sviluppate, e messe in pratica.<sup>51</sup>

### B. "Cybernot"

Un ritrovato preferito da puritani e partigiani è quello di imporre filtri e blocchi ai contenuti di libri, radio, televisione, film, e naturalmente Internet. Coloro che decidono per tutti gli altri impongono programmi che, se applicati a livello di ISP, rendono praticamente impossibile l'accesso a determinate trasmissioni (se non si cambia l'ISP). CyberPatrol è uno di questi "software di blocco". Con il suo "Cybernot Oversight Committee" esso mette sulla lista "Cybernot" (la lista di blocco) i siti che a suo giudizio devono essere vietati alla consultazione. Esempi aneddotici di siti bloccati sono quelli che hanno le tre lettere "XXX" (quindi anche "Superbowl XXX"), le tre lettere successive "s", "e", e "x" (quindi anche "Middlesex", "sexton", "Sexagesima", "sextet", e "Mars exploration"), le parole che hanno "breast" (quindi anche "breast cancer", "breastfeed", e "breastplate"), la *American Family Association* (fondata dal Rev. Donald Wildmon) perché si oppone alla omosessualità, i libri "Ulysses" e "Little Red Riding Hood".<sup>52</sup>

In aggiunta all'arbitrario blocco di interi siti da parte degli ISP su richiesta di organizzazioni private, ci sono gli interventi pubblici. In gennaio 2001, il Congresso americano ha approvato una legge che impone l'applicazione di tecnologie di blocco in tutte

<sup>51</sup> Un tentativo di soluzione potrebbe prendere come base il seguente concetto: impiego di tecniche biometriche che stabiliscono un collegamento fisico (impronte digitali, analisi dell'iride) con un dato di riconoscimento positivo, per esempio, il numero di *social security* del minore identificandolo quindi specificamente quanto all'età ogni volta che entra in rete (questo comporta però che tutti gli utilizzatori della rete dovrebbero fornire il proprio numero di *social security* e gli elementi fisici di riconoscimento di modo che si possa stabilire, previa verifica con l'archivio, chi è minore e debba quindi essere escluso da certe informazioni. Così come descritto sarebbe un metodo invasivo della sfera privata degli utenti e non può essere incoraggiato. Ma lo si può prendere come base e, combinando biometria, educazione, responsabilità dei genitori e responsabilizzazione degli OSP, si potrebbe ottenere una soluzione accettabile senza dover giungere alle intollerabili interferenze con la libertà di espressione di tutti. V. Lawrence Lessig, Lawrence. "The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach." 113 *Harv. L. Rev.* 501 (1999), pp. 518, 538. (Un tentativo in questa direzione è stato fatto nello Stato del Michigan per rendere possibile l'arresto dei pedofili: si tratta del *Michigan Internet Minimal Identifiers Act* (preparato dal *Wayne County Sheriff's Department*) il quale richiederebbe a tutti gli ISP che operano in Michigan di identificare i loro abbonati con verifica di numero di telefono o carta di credito. V. "Would Pedophile Law Go Too Far?" <http://wired.com/news/politics/0,1283,41740,00.html>.

<sup>52</sup> ACLU. White Paper. "Censorship In a Box," cit. pp. 5-6. Con i computer attuali, le parole ed espressioni innocue possono essere identificate in tabella ed escluse dall'eliminazione (lo si poteva fare facilmente anche con gli "Elea" e i "GE" di 40 anni fa). La generazione più avanzata di computer "intelligenti", probabilmente disponibili entro il prossimo decennio, potrà valutare, in modo simile alla mente umana, il contesto, e decidere se le espressioni usate siano o meno "indecenti e ripugnanti" indipendentemente dalla presenza di determinate parole.

le scuole e biblioteche che partecipano in programmi sovvenzionati dal governo.<sup>53</sup> I relativi "filtri" escludono tutti i siti anonimi, confidenziali e quelli che offrono servizi di traduzione.<sup>54</sup> I più duramente colpiti sono ancora una volta gli scolari e studenti poveri, quelli che non possono permettersi un computer con accesso Internet proprio. Cosa si ottiene con questi filtri? Quale è la giustificazione dell'avere una classe di 100 scolari di cui 80 possono consultare determinati siti e 20 no?

Scrivono la ACLU:<sup>55</sup> "Una volta che si permette al governo di imporre la censura su materiale che non piace, si cede al governo il potere di censurare anche quello che piace—anche la propria parola. La censura, come il gas tossico, ha l'efficacia desiderata quando il vento soffia in una determinata direzione. Ma il vento ha tendenza a cambiare direzione, e prima o poi soffia su chi lo ha scatenato. Che venga fornito in una scatola o online, nelle mani del governo il software di blocco è sempre tossico per la società democratica."

### V. Diritto d'autore, "fair use" e libertà di espressione nel ciber spazio

Un campo nel quale la libertà di espressione si scontra con enormi interessi economici, e minaccia di soccombere, è quello della proprietà intellettuale.

Il legislatore americano è ormai convinto (grazie anche ai sostanziosi contributi elettorali che i politici ricevono da questa industria) che la protezione della proprietà intellettuale—particolarmente nell'arena digitale—deve essere ampliata.<sup>56</sup> Esso giustifica questa convinzione brandendo "rapporti di esperti" che proverebbero il ripido declino, a livello mondiale, dell'incentivo per gli autori a creare nuove opere a causa delle insidie della "pirateria". L'industria cita Napster e Gnutella come casi emblematici di veri e propri furti commessi a danno degli autori delle opere dell'intelletto. Con la propaganda sulla "pirateria

<sup>53</sup> V. EFF. "Joint Statement Opposing Legislative Requirements," <http://www.eff.org/Censorship/Ratings>.

<sup>54</sup> V. EFF. Seth Finkelstein & Lee Tien. "Censorware. White Paper #1", cit. pp. 8-9.

<sup>55</sup> ACLU. White Paper. "Censorship In a Box," cit. p. 9.

<sup>56</sup> V. James Boyle. "Cruel, Mean, or Lavish? Economic Analysis, Price Discrimination and Digital Intellectual Property," 53 *Vanderbilt L. Rev.* 2007 (2000), p 2008: "In intellectual property policy, the Congressional Record is particularly full of dubious economic studies; odes to the importance of providing incentives to the dead and supposedly scientific lists of reasons why the policy predilections of content providers must necessarily be enacted as law." Le odi al contributo innovativo da parte dei morti si riferiscono al Sonny Bono Copyright Term Extension Act, 17 U.S.C. §§ 301-304 (1999).

digitale" l'industria è riuscita a convincere anche una grande fascia di consumatori che occorre difendersi dai "ladri", e che è corretto ("fair") farlo.

L'industria della proprietà intellettuale chiede l'imprimatur e l'aiuto dello Stato per espandere i diritti, erigere "barriere digitali", imporre licenze a pagamento che operano automaticamente attraverso i comandi dei computer ("click-wrap" licenses). Essa vuole eliminare le eccezioni standard riconosciute dal sistema della proprietà intellettuale: il "fair use" e il diritto di prima vendita;<sup>57</sup> vuole che il software, la musica, i film, i testi vengano solo concessi in licenza, con numerose restrizioni, mai "venduti", togliendo così ai consumatori le facoltà che tradizionalmente ineriscono alla proprietà di un oggetto "comprato"; vuole che venga criminalizzato (o almeno costituisca atto illecito) penetrare una cortina digitale, indipendentemente dal fatto che lo scopo sia lecito o illecito; vuole che vengano introdotti impedimenti tecnologici all'uso dei prodotti di seconda mano. Si spinge fino a chiedere al governo di criminalizzare la creazione di programmi software o dispositivi che permettano di penetrare le barriere digitali.<sup>58</sup> Boyle fa l'esempio del filo spinato e conclude che l'industria "del contenuto" (protetto dal diritto d'autore) chiede che si renda illegale tagliare il filo spinato da essa teso (independentemente dallo scopo perseguito), e si vieti altresì la produzione di tenaglie capaci di tagliarlo.<sup>59</sup> L'industria chiede inoltre che il diritto dei contratti, le norme antitrust e vari altri aspetti del diritto vengano modificati per permetterle di introdurre limitazioni "concordate", accordi intesi a vietare la rivendita, lo scambio, la donazione, la dazione in prestito del libro o del CD, assicurando l'adempimento mediante impedimenti fisici e legali, vincolando gli strumenti digitali all'uso da parte di particolari persone e computer, aggiungendo controlli "retinici" o di DNA, ed eventualmente predisponendo gli strumenti protetti in modo che essi si autodistruggano se venissero, nonostante il divieto, venduti o ceduti:<sup>60</sup> in sostanza, vogliono una volta e per tutte eliminare

<sup>57</sup> In Italia sarebbe l'esaurimento del diritto nel senso che il compratore può fare dell'oggetto comprato l'uso che vuole compreso anche un indefinito numero di rivendite o di cessioni in uso temporaneo dell'oggetto, ma non la riproduzione del contenuto protetto.

<sup>58</sup> A questo punto, solo i consumatori tecnicamente più sagaci potrebbero riuscire a superare queste difese (e lo farebbero violando la legge).

<sup>59</sup> Boyle. "Cruel, Mean, or Lavish?" cit. p. 2021.

<sup>60</sup> Id. p. 2021, 2024-25. Boyle ipotizza (realisticamente) che in caso di violazione del "contratto" il bene oggetto di "difesa" potrebbe farsi "giustizia da sé" bloccando per esempio altri beni e programmi e rendendoli inutilizzabili finché non si paghi il "riscatto". (È in un certo senso il concetto da me illustrato in altra sede per controllare la disciplina sulla strada—dove mi pare giustificato per salvare milioni di vite umane—con la autoinibizione di operatività dei veicoli in violazione, la autoinflizione di sanzioni e il prelievo diretto, online dei relativi importi; v. Nicola Walter Palmieri. *L'uomo di fronte alle crisi*. Padova: Cedam, 2001 (in corso di stampa), Cap. VII. H). V. la interessante analisi di Boyle sulla discriminazione dei prezzi, id. a pp. 2021-2035. (Boyle ricorda l'esempio perverso di un produttore di stampanti da computer il quale, per aumentare le vendite

il mercato "nero" e quello "grigio", bloccare ogni tentativo di "decompilazione" e di ingegneria all'inverso ("reverse engineering"), rendere impossibile la "interoperatività" dei sistemi. Alla fine, ciascuno potrà "vedere, usare e consumare solo i beni di informazione per i quali è disposto a pagare [ogni volta]:" sarà un mondo "pay-per-view".<sup>61</sup>

Negli ultimi vent'anni i diritti di proprietà intellettuale sono stati ampliati e coprono ora aree più vaste, tempi più lunghi, modi di protezione più variati. Sempre più terreni già *communes omnium* vengono recintati dall'industria che sfrutta il copyright. Attualmente essa sta corrodendo le due aree che un tempo si pensava non potessero mai essere oggetto di proprietà: i fatti e le idee.<sup>62</sup> "Alessandro Magno pianse quando scoprì che non vi era più mondo da scoprire. Jack Valenti e Hilary Rosen<sup>63</sup> probabilmente non faranno altrettanto. Continueranno a chiedere di più; ma dove si aggrapperanno, quando avranno esaurito [i terreni da recintare,] le aree da trasformare in 'commodities'; come si giustificheranno dinanzi ai politici e al pubblico?"<sup>64</sup>

Molte fra le richieste dell'industria troveranno formidabili ostacoli sul loro cammino: i contratti standard (di adesione) non possono essere fatti valere in diversi Stati, le leggi antitrust rendono illegali i contratti che regolano o vietano la rivendita, le leggi sulla tutela della riservatezza impediscono il monitoraggio dell'uso che fanno i privati; potrebbe risultare più difficile di quanto pensi l'industria eliminare il "fair use".<sup>65</sup> Questi ostacoli però sono sotto assedio, cominciano a essere espugnati: i primi passi dell'industria verso la vittoria sono il *Digital Millennium Copyright Act* e l'*Uniform Computer Information Transactions Act*; e una serie di sentenze dei tribunali.<sup>66</sup>

e raggiungere sia clienti commerciali sia privati, vendeva le macchine che stampavano (regolarmente) alla velocità di 8 fogli al minuto ai clienti commerciali i quali erano disposti a pagare un prezzo elevato, e aveva introdotto un "chip" ritardante che lasciava stampare solo 4 fogli al minuto alle stampanti offerte, a prezzo notevolmente ridotto, ai privati (era evidentemente antieconomico inserire un—più giustificabile—chip "di incremento" per ottenere migliori prestazioni); id. p. 2024 (citando Carol Shapiro & Hal R. Varian. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. 1999, p. 59.

<sup>61</sup> Id., p. 2033. V anche *infra*, nota 81.

<sup>62</sup> V. esempi riportati da Boyle, id. p. 2010.

<sup>63</sup> Id. p. 2010. (Valenti è Presidente e AD della Motion Picture Association of America, Rosen della Recording Industry Association of America).

<sup>64</sup> Id. p. 2010. (V. "Alexandros" di Giovanni Pascoli: "Giungemmo: è il Fine. O sacro Araldo, squilla! Non altra terra se non là, nell'aria, quella che in mezzo del broccier vi brilla. . . . E così, piange, poi che giunse anelo: piange dall'occhio nero come morte; piange dall'occhio azzurro come cielo.")

<sup>65</sup> Che concede per esempio il privilegio di "decompilare" il software per fini competitivi.

<sup>66</sup> V. altre leggi e progetti citati da Boyle, id. a p. 2019, nota 21. Il Ministero della Giustizia si è mosso controcorrente nel recente caso contro la Microsoft e sembra essersi concentrato sui pericoli delle concentrazioni di mercato piuttosto di accettare supinamente le spiegazioni della Microsoft (la quale asseriva di fare solo ciò che il diritto di proprietà intellettuale le permetteva di fare). V. Boyle, id. p. 2013-14. ("[I]nnovation is more likely to suffer when the inputs for innovation are over-priced or monopolistically controlled,

Il prof. Boyle propone provocatoriamente di immaginarci gli Stati Uniti senza la decisione *New York Times v. Sullivan*,<sup>67</sup> e di immaginare inoltre che questo mondo si muova per "rafforzare" decisamente la tutela contro la diffamazione, accentrando gran parte di tale tutela nelle leggi federali, ampliando la definizione di diffamazione, i rimedi disponibili ai diffamati, e la lista delle parti che possano essere chiamate a rispondere per responsabilità "vicaria" e "contributiva";<sup>68</sup> allargando la portata del danno alla reputazione, facilitando l'onere probatorio, permettendo la sopravvivenza dell'azione alla morte del diffamato, concedendo al diffamato il diritto di chiedere provvedimenti d'urgenza per bloccare la pubblicazione e persino il diritto di ottenere il sequestro dei computer o altri strumenti usati o che potrebbero essere usati per la diffamazione. L'esempio è portato avanti facendoci immaginare che, data la drammatica espansione di Internet, il governo americano facesse della protezione contro la diffamazione un'iniziativa chiave della sua politica, sia interna che internazionale, e incoraggi anche le altre nazioni ad adottare un simile ampio concetto di diffamazione, minacciando di sanzioni commerciali le nazioni recalcitranti.<sup>69</sup> Gli *Online Service Providers* ("OSP") sarebbero oggettivamente responsabili per le diffamazioni compiute dai loro utenti, l'anonimità verrebbe ripudiata dagli standard tecnologici (magari imposti dalla legge), il governo sosterrrebbe che la protezione contro la diffamazione è necessaria per garantire il commercio e la libertà di parola in Internet, e forse proporrebbe leggi e trattati internazionali per introdurre nuovi tipi di interessi alla reputazione e nuovi tipi di protezione.<sup>70</sup> Se si considera, come faceva Boyle, il comportamento dell'amministrazione Clinton, tutto questo non è fantasia (e non c'è ragione di pensare che la nuova

than when the outputs of innovation fail to receive legal protection.").

<sup>67</sup> 376 U.S. 254 (1964). Nel caso *Sullivan* la Corte Suprema ha stabilito che un personaggio pubblico non può ottenere un risarcimento di danni per una notizia falsa e diffamatoria relativa alla sua condotta ufficiale, a meno che non riesca a provare che la dichiarazione diffamatoria sia stata fatta con "effettivo dolo" ("actual malice"), cioè con la conoscenza che fosse falsa o con ingiustificabile indifferenza ("reckless disregard") sul fatto che essa fosse o meno falsa. Id. pp. 279-80.

<sup>68</sup> Si parla di responsabilità vicaria quando il terzo (1) è in una posizione di controllare ed esercitare supervisione sull'utente (che ha la responsabilità diretta della violazione) e (2) trae beneficio dalla violazione; si parla invece di responsabilità contributiva quando il terzo è a conoscenza della violazione e "induce, causa o materialmente contribuisce al comportamento violativo". ("Just as benefit and control are signposts of vicarious liability, so are knowledge and participation the touchstones of contributory infringement."). *Demetriades v. Kaufmann*, 690 F. Supp. 289 (S.D.N.Y. 1988), p. 293; *Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc.*, 443 F.2d 1159 (2d Cir. 1971), p. 1162; Matt Jackson. "Linking Copyright to Homepages," <http://www.law.indiana.edu/fcli/pubs/v49/no3/Jackson.html>, p. 6.

<sup>69</sup> Sembra il caso della UE contro la coalizione liberale dell'Austria.

<sup>70</sup> James Boyle. "The First Amendment and Cyberspace: The Clinton Years," 63 *Law & Contemp. Probs.* 337 (Winter/Spring 2000), anche <http://www.law.duke.edu/journals/lcp/articles/lcp63d/WinterSpring2000.htm>.

amministrazione Bush abbia programmi diversi). Boyle conclude: basta cambiare il caso ipotetico della diffamazione nel caso della proprietà intellettuale. "Tutto quanto ho descritto è la semplice realtà". È tutto già qui: la responsabilità "vicaria" degli OSP, l'estensione dell'oggetto, l'ampiezza e durata dei diritti, l'aumento delle sanzioni penali e dei danni civili, i tentativi di proibire o scoraggiare tecnologie che potrebbero essere usate per facilitare la diffamazione anonima, le restrizioni degli "usi permessi".<sup>71</sup> Le forze contrarie non non sono però mancate. La *Federal Trade Commission* ("FTC") e la Direzione Antitrust del Ministero della Giustizia percepirono i pericoli degli effetti anticompetitivi (il costo per i consumatori e la concentrazione del mercato—specialmente nel contesto di reti di computer);<sup>72</sup> ma queste forze avverse erano concentrate sugli effetti economici negativi dell'espansione della proprietà intellettuale e non sulle implicazioni relative alla libertà di parola; e comunque i collegamenti fra antitrust e proprietà intellettuale non sono stati correttamente percepiti.

Al di là delle intenzioni degli oligopolisti dello sfruttamento della proprietà intellettuale (i quali cercano solo di consolidare e moltiplicare i loro profitti), ogni eccesso di protezione di tale proprietà, come auspicato dai suoi più accaniti difensori, ci potrebbe avvicinare, attraverso le possibilità fornite dalle recenti e prossime tecnologie, a un controllo pervasivo e penetrante delle abitudini e dei comportamenti dei cittadini utenti di Internet; e ciò fino a limiti che nessuna "Gestapo" o "NKVD" avevano mai concepito.<sup>73</sup> Si pensi all'"inseguimento", attraverso il controllo della retina o altri sistemi biometrici, di tutti coloro a cui una riproduzione di un'opera protetta venga successivamente trasferita. Per fortuna ci sono anticorpi che in America (e negli altri Paesi) si opporranno alle tentazioni di avviarci a questo tipo di regimi totalitari.

Le leggi sulla proprietà intellettuale si ripercuotono sulla libertà di parola in vari modi: tali leggi possono esse stesse essere promotrici dell'espressione<sup>74</sup> e, concedendo incentivi e protezione legali, ne incoraggiano la diffusione. La proprietà intellettuale può anche limitare

<sup>71</sup> Id.

<sup>72</sup> V. il caso *Microsoft*; v. James Boyle. "Missing the Point on Microsoft," *SALON* (Apr. 7, 2000), anche <http://www.salon.com/tech/feature/2000/04/07/greenspan/index.html>.

<sup>73</sup> Veramente, devo aggiungere a onor del vero, perché non avevano Internet, e non erano ancora state inventate le tecnologie dei controlli biometrici su larga scala.

<sup>74</sup> "By adding 'the fuel of interest to the fire of genius,' these laws may encourage the production of literary, artistic, scientific, political, and other works, enrich public debate, and allow the iconoclast and the dissenter to dream of supporting themselves by creating works and then selling them in the marketplace. The Framers intended copyright itself to be an engine of free expression. By establishing a marketable right to use one's expression, copyright supplies the economic incentive to create and disseminate ideas." Boyle. "The First Amendment," cit.

la parola<sup>75</sup> perché toglie agli altri il diritto di usare e trasformare il segno, la parola, l'immagine creata o usata dal titolare del diritto,<sup>76</sup> perché può avere un forte effetto "congelante",<sup>77</sup> e perché può costituire una limitazione indiretta del diritto di parola impedendo al pubblico l'accesso al canale di comunicazione prescelto.<sup>78</sup> La violazione di copyright è spesso considerata un illecito oggettivo (*tort of strict liability*): invece dell'attacco contro il diretto interessato si attacca l'ISP per contributo alla violazione, o addirittura la *Network Solutions, Inc.* ("NSI")<sup>79</sup> per non avere cambiato il nome di un dominio che si asserisce contraffaccia un marchio. Elementi di libertà continuamente insidiati sono, oltre al "fair use",<sup>80</sup> la "prima vendita" e la trasformazione dei fatti in "commodities" per estendere l'ambito di protezione.<sup>81</sup>

Perché riesplodono le discussioni nel ciber spazio? Secondo Boyle, vi sono tre ragioni principali. La prima è che nel ciber spazio la proprietà intellettuale è più vicina all'utente di quanto sia mai stata prima. Le attività che destano preoccupazione—specialmente la copia—sono il cuore dell'ambiente della Rete. Copiare non è solo diventato facilissimo; è necessario per poter "vedere" un documento: la proprietà intellettuale è letteralmente "sulla schermo del computer". La seconda è che la categoria dei diritti di proprietà intellettuale si ingrandisce continuamente nel ciber spazio perché include non solo i diritti tradizionali ma

<sup>75</sup> Boyle cita l'esempio della San Francisco Arts & Athletics, Inc. ("SFAA") che si è vista precludere la possibilità di organizzare i "Gay Olympic Games" perché il termine "Olympic" è un marchio appartenente allo "United States Olympic Committee".

<sup>76</sup> V. riferimenti in Boyle, cit.

<sup>77</sup> "Like most legal regimes, intellectual property's restraints may run beyond the actual limits of the legal rights themselves, particularly where the threat of suit is used by powerful individuals and organizations against those without access to lawyers or the money to command their talents." *Id.*

<sup>78</sup> I precedenti giurisprudenziali sulle limitazioni costituzionali relative al Primo Emendamento della proprietà intellettuale sono pochi: v. per esempio *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985) ("Harper & Row"). Talvolta si tratta di statuizioni indirette, v. per esempio *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994).

<sup>79</sup> Agli inizi degli anni '90, il Congresso aveva dato incarico alla National Science Foundation ("NSF") di affidare la gestione dei nomi di dominio a una società privata. La scelta per gestire il centro per l'assegnazione di nuovi nomi di dominio cadde sulla NSI.

<sup>80</sup> V. le insidie del DMCA (*infra*).

<sup>81</sup> Sempre secondo Boyle, l'obiettivo dei titolari di copyright è "to move toward a pay-only-per-view universe, in which Internet's efficiencies are used to allow for the levying of microcharges on every use of information, rather than the cruder, but also looser system we have now, with its broad range of free, subsidized, borrowed, and second-hand sources. . . . One wonders though, what the price to the universe of speech would be. After all, information is hard to value before one has it, particularly when one's resources are limited and one's ability to experiment thereby constrained. Much of learning is serendipitous and unplanned, and the pursuit of apparently non-productive knowledge is both inherently pleasurable and practically useful. Does one really want to make it harder (and more expensive) for the poor child to learn that "aimless browsing" may be a very smart move indeed, or for the next auto-didact to pursue the meandering course of intellectual development that produces a new synthesis or a striking point of view?" Boyle. "The First Amendment," cit.; v. anche *id.*, "Cruel, Mean, or Lavish?" cit p. 2033.

anche le nuove tecnologie di controllo e sorveglianza, barriere digitali, numeri di riconoscimento universali, ecc. sostenuti dallo Stato; ciò che, a sua volta, aumenterà la tensione fra proprietà intellettuale, riservatezza e libertà di parola (come già dimostrato dal DMCA). Terzo, più ampia la Rete, maggiore la posta in gioco. Paradossalmente, proprio l'effetto della Rete di rendere applicabili vie alternative di incentivo all'innovazione è stato visto da Clinton, e dall'industria, come causa e ragione per ulteriormente espandere la sfera di protezione dei diritti di proprietà industriale.<sup>82</sup>

Negli Stati Uniti esiste un limite funzionale alla creazione e all'allargamento di diritti di proprietà intellettuale, e questo limite, spesso ignorato o dimenticato, è la *Copyright Clause* della Costituzione, che ammette tali diritti a condizione che essi promuovano il progresso della scienza e delle "arti utili". Tale clausola dispone (Art.1, Sect. 8): "Il Congresso ha autorità . . . di promuovere il progresso delle scienze e delle arti utili, assicurando per un limitato periodo di tempo agli autori e inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e le loro scoperte."<sup>83</sup> (Mie sottolineature). L'obiettivo primario del diritto d'autore—lo si legge direttamente nel testo della norma costituzionale—è quello di promuovere, attraverso l'incentivo materiale del monopolio temporaneo (e non assoluto), il "progresso della scienza e delle arti utili",<sup>84</sup> non quello di compensare il lavoro degli autori (questa è una conseguenza non necessaria dell'esclusiva).<sup>85</sup> Per ottenere questo risultato, la legge sul

<sup>82</sup> "The Clinton Administration's intellectual property policies have been astoundingly one-sided and poorly thought out. Though the Administration presents itself as cyber-savvy, these policies present the absolute antithesis of everything one should revere about the Internet, and indeed threaten to make the Internet's decentralized unanimous architecture seem like a bug rather than a feature. But I have to concede one point. When it comes to exposing the tensions between intellectual property and speech, the Clinton Administration's role may well prove to be pivotal—if entirely unintended." *Id.*

<sup>83</sup> The Congress shall have power . . . To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. In quale modo si promuove il progresso della scienza, si chiede James Boyle, dando protezione monopolistica a invenzioni che sono "blindingly obvious, not terribly novel and of dubious utility. . . . We only can under the Constitution hand over intellectual property rights to authors and inventors when it is necessary to encourage them to produce some new piece of innovative work." James Boyle. "Conservatives and Intellectual Property," discorso alla National Federalist Society Annual Meeting in Washington, DC, 1 Engage, aprile 2000, p. 83; <http://www.law.duke.edu/boylesite/Federalist.htm>. (Veramente, le "invenzioni" ovvie, non nuove, di dubbia utilità non dovrebbero essere protette in base alle leggi vigenti: e se lo fossero non sarebbero accettate dal mercato). Questo non stupisce chi conosce la natura umana; ma non si può non rilevare la contraddizione fra la sempre ripetuta affermazione da parte degli Stati Uniti dei principi di libertà, al loro interno e in tutto il mondo, e gli accomodamenti pragmatici cui quel grande Paese si acconcia quando l'essere conseguente lo trascinerrebbe in conflitti troppo costosi o di esito incerto, o quando sono in gioco grandi interessi economici.

<sup>84</sup> "The primary objective of copyright is not to reward the labor of authors, but to 'promote the Progress of Science and useful Arts.' To this end, copyright assures authors the right to their original expression, but encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work;" Harper & Row.

<sup>85</sup> V. Boyle. "Conservatives," cit. Diversa è l'impostazione italiana (ed europea: Direttiva 93/83/CEE): qui la protezione è eminentemente economica.

copyright assicura agli autori il riconoscimento della paternità e l'esclusiva temporanea dello sfruttamento economico delle loro espressioni originali; ma permette nel contempo ad altri di costruire liberamente sulle idee e le informazioni contenute in un'opera protetta.<sup>86</sup> Un diritto di proprietà intellettuale non dovrebbe essere concesso solo perché un autore o inventore ha investito significative risorse, o per migliorare i suoi redditi: il test dovrebbe essere quello di concedere la protezione quando è necessario incoraggiare gli autori e inventori a produrre innovazione.

In Gran Bretagna, Lord Ellenborough aveva enfatizzato, fin dagli inizi del 1800, la inerente tensione fra la necessità di proteggere materiale soggetto a copyright e simultaneamente permettere ad altri di eleborarvi sopra, dicendo: "mentre mi sento vincolato ad assicurare a ognuno il godimento del suo copyright, non bisogna mettere le manette alla scienza."<sup>87</sup> Alcuni anni dopo, Thomas Jefferson scrisse: "Se la natura ha fatto una cosa meno suscettibile che altre di essere l'oggetto di proprietà esclusiva, questa è l'azione del potere del pensiero chiamato idea, che un individuo può possedere in esclusiva per tutto il tempo che la tiene per sé; ma nel momento in cui la divulga, essa si forza la via nel possesso di tutti, e chi la riceve non può spossessarsene."<sup>88</sup>

Si sta riproducendo, riguardo alla sfera di Internet, il dibattito che nell'800 e nella prima metà del secolo scorso vide fra di loro opposti i critici della proprietà intellettuale (che sottolineavano gli inconvenienti e i difetti inerenti al carattere monopolistico dei suoi istituti) e chi sosteneva che il sistema di protezione attraverso diritti esclusivi fosse, tutto considerato,

<sup>86</sup> In base alla Costituzione americana, il diritto può essere concesso solo per un tempo limitato (la durata di 70 anni dopo la morte dell'autore non pare proprio compatibile con il dettato della legge fondamentale americana; quale innovazione può ancora portare un autore morto da così lungo tempo?); v. Boyle, "Conservatives," cit. L'autore conclude: "Any time an industry which has a price-to-earnings ratio greater than the legal drinking age comes before Congress and says we need you to expand our legal monopoly to protect us from the horrible threats we face, then I think there should be skepticism. When their price-to-earnings ratio is greater than the retirement age, I think they should simply be laughed out of town, and that is the situation now."

<sup>87</sup> Carey v. Kearsley, 170 Eng. Rep. 679, 681 (K.B. 1803) ("While I shall think myself bound to secure every man in the enjoyment of his copy-right, one must not put manacles upon science"). (Uno dei punti positivi della proprietà intellettuale è appunto che incoraggia l'inventore a rendere al più presto pubblico, e non nascondere, la sua opera).

<sup>88</sup> Thomas Jefferson, lettera a Isaac McPherson del 13 agosto 1813: "It has been pretended by some . . . that inventors have a natural and exclusive right to their inventions . . . while it is a moot question whether the origin of any kind of property is derived from nature at all, it would be singular to admit a natural and even an hereditary right to inventors. . . . It would be curious then, if an idea, the fugitive fermentation of an individual brain, could, of natural right, be claimed in exclusive and stable property. If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it."

il sistema più efficiente ed economico per la società di fornire incentivi alla creazione e applicazione delle opere dell'ingegno; incentivi che si basano bensì su un monopolio (di durata però limitata, e che impone al beneficiario la immediata rivelazione al pubblico dell'oggetto della protezione), che incoraggia tanto la creazione che la pronta applicazione dei suoi risultati, e rimette alla diligenza e alla sagacia del titolare e soprattutto alla risposta del mercato—e non, ad esempio, a un sistema di premi che sarebbe inesorabilmente male amministrato da burocrati)—l'ottenimento di una ricompensa economica.<sup>89</sup>

Negli ultimi decenni, la tesi secondo la quale il sistema della proprietà intellettuale è il più ingegnoso ed efficace compromesso mai escogitato fra le varie esigenze ha prevalso fra gli studiosi e nell'opinione pubblica; e abbiamo assistito a un rifiorire pressoché incontrastato degli istituti in questione a livello legislativo e giurisprudenziale. Si può affermare che ciò ha senz'altro dato un sensibile contributo al grande progresso economico degli ultimi decenni (che non si tratti di un "post hoc ergo propter hoc" è dimostrato dalla enorme differenza fra le "performances" scientifiche, tecnologiche e industriali del gruppo dei Paesi guida dell'Occidente—in cui includo il Giappone—dove il sistema della proprietà intellettuale è radicato ed efficiente, e quella dei Paesi dove, come nell'ex-Unione Sovietica e in Cina, tale sistema è stato trascurato, e dove nessuno dei fondamentali progressi dell'ultimo cinquantennio—almeno sul piano scientifico-tecnico—è stato nello stesso periodo realizzato.

La ripresa (e i toni accesi) della controversia fra "liberisti" e "favorevoli alla protezione della proprietà intellettuale" al livello del "brave new world" di Internet è probabilmente fuori luogo. Internet è qualcosa di nuovo e ancor lontano dall'essere ben compreso in tutte le sue implicazioni e prospettive: ma non diverso, nella sua essenza, dal punto di vista economico-industriale, dal mondo "reale" che ci circonda. Non sembra ci siano ragioni "filosofiche" perché anche in Internet non si debbano applicare, con i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti, ma in sostanza con la sua positività complessiva, il sistema della proprietà intellettuale. Si tratta comunque di un problema che esige ulteriore e approfondita riflessione: la specificità del grande "mercato" Internet richiede o no adattamenti, più o meno rivoluzionari, nell'applicazione della proprietà intellettuale? A me sembra, sul piano concettuale, di no: ma certo anche in questo campo occorre effettuare calcoli di costo/beneficio. E se fra i costi

<sup>89</sup> Anche se viene spesso ripetuto—anche dal S.D.N.Y. nella causa DeCSS—l'ottenimento della ricompensa economica non è lo scopo della Copyright Clause (il suo scopo è promuovere il progresso della scienza).

dell'estensione dogmatica e generale degli istituti della proprietà intellettuale e Internet vi fosse la necessità di una loro applicazione inflessibile e necessariamente quasi poliziesca, penso sarebbe il caso di pensare non una, ma molte volte: tenendo presente che esiste una differenza gerarchica fra gli interessi tutelati. La Costituzione americana impone infatti la difesa della libertà di parola come un precetto assoluto (è vietato al Congresso di fare leggi che limitino la libertà di parola), mentre l'incoraggiamento del progresso scientifico, letterario e artistico è una facoltà (il Congresso ha autorità di promuovere il progresso delle scienze e delle arti utili attraverso la concessione di una esclusiva temporanea—il solo mezzo permesso dalla legge) lasciata alla discrezionalità del Congresso nei limiti dello scopo e del mezzo previsti, e naturalmente subordinata al precetto della libertà di espressione.<sup>90</sup>

Quale è il danno (aggiuntivo) causato all'industria della proprietà intellettuale dall'asserita "pirateria" in Internet?<sup>91</sup> Probabilmente il danno è minimo (e si può sostenere che è forse nullo, o addirittura produce un vantaggio, considerato su un ampio fronte): coloro che originariamente erano "contemplati" come acquirenti continuano ad acquistare CD, DVD, film su videocassette, perché è più comodo che copiarli dalla televisione o da Internet; mentre quelli che non erano "contemplati" come clienti (in linea di massima, i poveri che non hanno mai potuto permetterselo) continuano a non acquistare i prodotti (e a copiarli come hanno sempre fatto). Le case discografiche e cinematografiche ne parlano in termini apocalittici,<sup>92</sup> forse perché ancora sperano di cambiare la situazione, per loro da sempre insoddisfacente, dei giovani e dei più poveri che continuano a "evadere il tributo" facendo quell'uso noncommerciale che non è mai stato loro vietato e tanto meno dovrebbe esserlo nell'ambito del ciberspazio.<sup>93</sup> Comunque, il danno all'industria non è in proporzione col danno enorme che le azioni che l'industria stessa, se avessero pieno successo,

comporterebbero alla causa della libertà d'espressione. Su questo campo si confrontano non tanto gli autori (e inventori) e i "pirati", ma piuttosto i monopolisti motivati solo dal profitto e gli entusiastici ammiratori, ai quali spesso si alleano gli stessi autori. Perché si dovrebbero proteggere i grandi distributori, quando una distribuzione socialmente più giusta, economica, capillare ed efficiente può essere ottenuta con Internet? Perché costringere all'acquisto di un CD quando il consumatore è interessato, esclusivamente per suo uso privato, solo a una canzone particolare contenuta nel CD? Perché far pagare \$20 per il CD quando la canzone che si vuole avere e ascoltare ne vale solo \$1 (che i più sarebbero disposti a pagare; e andrebbe tutto a favore degli artisti)? La "guerra" si svolge su un fronte sottile. L'industria solleva l'indignazione perché i "pirati" non pagano i sacrosanti diritti agli autori delle opere. Sarebbe facilissimo introdurre un sistema che tenga conto della giusta ricompensa degli artisti (gran parte dei "pirati" farebbero i sacrifici richiesti per aderirvi) e ridurre drasticamente i costi e prezzi in eccesso.<sup>94</sup>

Le incrostazioni sono talmente forti che sarà arduo superarle. Forse sarà la natura stessa di Internet—questo caos incontrollabile, imprevedibile, imperscrutabile e non pianificabile—che neutralizzerà il monopolio.<sup>95</sup> L'industria è monopolistica non solo perché ogni diritto esclusivo è, in sostanza, un monopolio, ma anche perché essa si avventura in pratiche chiaramente vietate dalle leggi antitrust, come per esempio quando applica ai suoi prodotti sistemi di crittazione che ne permettono la lettura solo su apparecchi di un determinato fornitore, avendo ottenuto leggi che vietano la decrittazione per rendere possibile di leggere i prodotti anche su apparecchi fabbricati da altri.<sup>96</sup>

È difficile conciliare la solenne e alta difesa della libertà di espressione da parte della Corte Suprema in *Reno v. ACLU*, con la energica e un po' brutale negazione della stessa

<sup>90</sup> Agli inizi di maggio 2001 si è tenuto a Stresa un convegno sul diritto del ciberspazio. V. la relazione del prof. Guido Rossi: "I nuovi diritti del cyberspazio," in "Corriere della Sera" del 4 maggio 2001, p. 35. (Rossi esprime fra l'altro preoccupazione per la minaccia che Internet può costituire per la efficace tutela della proprietà intellettuale, considerata come strumento essenziale per favorire gli investimenti nella ricerca; e pone penetranti domande sull'applicabilità nel ciberspazio del principale temperamento ai diritti monopolistici prevista dagli istituti della proprietà intellettuale, che è costituito dalla legislazione antitrust).

<sup>91</sup> A sentire l'industria, i danni sarebbero enormi. Essa sostiene addirittura che se i diritti di copyright non vengono rafforzati, Internet soccomberà. ("*[U]nless the framework for legitimate commerce is preserved and adequate protection for copyrighted works is ensured, the [Internet] will not reach its full potential as a true, global marketplace.*") Information Infrastructure Task Force, Intellectual Property and the National Information Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual Property Rights 16 (1995), citato da Jackson, cit. p. 2, nota 5.

<sup>92</sup> "The video recorder was seen by Hollywood as a terrible thing—like the Internet—a new copying technology that would eat the heart out of Hollywood." Boyle. "Conservatives," cit.

<sup>93</sup> E vogliono far loro pagare il tributo anche sulle opere da tempo non più soggette a protezione.

<sup>94</sup> Se l'autore avesse diritto di ricevere \$1, è giusto che tale somma gli venga pagata quando la sua opera è tratta direttamente da Internet, ma non dovrebbe essere necessario che si debba acquistare l'intero CD (da \$15 o \$20) contenente una dozzina di canzoni che non interessano. (Naturalmente, è ancora meno giustificato dover pagare \$20 per un CD che contiene anche opere non più protette, o autorizzate dagli autori per libera copia). (Comunque, le norme antitrust proibiscono negli Stati Uniti al titolare di un brevetto di imporre all'acquirente del prodotto brevettato di comprare insieme a questo anche oggetti liberi da brevetto).

<sup>95</sup> I difensori della proprietà intellettuale sostengono che questa non è un monopolio bensì un diritto reale (di proprietà). È una posizione ormai insostenibile (che è stata ampiamente discussa ma anche superata in Europa) data la irriducibilità dell'idea inventiva o letteraria/artistica all'oggetto ordinario del diritto di proprietà. Il titolare del brevetto o del diritto d'autore non è "proprietario" dell'idea inventiva o dell'opera da lui creata, la quale è disponibile a tutti, non appena essa è stata rivelata, ma è solo il titolare di un diritto temporaneo di escludere qualunque altro soggetto dalla possibilità di sfruttare economicamente ciò che gli è riconosciuto dall'ordinamento statale come diritto di brevetto o d'autore. V. discussione in Boyle. "Cruel, Mean, or Lavish?" cit. p. 2017, e nota 20.

<sup>96</sup> I DVD, per esempio, di cui parlerò al sottotitolo "C".

libertà in Napster.

#### A. Home time-shifting

I detentori di copyright (che si identificano ormai per lo più con i grandi produttori/distributori) da molto tempo tentano di controllare i dispositivi che permettono l'esecuzione delle opere da loro controllate. Quando negli anni '70 la Sony Corporation introdusse sul mercato americano i videoregistratori "Betamax", la Universal City Studios—proprietaria di programmi trasmessi dalla televisione—citò la Sony in giudizio sostenendo che gli apparecchi da questa venduti sarebbero stati utilizzati da una parte del pubblico per registrare programmi coperti da copyright; sia gli acquirenti dei videoregistratori che la Sony avrebbero quindi violato i diritti d'autore della Universal City Studios. Questa, senza chiedere alcun compenso agli utenti dei registratori Betamax—che avrebbero "illegittimamente" copiato i programmi—invocò la "responsabilità vicaria" della Sony,<sup>97</sup> chiese ad essa il risarcimento dei danni (incluso il rendiconto equitativo dei profitti) e sollecitò un provvedimento d'urgenza per bloccare la "contraffazione" da parte della Sony.<sup>98</sup> Il tribunale di merito respinse la richiesta della Universal City Studios; la corte d'appello del nono circuito federale (che ha sede in California) la accolse; la Corte Suprema respinse definitivamente.<sup>99</sup>

La Corte Suprema, ricordando che il giudice di merito aveva preso atto che i programmi televisivi della Universal City non erano mai stati tanto redditizi come nelle settimane precedenti il dibattito (1979) e che ciò poteva essere attribuito almeno in parte all'aumentato numero di ascoltatori causato dalla diffusione degli apparecchi Betamax, notò, soppesando gli equilibri della "regola equitativa di ragionevolezza,"<sup>100</sup> che il cosiddetto "home time-shifting" era un "fair use" e quindi impedirlo sarebbe stato costituzionalmente illegittimo. "Si cercherebbe invano nel Copyright Act per qualche indizio che i rappresentanti eletti di milioni di persone le quali guardano la televisione ogni giorno abbiano reso illegittimo di copiare un programma per vederlo a casa più tardi, o imposto un rigido divieto

<sup>97</sup> "Contributory infringement and vicarious liability".

<sup>98</sup> Un ammontare spropositato di risorse pubbliche e private venne consumato per questa causa. Il processo si trascinò per oltre cinque anni, e giunse fortunatamente alla Corte Suprema. Le comparse "amicus curiae" al livello di Supreme Court furono numerosissime (ne conto almeno 24).

<sup>99</sup> Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp., 480 F. Supp. 429 (C.D. Cal. 1979); 659 F.2d 963 (9<sup>th</sup> Cir. 1981); Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).

<sup>100</sup> "Equitable rule of reason."

di vendere macchine che rendono possibile far simili copie.<sup>101</sup>

Nell'aprile del 2000, il prof. James Boyle, richiamando questa vicenda giudiziaria, scrisse: "Hollywood ha cercato prima di convincere il Congresso a imporre una tassa sui videoregistratori "VCR" e sui Betamax della Sony;<sup>102</sup> poi ha tentato la sorte in tribunale. Per sua fortuna, perse su entrambi i fronti. Dico per sua fortuna, perché oggi Hollywood trae oltre il 50% dei suoi utili dal noleggio di videocassette."<sup>103</sup>

#### B. Molto rumore per (quasi) nulla

L'attacco da parte delle case di produzione musicali a Napster ha avuto grande risonanza ed è stato percepito dalla maggioranza degli utilizzatori di Internet come un ingiustificato tentativo di imbrigliare la libertà di espressione nell'ambito di Internet. Per le case discografiche, invece, gli utilizzatori di Napster sono nient'altro che ladri. Finora—siamo alla sentenza di appello—i tribunali hanno favorito l'industria discografica dando pieno riconoscimento alla proprietà intellettuale attraverso una ampia, e sotto vari aspetti, dubbia interpretazione della "Copyright Clause" della Costituzione.

Il 5 marzo 2001 su richiesta della Recording Industry Association of America ("RIAA") un giudice del distretto settentrionale della California ordinò a Napster di bloccare lo scambio libero di musica coperta da copyright.<sup>104</sup> In un'udienza parlamentare che seguì poco dopo, i leggendari cantanti Don Henley e Alanis Morissette chiesero che si concedesse maggiore libertà in Internet per rafforzare i legami fra artisti e i loro ammiratori piuttosto che riempire le casse dei giganti produttori di dischi. Henley (uno degli "Eagles, negli anni '70) affermò che la RIAA non rappresentava gli interessi degli artisti in questa disputa con Napster, e aggiunse che "cause civili non dovrebbero essere impiegate per distruggere un

<sup>101</sup> "The direction of Art. 1 [of the Constitution] is that Congress shall have the power to promote the progress of science and the useful arts. When, as here, the Constitution is permissive, the sign of how far Congress has chosen to go can come only from Congress," DeepSouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 530 (1972). Lo Corte disse: "One may search the Copyright Act in vain for any sign that the elected representatives of the millions of people who watch television every day made it unlawful to copy a program for later viewing at home, or have a flat prohibition against the sale of machines that make such copying possible."

<sup>102</sup> Sul tipo della "Lehrkassettenabgabe" tedesca.

<sup>103</sup> "Hollywood attempted first of all to lobby Congress to have VCRs and Sony Betamax taxed, then they tried to use the courts. Luckily for them, they lost both times. I say luckily because of course Hollywood derives more than 50 percent of its revenues from the rental of videotapes;" Boyle. "Conservatives," cit.

<sup>104</sup> V. A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896 (N.D. Cal. 2000); February 12, 2001 (9<sup>th</sup> Cir. 2001). La sentenza è stata tradotta e pubblicata a cura di Paolo Cerina e Francesco Todaro. "Il caso Napster e la musica on-line: cronaca della condanna annunciata di una rivoluzione tecnologica," 9 Il Diritto industriale 26-48 (2001) (v. commento di Paolo Cerina, id. pp. 48-59).

sistema di distribuzione funzionale e indipendente. La soluzione è nel mercato, non nelle aule dei tribunali". Anche la Morrisette attaccò la RIAA sollevando il problema della progressiva divisione fra artisti e RIAA, specialmente nell'era digitale. Infatti, disse la cantante, per la maggior parte degli artisti questa cosiddetta pirateria si risolve a loro favore perché fa aumentare enormemente l'interesse all'acquisto di biglietti per assistere agli spettacoli e la vendita di articoli relativi alla musica oggetto dello scambio. I tribunali non hanno compreso (o voluto comprendere) che Internet sta riportando la bilancia dell'interesse, anche economico, verso gli artisti stessi, limitando o eliminando il potere monopolistico dei produttori/distributori.<sup>105</sup>

Nel 1987 era stato ideato un metodo per archiviare registrazioni audio in formato digitale (MPEG-3, poi abbreviato in "MP3"). I file MP3 sono creati da un software (detto "ripping") che permette di copiare un CD audio direttamente sul disco fisso di un computer comprimendo l'informazione audio del CD nel formato MP3 (il quale permette la rapida trasmissione dei file per via elettronica). Shawn Fanning ideò, e Napster introdusse, il *peer-to-peer file sharing* in base al quale i file MP3 archiviati su computer individuali possono essere (i) cercati, (ii) resi disponibili, e (iii) trasferiti in copie perfette ad altri utilizzatori di Napster, via Internet. Per fare ciò, serve il software Napster MusicShare e la rete (e relativo software) dei server Napster, messi a disposizione gratuitamente sul sito Internet di Napster, la quale fornisce anche il supporto tecnico per allestire l'indice e per la ricerca dei file MP3, nonché un elenco che permette agli artisti che partecipano al MusicShare di fornire informazioni sulla loro musica.<sup>106</sup>

Il tribunale concluse che la maggior parte degli utilizzatori di Napster copiavano ("in su e in giù") musica soggetta a copyright e quindi violavano i diritti esclusivi degli attori in base alla legge 17 U.S.C. § 106. Napster si difese invocando la teoria del "fair use",<sup>107</sup> nel caso specifico "sampling" (copie temporanee prima dell'acquisto), "space shifting" (copia di registrazioni già possedute in versione audio) e "permissive distribution" (copia con il permesso dell'autore). Sia il tribunale distrettuale che la corte d'appello federale di San Francisco (qui di seguito "i tribunali") ritennero che la teoria del "fair use" non fosse applicabile al caso; e stabilirono che Napster fosse responsabile di "contributory copyright infringement" perché sapeva o aveva ragione di sapere della violazione diretta da parte dei

<sup>105</sup> Internet ha la capacità di condurre a una pervasiva "disintermediazione".

<sup>106</sup> Il tribunale ritenne che l'87% dei file disponibili su Napster fossero soggetti a copyright e che oltre il 70% potrebbero essere di proprietà o amministrati dalla RIAA.

<sup>107</sup> §107: "The fair use of a copyrighted work . . . is not an infringement of copyright."

suoi utilizzatori, e perché aveva sostanzialmente contribuito all'attività violativa. I tribunali analizzarono anche la responsabilità "vicaria" di Napster per violazione di copyright (una forma di "respondeat superior") e conclusero che Napster traeva beneficio finanziario, e che, pur avendo essa il diritto e la capacità di esercitare la supervisione sui suoi utenti, non lo aveva fatto.<sup>108</sup> Napster sostenne inoltre di non essere responsabile anche per effetto di due leggi speciali, l'Audio Home Recording Act del 1992<sup>109</sup> che specificamente permette di fare copie non commerciali, e il Digital Millennium Copyright Act del 1998<sup>110</sup> che contiene una norma che esclude la responsabilità degli operatori Internet (ISP). I tribunali ritennero che l'uso da parte degli utilizzatori Napster non era "noncommerciale" e, sulla eccezione relativa al DMCA, il tribunale la esclude mentre la corte d'appello riservò questo punto al giudice di rinvio. Napster avanzò anche le difese relative all'abbandono del diritto ("waiver"), licenza implicita e abuso di copyright. Sul primo punto, Napster sostenne che le case discografiche avevano esse stesse fornito ai loro clienti la tecnologia per copiare e distribuire i file MP3 su Internet e avevano quindi rinunciato al diritto esclusivo alla creazione e distribuzione di tali file. Questa asserzione irritò a tal punto il tribunale che esso rispose, stizzito: "Non siamo convinti che le case discografiche abbiano creato il mostro che ora sta divorando i loro diritti di proprietà intellettuale"; secondo il tribunale, il fatto che gli attori avessero messo i loro clienti in grado di scaricare musica tramite Internet era nel loro pieno diritto. I tribunali tagliarono corto con la "licenza implicita". Quanto all'abuso del copyright, la teoria legale sottostante è che la legge vieta di trarre vantaggio da diritti esclusivi o monopoli limitati che non siano stati concessi dall'autorità competente. Napster sostenne che la distribuzione online non rientra nel monopolio del copyright, e che vi sarebbe stata collusione fra gli attori per usare i loro copyright al fine di estendere il controllo alla distribuzione online. I tribunali ritennero questa difesa infondata.

Per evitare che Napster potesse risollevarsi in sede di rinvio l'eccezione di violazione del 1° Emendamento, la corte d'appello sentenziò che la violazione della libertà di parola sancita dalla Costituzione spettava solo a chi era privato del "fair use" ma non a Napster e

<sup>108</sup> Per evitare questa responsabilità occorre esercitare al massimo i diritti riservati di controllo, dissero i tribunali.

<sup>109</sup> 17 U.S.C. § 108: No action may be brought . . . alleging infringement of copyright . . . based on the noncommercial use by a consumer of such a device or medium for making digital musical recordings or analog musical recordings."

<sup>110</sup> 17 U.S.C. § 512.

ai suoi utenti che non erano "fair users".<sup>111</sup>

Infine, Napster asserì che il tribunale avrebbe dovuto imporre una struttura di pagamenti obbligatori di royalties invece di concedere l'ingiunzione in quanto quest'ultima avrebbe causato grave danno pubblico. La corte d'appello enfaticamente concluse su questo punto: "Imporre una struttura di pagamento di royalties obbligatorie avrebbe dato a Napster una facile via di uscita. Imponendo simili royalties, Napster eviterebbe qualsiasi penale per ogni futura violazione di un'ingiunzione, i danni per violazione di copyright e le potenziali sanzioni penali per violazione continuata. La struttura di pagamento di royalties concederebbe a Napster il lusso di scegliere se continuare e pagare le royalties o chiudere. Dall'altro lato invece, le parti cui è stato inferto il danno sarebbero costrette a intrattenere relazioni commerciali con una società che trae profitti dall'uso scorretto della proprietà intellettuale altrui. Gli attori perderebbero il potere di controllare la loro proprietà intellettuale: non potrebbero prendere la decisione industriale di non concedere licenza a Napster, e in caso decidessero di intrattenere relazioni d'affari con Napster, il sistema di royalties obbligatorie sottrarrebbe ai titolari dei diritti d'autore la facoltà di negoziare i termini di un qualsiasi accordo futuro."<sup>112</sup> Il provvedimento ingiuntivo emesso dal tribunale distrettuale, che vietava alla Napster di favorire o attivarsi per rendere possibile ad altri di copiare, scaricare, trasmettere o distribuire, senza espressa autorizzazione dei titolari del copyright, composizioni musicali e incisioni di suoni coperte dal diritto di autore, venne confermato dalla corte d'appello.

Qual'è la vera storia di Napster? In linea di massima, si tratta di un gioco per i giovani, in gran parte quelli che non sono comunque "contemplati"<sup>113</sup> fra i potenziali acquirenti di CD confezionati. Le copie che essi fanno, da sempre, con tutti i mezzi possibili (dagli originali o da altre copie) sono infinite, con o senza Napster. L'unica novità di Napster

<sup>111</sup> Il tribunale non affrontò la questione costituzionale di come la preoccupazione (esclusiva) delle case discografiche di vendere più CD si giustificava alla luce della condizione prima della proprietà intellettuale, che è la "promozione del progresso scientifico".

<sup>112</sup> V. la sentenza della corte federale d'appello (nono circuito), *A&M Records, Inc, et al. v. Napster, Inc.*, No. 00-16401, depositata il 12 febbraio 2001.

<sup>113</sup> È lo stesso ragionamento basato su interessi sostanzialmente economici di privati cittadini, sempre nel campo della proprietà intellettuale, nel caso certo opinabile, ma significativo della progressiva eliminazione, su impulso americano, delle "licenze obbligatorie" una volta applicabili dai singoli Stati, e da ultimo proposte in Sudafrica da Nelson Mandela, per poter fabbricare localmente e vendere a prezzi abbordabili medicinali contro l'AIDS. I più poveri dell'Africa, malati di AIDS, non sono in grado di pagare centinaia di dollari per una confezione di farmaco. Essi non sono mai stati parte delle "previsioni di utili" perché non erano contemplati fra i possibili acquirenti. Quindi, perché non riservare loro una parte della produzione, a "prezzo di costo"? V. "Corriere della Sera" del 19 aprile 2001; v. anche Palmieri. *L'uomo di fronte alle crisi*, cit. Cap. VII. M, nota 783; v. anche Boyle. "Cruel, Mean, or Lavish?" cit. p. 2039, nota 51.

è quella di passare dalla copia tradizionale a quella via Internet (di qualità indubbiamente superiore). Farlo richiede ingegno, pazienza, tempo, resistenza alle frustrazioni; è difficile individuare nell'archivio il pezzo che si desidera, talvolta il nome non è quello corretto, altre volte in quello che si crede sia il pezzo cercato si annida un messaggio minatorio delle case discografiche (per non parlare dei virus che possono distruggere la memoria centrale del computer ricevente);<sup>114</sup> talvolta—come capita anche in altre applicazioni—il server si incanta prima che la registrazione sia completa, e occorre ricominciare di nuovo, e il prodotto finale non è certo paragonabile a quello che si riceve comprando la confezione in negozio.

La sentenza della corte d'appello ha praticamente condannato a morte Napster. Tutta la gioventù è delusa, non ne vede la ragione.<sup>115</sup> Visto l'esiguo danno effettivo che alla fine dei conti ne derivava ai produttori/distributori, lo scambio di musica su Napster, lungi dall'essere un "furto", si risolveva veramente in poco più che un gioco.<sup>116</sup> Le stesse case discografiche hanno descritto il danno subito (e il tribunale lo ha confermato) come costituito essenzialmente dalla "riduzione delle vendite di CD audio fra gli studenti di college" (oltre alla erezione di barriere all'entrata nel mercato da parte delle società discografiche nel campo della copiatura digitale di musica). Il danno per le case discografiche era minimo: esse hanno "perso" clienti che comunque non avrebbero avuto. Il danno agli utilizzatori è molto grande: si è tolto ai giovani—come di consueto molto di più ai meno abbienti (quelli che non hanno i mezzi per pagare \$20 per CD)—il piacere (relativamente innocuo e insperatamente acquisito con "Napster") di avere accesso libero (anche se attraverso un procedimento faticoso) alla musica, di buona qualità, che desiderano sentire. Essi

<sup>114</sup> Scrivono Mike Eskenazi & David E. Thigpen. "Napster the Revolution," <http://www.cnn.com/ALLPOLITICS/time/2000/10/02/revolution.html>: "For one thing, it's a lot easier and more convenient to walk into a music store and buy a CD than it is to go on the Internet and master the technology of MP3 file exchange. Napster may be relatively easy to use, but the process of finding music on another person's computer, figuring out what it is, downloading the compressed file and turning it into playable music takes more patience than many think it's worth. Even when you think you've mastered the tricks of trading peer to peer, there are all sorts of hidden pitfalls. Files can take forever to download. Servers can crash or go offline before you finish. Files advertised as containing one song may hold another. Or they may contain a so-called cuckoo-egg—a gotcha message posted by anti-Napster activists. . . . [You may get] a version implanted with a 'Trojan horse': a spoken message from the band telling fans to buy the song instead. Worse still, P2P files may harbor a file-eating computer virus."

<sup>115</sup> V. fra i numerosi resoconti, <http://www.cnn.com/LAW/trials.and.cases/>; <http://www.cnn.com/2000/SHOWBIZ/Music/10/02/napster/index.html>; [http://www.eff.org/Intellectual\\_property/P2P/Napster](http://www.eff.org/Intellectual_property/P2P/Napster); "Time Magazine" del 2 ottobre 2000.

<sup>116</sup> Il gioco e il divertimento, dopo tutto, fanno parte essenziale, nonché utile e spesso educativa, della vita dell'uomo. Non era necessario trasformare la vicenda Napster in una "guerra di religione", tanto più che finirà con i produttori/distributori che si approprieranno la bella idea di Shawn Fanning—senza pagargli i diritti d'autore, immagino.

ritorneranno comunque a copiarla, come hanno sempre fatto. Nessuno li fermerà. E non acquisteranno i CD.

Intanto, un giovane imprenditore canadese, Matt Goyer, ha annunciato che intende organizzare un sito "offshore" (sulla Sealand, una base militare abbandonata nel Mare del nord) che permetterà agli utenti di Napster di continuare lo scambio libero di musica, senza restrizioni. Questo sito non potrà essere toccato dal governo e dai tribunali degli Stati Uniti d'America.

Le cause Napster sono state dispendiose. La sola fase di appello ha visto impegnati una trentina di avvocati degli studi più prestigiosi (e costosi) e una ventina di professori, e sono state depositate 18 comparse "amicus curiae". Il risultato? In un modo o nell'altro, lo scambio di archivi musicali "peer-to-peer" continua; è inarrestabile; dilagherà; si espanderà dalla musica a qualsiasi altro campo della proprietà intellettuale. Anche se oggi è poco pratico scambiare certi file—quelli audio e video, per esempio, perché sono voluminosi e ricchi di dati—basta che aumenti significativamente la larghezza di banda (ciò che sta già avvenendo) e il problema sarà risolto. La "napsterizzazione" diventerà un metodo usuale per lo scambio di file, lo useranno sia i "pirati" sia le grandi case cinematografiche, discografiche, e gli editori di libri, probabilmente contro un modico abbonamento mensile, fisso e indipendente dalla quantità dell'uso. I giovani continueranno a esercitare il loro ingegno, che permette loro di superare ogni codice o barriera. Le imprese dell'intrattenimento continueranno a sostenere che "coloro che creano arte devono essere pagati"<sup>117</sup> altrimenti non ci sarà più arte da godere". L'industria che oggi combatte la napsterizzazione sarà la stessa che ne trarrà, in futuro, i maggiori profitti (come fu il caso con "Betamax"). Le case cinematografiche e discografiche sicuramente sanno che non esiste "protezione" assoluta: se un disco è crittato, prima o poi lo si deve decrittare per eseguirlo, e in quel momento può essere copiato. Anche se la musica digitale potesse essere resa sicura al 100%, appena essa viene distribuita su CD può essere copiata ("ripped") su un computer. Alla fine, anche l'industria della proprietà intellettuale si dovrà rendere conto che non riuscirà mai a esercitare un pieno controllo su Internet.

<sup>117</sup> Nessuno dovrebbe negarlo; ma non è questa la loro preoccupazione. V., fra gli innumeri esempi, l'ultimo, riportato dall'"Economist" del 12 maggio 2001 a pp. 70-71 sotto il titolo "Journal Wars". Gli scienziati contribuiscono gratuitamente i loro articoli alle riviste scientifiche per acquistare notorietà e avere il "peer review". Le riviste vendono gli abbonamenti a prezzi altissimi—anche \$17.500 all'anno. Gli autori chiedono che i loro articoli siano diffusi anche attraverso Internet, ma le riviste si guardano bene dal farlo in quanto ciò ridurrebbe fortemente i loro profitti.

### C. DeCSS

L'industria che si base sul copyright era allarmata perché qualunque dispositivo di protezione essa escogiti, c'è subito chi lo neutralizza. A corto di idee, essa ricorse al Congresso chiedendo leggi che comminassero la prigione a chi inventa, distribuisce, utilizza dispositivi capaci di eludere i sistemi di protezione messi in atto dall'industria stessa. La lobby del copyright è molto influente, in America. Nell'ottobre del 1998, il Congresso emanò il "Digital Millennium Copyright Act" ("DMCA")<sup>118</sup> che vieta appunto la produzione, la distribuzione e l'uso di tecnologie, prodotti e servizi idonei a eludere le misure o i dispositivi tecnologici che controllano l'accesso e la riproduzione di opere protette dal diritto d'autore, e l'integrità dei relativi sistemi di gestione.

<sup>118</sup> 17 U.S.C. §§ 1201-4; 512. § 1201. "No person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title." Eccezioni: (f) Reverse engineering.- (1) . . . [A] person who has lawfully obtained the right to use a copy of a computer program may circumvent a technological measure that effectively controls access to a particular portion of that program for the sole purpose of identifying and analyzing those elements of the program that are necessary to achieve interoperability of an independently created computer program with other programs, and that have not previously been readily available to the person engaged in the circumvention, to the extent that such acts of identification and analysis do not constitute infringement under this title." (g) Encryption Research. . . . [I]t is not a violation of that subsection [(a)(1)(A)] for a person to circumvent a technological measure as applied to a copy, phonorecord, performance, or display of a published work in the course of an act of good faith encryption research." § 1201. "No person shall knowingly and with the intent to induce, enable, facilitate, or conceal infringement- (1) provide copyright information that is false, or (2) distribute or import for distribution copyright management information that is false. [And n]o person shall, without the authority of the copyright owner or the law, (1) intentionally remove or alter any copyright management information . . ." ecc. Le sanzioni di tipo civile sono i danni attualmente sofferti o quelli di legge rispettivamente, per violazioni dei §§ 1201 e 1202, fino a \$2.500 e \$25.000 per ogni infrazione, e le sanzioni penali sono rispettivamente fino a \$500.000 e \$1.000.000 o fino a 5 e 10 anni di reclusione (o entrambe): §§1203, 1204. Il titolo I della legge spiega che il DMCA modifica la legge americana del copyright per adeguarla al World Intellectual Property Organization ("WIPO") Copyright Treaty e il WIPO Performances and Phonograms Treaty, adottati nel 1996. Due delle più importanti disposizioni dei trattati WIPO richiedevano originariamente che le parti introducessero rimedi legali contro l'elusione dei dispositivi tecnologici di protezione, ma sia il Rapporto del Senato che le testimonianze in aula confermano che il divieto di dispositivi elusivi non era richiesto dal trattato WIPO; anzi, i compilatori del trattato ripudiarono tale condizione. ("The treaty also originally contained language that banned circumvention devices. Again, controversy resulted in a milder declaration that member countries 'shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty.' The end result is that the treaty shifted the debate over technological circumvention measures . . . back to the national level, where each nation will determine how to best conform with the treaty." Hearing on H.R. 2281 and H.R. 2280 Before the House Subcommittee on Courts and Intellectual Property, 105<sup>th</sup> Congress 62 (1997) (congressional testimony of Ass't Sec. of Commerce and Commissioner of Patents and Trademarks Bruce A. Lehman). V. Pamela Samuelson. "Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anti-Circumvention Regulations Need to Be Revised." <http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/Samuelson/>; v. anche [http://www.eff.org/IP/Video/MPAA\\_DVD\\_Cases](http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_Cases). V. il Communications Assistance to Law Enforcement Act (CALEA) relativo alla sorveglianza telefonica, in <http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/CALEA/2000/>.

Il divieto dei dispositivi per l'elusione ("antidevice provisions") diede prontamente luogo a una controversia legale nella quale si confrontarono da un lato la potenza oligopolistica dell'industria dell'intrattenimento—gli "studios" di Hollywood raggruppati nella Motion Picture Association of America ("MPAA")—sostenuta da diversi universitari, dall'altra l'editore di una rivista, il signor Eric Corley e la sua 2600 Enterprises, Inc., e la grande maggioranza degli esperti di questa branca del diritto.<sup>119</sup>

Quale è l'oggetto della controversia? Il "2600 Magazine" aveva rivelato nel novembre 1999 l'esistenza del programma DeCSS<sup>120</sup> e le modalità per collegarsi ad esso. Questo programma decrittava film su Digital Versatile Discs ("DVD") che sono stati crittati appunto dal programma di computer "CSS". La decrittazione di film su DVD è necessaria sia per fare l'uso permesso (*fair use*) di tali film sia per altre legittime esigenze. La Universal Studios e numerosi altri membri della MPAA citarono la rivista in giudizio nel gennaio del 2000 perché fosse inibito, con provvedimento d'urgenza, al "2600 Magazine" di continuare a pubblicare il programma. Il provvedimento venne concesso.<sup>121</sup> Il tribunale vietò anche alla rivista di fare da tramite per il collegamento al DeCSS.<sup>122</sup> Il divieto di pubblicare colpisce naturalmente solo il "2600 Magazine". Il DeCSS è sempre ancora disponibile a tutti, su un centinaio di altri siti, negli Stati Uniti e altrove.<sup>123</sup>

Il "2600 Magazine" ribatté che l'impedire la pubblicazione, e il collegamento al DeCSS, da parte di una rivista di divulgazione—nell'ambito di una vicenda da comunicare al pubblico—e l'impedire di conseguenza che il pubblico conosca, esamini, discuta e controlli i metodi di protezione e di evasione, nonché l'esclusione degli usi permessi e non violativi del copyright—il mettere cioè a tacere la stampa, distorcendo la discussione scientifica e impedendo l'uso permesso—sono violazioni del Primo Emendamento. Per di più, sostenne

<sup>119</sup> Universal City Studios, Inc., et al. v. Eric Corley, A/K/A Emmanuel Goldstein and 2600 Enterprises, Inc., ora dinanzi al Secondo Circuito, su appello da Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes, 111 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y. 2000). Agli inizi di maggio 2001 c'è stata la discussione orale.

<sup>120</sup> DeCSS sta per De-Content Scramble System. Il DeCSS è stato sviluppato da un giovane norvegese, che venne prontamente arrestato dalla polizia della Norvegia. (Non si conoscono le ragioni ma è chiaro che l'imputazione contestatagli deve essere stata quella di "hacker").

<sup>121</sup> Subito dopo il provvedimento, la MPAA inviò, l'8 febbraio 2000, una lettera di "cease and desist" a un grande, ma selezionato, numero di potenziali "violatori". Queste lettere hanno lo scopo di congelare ogni ulteriore attività in quanto, ove la MPAA prevalesse in appello, potrebbe invocare il difetto di buona fede, e aumentare le sue pretese di danni.

<sup>122</sup> Il direttore degli affari legali della Electronic Frontier Foundation ("EFF") Cindy Cohn disse: "The District Court held that 2600's publication of DeCSS was illegal even though it was part of a news story, even though the program itself was protected expression, even though no copyright infringement had occurred and even though it acknowledged that the program has legitimate, even constitutionally protected uses."

<sup>123</sup> V. lista dei siti da cui lo si può scaricare in <http://www.zpok.demon.co.uk/deCSS/CSS.html> (visitato l'8 maggio 2001). (Fra i nuovi ritrovati "anti-difesa" v. ora anche il "CD-Burner").

il "2600 Magazine", gli attori, imponendo il divieto di decrittazione, violano le norme sulla concorrenza perché la decrittazione è indispensabile per eseguire i DVD su macchine che hanno un sistema operativo "open-source" come Linux che può utilizzare DVD acquistati in Europa e farli girare su macchine acquistate negli Stati Uniti (e viceversa).<sup>124</sup> Sostenne infine che nessuna responsabilità poteva esserle addebitata in quanto erano applicabili le eccezioni del § 512 del Copyright Act ("CA"),<sup>125</sup> quelle dei §§ 1201(f) e (g) del DMCA, quella dell'uso permesso; e perché gli attori avevano confuso diritti che si possono proteggere e quelli che sono liberi.<sup>126</sup> La Corte Suprema aveva statuito, in *Harper & Row*, che la protezione della libertà di parola e di espressione, garantita dal 1° Emendamento, era incorporata nella legge sul diritto d'autore laddove questa fa distinzione fra espressione proteggibile con il copyright e fatti e idee non soggetti a copyright,<sup>127</sup> e dalla ampiezza del diritto d'uso tradizionalmente riconosciuto ai fini di ricerca accademica e di commento in base alla teoria dell'"uso permesso".<sup>128</sup> Infatti, una cosa è controllare la tecnologia, un'altra comprimere la libertà di

<sup>124</sup> In quanto i DVD crittati sono utilizzabili solo con determinati sistemi (p. es., il Microsoft Windows). "The Economist" del 12 maggio 2001, p. 71, così commenta (parlando della open source di Linux) sotto il titolo "An open and shut case": la strategia della Microsoft è quella di "spreading fear, uncertainty and doubt to undermine rivals."

<sup>125</sup> 17 U.S.C. § 512 (c). The term "service provider" means a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefore, and includes an entity . . . offering the transmission, routing, or providing of connections for digital online communications, between or among points specified by users, of material of the user's choosing, without modification to the content of the material as sent or received. (Per fruire della limitazione di responsabilità, l'OSP deve ragionevolmente adottare, applicare e informare i suoi clienti della sua politica di interrompere il servizio a chi sia recidivo, deve assistere i titolari di copyright, e non interferire riguardo alle misure tecniche standard di identificazione e protezione delle opere protette).

<sup>126</sup> Il copyright può proteggere solo espressioni originali, non fatti e idee. (Si può proteggere la scelta, la disposizione e l'apparato di un'antologia, non i brani che vi sono raccolti).

<sup>127</sup> Solo certe categorie di "espressioni" possono essere protette, i "fatti" non si possono proteggere. Per esempio, la Corte Suprema stabilì nel caso *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991) che la compilazione "di fatti" (un elenco telefonico locale) non è protetta a meno che non contenga originalità nella selezione o nel modo in cui i fatti sono messi insieme ("factual compilation is eligible for copyright if it features an original selection or arrangement of facts"); la Corte chiarì che lo "sforzo" fatto per mettere insieme una compilazione di fatti non è degno di protezione. I riferimenti elettronici in Internet ("links") sono "fatti" e quindi non si possono proteggere; ma quando vengono raccolti in particolari selezioni ("databases") si possono proteggere nei limiti in cui rappresentano originalità. V. 17 U.S.C. § 103; Jackson, cit. p. 12-13. ("A database is a compilation consisting of noncopyrightable facts"). Ma anche l'espressione in certi casi non si può proteggere. Talvolta vi sono così pochi modi di esprimere un'idea che l'idea e la sua espressione si fondono. Concedere un copyright all'espressione eliminerebbe in tali casi la distinzione fra idea ed espressione che è il cardine del diritto di copyright.

<sup>128</sup> *Harper & Row*, 471 U.S. p. 560. Scrivono Benkler e Lessig: "There is no authority for the notion that First Amendment limitations on the reach of copyright are satisfied if 'sophisticated' users have a fair use privilege while 'unsophisticated' users do not. The First Amendment restriction is general, not elitist. The privilege *Harper & Row* presume reaches every citizen, not just those trained to hack. And thus the decision by Congress to deny fair use rights to one class of users is inconsistent with the presupposition of *Harper & Row*." Benkler & Lessig, *Amici Curiae* in Support of Appellant (January 26, 2001), p. 5, [http://www.eff.org/IP/Video/MPAA\\_DVD\\_cases/](http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_cases/).

parola.

Il giudice Kaplan, del *Southern District of New York* statui, in sentenza,<sup>129</sup> fra l'altro, (1) che il § 512 (c) del CA era palesemente inapplicabile perché tale norma stabilisce una limitata difesa da responsabilità di certi fornitori di servizio per violazioni di copyright relative a informazioni contenute nella loro Rete; ma nel caso in esame, disse il giudice, non si tratta di violazione di copyright bensì di elusione di prodotti e tecnologie; (2) che l'eccezione di "ingegneria all'inverso" doveva essere esclusa perché, anche ammettendo che il DeCSS funzionasse con Linux, si doveva concedere che i DVD comunque funzionano con il molto più diffuso sistema Microsoft Windows, e che quindi non si poteva concludere che il "solo scopo" della elusione fosse quello di permettere la "interoperatività" fra DVD e Linux;<sup>130</sup> (3) che la difesa dell'uso permesso (§ 107 CA) non era applicabile perché non si trattava di una causa di violazione di diritti d'autore; (4) che la eccezione di incostituzionalità del DMCA<sup>131</sup> non aveva merito perché bilanciando gli interessi in gioco occorreva dare la preferenza al DMCA.<sup>132</sup>

Il tribunale non si addentrò nell'esame dell'equilibrio fra libertà di espressione e copyright,<sup>133</sup> e si limitò a sostenere che "executable computer codes", come il DeCSS, aggiungono poco all'interesse tradizionalmente protetto dal 1° Emendamento mentre il DMCA si adatta perfettamente agli scopi del copyright. Il tribunale avrebbe dovuto

<sup>129</sup> V. *supra* nota 119. Secondo le cronache, fuori sentenza il giudice avrebbe commentato: *The coders who crafted the DeCSS DVD-decrypting utility are "what might be called cyber-freedom fighters, or perhaps cyber-anarchists,"* e nello stabilire che il DeCSS violava il DMCA pare abbia paragonato il diffondersi di questa applicazione a una "common-source outbreak epidemic," Declan McCullagh. "DVD Piracy Judge Tells All," <http://wired.com/news/politics/0,1283,40226,00.html>.

<sup>130</sup> Questa statuizione non è convincente. La legge dice "il cui solo scopo è" il che non può significare "la cui sola applicazione è". La legge contiene l'elemento soggettivo dell'intenzione, lo "scopo", che si vuole perseguire. Lo scopo del DeCSS, asseriscono coloro che ne propongono l'utilizzo, è quello di permettere la compatibilità nella lettura dei DVD di sistemi diversi da Microsoft; e non sembra che questa asserzione sia stata smentita. Un separato esame avrebbe dovuto approfondire se e come il DeCSS possa essere utilizzato anche per altri fini. Ma il fatto che i DVD possono già essere letti dal sistema Microsoft, e quindi non c'è ragione e necessità di sviluppare un software che ne permetta l'utilizzo con altri sistemi, mi pare un ragionamento poco plausibile.

<sup>131</sup> La sentenza contiene una inutile discussione sulla gerarchia delle fonti costituzionali (è pacifico che non esiste gerarchia fra Costituzione vera e propria ed Emendamenti).

<sup>132</sup> Anche in questo riguardo il giudice si soffermò su un punto pacifico: spiegò che la Copyright Clause della Costituzione doveva essere letta insieme con la clausola finale (non vi è dubbio al riguardo), e citò la sentenza *McCulloch v. Maryland*, 4 Wheat. (17 U.S.) 316 (1819) per ricordare che il Congresso aveva ampi poteri in base alla *Necessary and Proper Clause* per varare il DMCA (non si comprende la rilevanza specifica di questa statuizione ai fini della decisione); aggiunse che la "copyright protection exists to encourage individual effort by personal gain" (statuizione tratta da *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1953), p. 219), a mio giudizio fuorviante così come citata dal tribunale.

<sup>133</sup> In particolare, dello scopo della *Copyright Clause* (promuovere il progresso senza limitare la libertà di parola).

impostare l'analisi ispirandosi al precedente della Corte Suprema in *Harper & Row*, ma non lo fece.

Aspetto sconcertante, il tribunale non approfondì l'indagine della probabile violazione del Sherman Act (la legge fondamentale antitrust degli Stati Uniti) in base alla quale ogni cospirazione per controllare il mercato è perseguibile e punibile come reato.<sup>134</sup> Ripeto: produrre DVD che possono essere eseguiti solo su Microsoft, e fare colpire con gravissime sanzioni penali chi propone e mette in opera dispositivi per eseguire questi DVD su macchinari e sistemi concorrenti è, a mio avviso, vietato dalla legge americana sulla "limitazione della concorrenza" ("restraint of trade"). Secondo un comunicato della EFF, l'industria cinematografica avrebbe recentemente chiesto ai produttori di fermare la produzione e vendita di macchinari "universali" (che cioè possono essere utilizzati in tutte le parti del mondo).<sup>135</sup>

Per quanto riguarda la reale entità del pericolo di danno per le case cinematografiche la difesa del "2600 Magazine" illustrò alla Corte che alcuni esperti avevano impiegato 20 ore per trovare un partner che avesse la versione illegale di un film da copiare, copiarlo, sincronizzare audio e video, e scaricare un film in scambio. L'operazione di doppiaggio del DVD era stata particolarmente "rapida" (sei ore) perché l'esperto aveva usato il collegamento Internet attraverso il *Pittsburgh Supercomputing Center* della Carnegie Mellon University.<sup>136</sup>

La causa DeCSS è attualmente in appello dinanzi alla Corte del 2° Circuito, la quale ha sentito la discussione orale agli inizi di maggio 2001.<sup>137</sup>

<sup>134</sup> Sherman Act, Sect. 1: "Every contract, combination . . . or conspiracy, in restraint of trade . . . is . . . illegal." Sect. 2: "Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire . . . to monopolize . . . shall be deemed guilty of a felony."

<sup>135</sup> GILC. "In Defense of Free Speech on the Internet: GILC Releases Statement Opposing DVD Suit," [http://www.eff.org/IP/Video/DVDCCA\\_case20000114\\_gilc\\_dvdcca\\_statement.html](http://www.eff.org/IP/Video/DVDCCA_case20000114_gilc_dvdcca_statement.html). (The real objective behind CSS technology and this law suit is to prevent movies sold in one zone of the world from being played on DVD players in another zone. The movie industry simply fears to lose revenue, if a film released in the US can be viewed on DVD players in Europe, Asia, or South America, before it is shown in theaters there. (The motion picture industry have recently demanded that manufacturers stop producing and selling "world" zone players able to play movies sold in any zone"); p. 2.

<sup>136</sup> Declan McCullagh. "DeCSS Lawyers Press MPAA," <http://wired.com/news/politics/0,1283,37615,00.html>. (L'entità della "pirateria resa possibile grazie a DeCSS—ammesso che ve ne sia—non è stata dimostrata. In condizioni normali, copiare un DVD richiederebbe una settimana di lavoro).

<sup>137</sup> La Casa Bianca (Presidente Bush) si è schierata a favore di Hollywood. Gli avvocati del governo sono stati autorizzati a depositare una memoria e a partecipare alla discussione orale. (Anche l'amministrazione Clinton aveva sostenuto l'industria discografica, nel caso *Napster*). Scrive Declan McCullagh. "White House Sides With Studios," <http://wired.com/news/politics/0,1283,41992,00.html>: "[T]he DoJ [Department of Justice] sides with Hollywood's extreme view of the open-source community, likening the publishers of the popular hacker-zine—who did not write DeCSS, but were one of hundreds of people distributing it—to lawless miscreants bent on wrecking havoc on an important American industry. The plaintiffs in the case warn that unless DeCSS—and similar programs—are prohibited, digital piracy will cost them millions of dollars in revenues a year. Warns the

I professori Benkler e Lessig hanno scritto nella loro memoria *amici curiae*:<sup>138</sup> "La sentenza del tribunale di merito induce a ritenere che l'interesse del governo, in questo caso, è stato quello di assicurare agli Studi di Hollywood—nel momento in cui cambiano da un mezzo analogico (la videocassetta) a un mezzo digitale (il DVD)—il flusso di entrate che essi ottengono dal mercato della distribuzione a utenti domestici." Il "profitto" dell'industria non è però il principale obiettivo della protezione del copyright americano.<sup>139</sup>

#### D. Barriere digitali

È sempre stato interessante, e anche divertente, osservare con quanta ingegnosità i vari protagonisti della creazione, protezione e sfruttamento delle opere dell'ingegno (autori, agenti, editori; utilizzatori, pubblico, creatori di apparecchi di riproduzione e di software, ecc.) si sono continuamente impegnati a difendere e ad allargare l'area della tutela dei propri interessi. Gli autori e gli altri titolari (per cessione) del diritto di autore premono per prolungare, spesso oltre il ragionevole, la durata dell'esclusiva sull'opera; per limitare o eliminare il "fair use"; per bloccare ogni riproduzione che non sottostia al pagamento di un congruo compenso; per impedire la riproduzione (tanto meno quella ripetuta) attraverso

---

DoJ: "Defendants publish a magazine for computer hackers, which 'has included articles on such topics as how to steal an Internet domain name, access to other people's e-mail, intercept cellular phone calls, and break into computer systems at Costco stores and Federal Express.'" It goes even further, saying that software is not speech-protected by the First Amendment but can be regulated like parts to a machine: "This function is entirely nonexpressive, and thus does not warrant First Amendment protection." Secondo gli avvocati del DoJ, un dispositivo per il "descrambling" di un DVD è merce da terrorismo capace di far precipitare aerei, sconvolgere le apparecchiature ospedaliere, e mettere a repentaglio vite umane.

<sup>138</sup> Benkler e Lessig, cit. con riferimento a 111 F. Supp. 2d, pp. 309-311. "The lower court's finding suggests that the government interest involved in this case is to secure for the Hollywood studios the revenue stream they derive from the home distribution market, while moving from an analog distribution medium—videotape—to a digital distribution medium—DVD. . . . Assuming that the interest served by the antidevice provision is at least substantial, if not compelling, the question . . . is whether Congress' means were well measured to this end. Or, alternatively, whether the means were too drastic for the end, 'sacrifice[ing] important First Amendment interests for too speculative a gain.'" *Denver Area Educational Telecommunications Consortium v. FCC*, 518 U.S. 727, 760 (1996). (In sostanza si invoca il bilanciamento fra la primaria esigenza della tutela della libertà di espressione imposta imperativamente dal 1° Emendamento e il "permesso" che la Copyright Clause della Costituzione dà al Congresso di promuovere il progresso delle scienze e delle arti utili mediante la concessione di un monopolio limitato nel tempo: nel dubbio, non può che prevalere la tutela della libertà di espressione. V. *infra*, nel testo).

<sup>139</sup> La Sony, che qualche decennio prima si era trovata dall'altra parte della barricata, ha cercato anch'essa di dominare il mercato con metodi simili a quelli impiegati dalla Universal Studios, ma si è vista rispondere—correttamente, in questa circostanza—sempre dal tribunale d'appello federale del nono circuito, che la legge sul copyright non conferisce un simile monopolio. ("Sony understandably seeks control over the market for devices that play games Sony produces or licenses. The copyright law, however, does not confer such a monopoly." *Sony Entertainment Corp. v. Connectix Corp.*, 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000) cert denied).

apparecchi che non siano quelli da loro inventati e imposti, e che rendano automatico e inevitabile il pagamento del compenso. Il pubblico dei cittadini—e anche i concorrenti, sempre insofferenti di ogni remora al libero uso—si impegnano per infiltrarsi, superare le barriere, accedere in qualunque modo ma senza spesa all'opera "protetta" e "proibita". Nel mondo "normale" che ci circonda, questa situazione si è ormai stabilizzata, le regole sono chiare, la loro applicazione presenta sì lacune e difficoltà, ma nessun problema concettuale residuo. Ci si deve invece interrogare sull'applicazione di un sistema di diritto d'autore nell'enorme, nuovo, ancora largamente inesplorato mondo di Internet. La differenza fra il nostro mondo "reale" e quello della "Rete" è solo quantitativa, cioè i milioni, e centinaia di milioni di possibili utenti, immediatamente accessibili e capaci di accesso in tempo reale, rispetto alla clientela più limitata e "affidabile" rappresentata da un libro, da una partitura, da una esecuzione di musica classica o da quella di un brano rock in un locale notturno—o anche da quella raggiunta da un programma radiofonico o televisivo? Internet ha certamente cambiato le regole del gioco: la quantità degli utilizzatori è cresciuta a dismisura, le protezioni giurisdizionali a base territoriale stanno perdendo determinatezza, la velocità e quindi il numero delle possibili "violazioni" sembra non avere limiti, le possibilità di perseguire sistematicamente i "contraffattori" diventa aleatoria, anzi quasi impraticabile, se non si è preparati a costituire una complessa "polizia" dell'etere che inevitabilmente si trasformerebbe presto in uno strumento limitativo della libertà e foriero di censure e restrizioni.

"*Cuius commodum, eius et incommodum*". La Corte Suprema statui nel caso *Betamax*: "Non è la società Sony che mette a disposizione degli utenti di *Betamax* le opere [della *Universal City Studios*]; sono questi ultimi che le mettono a disposizione,"<sup>140</sup> implicitamente accettando che gli individui che le ricevono ne facciano il *fair use* pacificamente ammesso nella prassi secolare del diritto d'autore. Lo stesso ragionamento vale per Internet: se il titolare di un diritto d'autore mette l'opera protetta su Internet, è lui stesso o il suo "server" che producono e trasmettono la "copia" al computer che visita il suo sito; non si può a questo livello parlare di "riproduzione non autorizzata", cioè di violazione del copyright. Una delle ragioni per mettere l'opera in Internet è proprio quella di "esporla" per tutti gli usi consentiti, la premessa per valersi dei quali è appunto la trasmissione di una

---

<sup>140</sup> *Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), p. 436: "Sony in the instant case does not supply *Betamax* consumers with respondents' works; respondents do."

"copia" alla *Random Access Memory* ("RAM") del computer ricevente.<sup>141</sup> L'utente potrà farne un uso temporaneo nell'ambito del *fair use*; o, se consentito dal fornitore, farne anche altre copie per uso commerciale pagando la *royalty* convenuta.<sup>142</sup> Il controllo della "distribuzione" rimane comunque sempre nelle mani del titolare del diritto il quale, se non vuole che la distribuzione continui, non deve fare altro che togliere l'opera dal suo sito o da quello del suo server.<sup>143</sup> Comunque, è pacifico che chi partecipa al mercato (con la speranza di ottenere profitti o per perseguire e ottenere altri interessi o vantaggi) deve attendersi che la sua opera venga legittimamente presa a base per nuove diverse creazioni: questo vale per ogni opera, che sia protetta o meno. È naturalmente buon diritto del titolare della proprietà intellettuale di mettere in atto tutti i ragionevoli mezzi protettivi disponibili, e legittimi. Altrettanta libertà deve essere concessa agli utenti i quali dovrebbero avere la facoltà di fare--anche in Internet--quello che hanno potuto fare, e hanno fatto, finora nel nostro "mondo": inventare mezzi che eludano le protezioni inventate dagli altri qualora ciò sia necessario per esercitare gli usi permessi. Il fatto che ci si trovi in Internet non fa differenza. Chi espone un'opera in Internet deve accettare che essa venga "scaricata" per

<sup>141</sup> La corte d'appello del nono circuito federale stabilì nel caso *MAI Systems, Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511 (9<sup>th</sup> Cir. 1993), cert. dismissed, 114 S. Ct. 671 (1994) che, quando la copia è caricata nella RAM del computer ricevente, viene "creata una copia" ai sensi della legge del copyright, perché, così ragionò la corte, il computer può essere lasciato acceso indefinitamente, e quindi altrettanto può rimanere la copia (come dire che sarebbe violazione di copyright proiettare un'opera su uno schermo attraverso una lavagna luminosa, perché la lavagna può essere lasciata accesa indefinitamente). La sentenza MAI è stata ampiamente criticata dalla maggiore e accreditata dottrina. Essa è in contraddizione con la storia legislativa del Copyright Act del 1976. La relazione parlamentare dice: "[T]he definition of fixation would exclude from the concept purely evanescent or transient reproductions such as those projected briefly on a screen, shown electronically on a television or other cathode ray tube, or captured momentarily in the memory of a computer." . . . 'Reproduction' under clause (1) of section 106 is to be distinguished from 'display' under clause (5). For a work to be 'reproduced,' its fixation in a tangible form must be 'sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration.' Thus, the showing of images on a screen or tube would not be a violation of clause (1), although it might come within the scope of clause (5)." H.R. Rep. No. 94-1476, pp. 53, 62 (1976), anche in 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5666, 5675. La sentenza MAI è stata richiamata in un caso Internet, *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995). In nota, il tribunale osservò: "Browsing technically causes an infringing copy of the digital information to be made in the screen memory . . . [Browsing] is the functional equivalent of reading, which does not implicate the copyright laws and may be done by anyone in a library without the permission of the copyright owner . . . absent a commercial or profit-depriving use, digital browsing is probably a fair use." V. Jackson, cit. L'autore aggiunge: Even if one accepts the court cases that have held that a document in RAM creates a copy, no rights are being involved. This is because the author of [the work] B has authorized the distribution and/or display/performance of B by placing B on a server." Id. p. 15.

<sup>142</sup> Non c'è infatti ragione perché in Internet debba essere lecito utilizzare a fini di lucro senza riconoscere i diritti d'autore le opere coperte dal diritto d'autore e non liberate dal titolare.

<sup>143</sup> La risposta sarebbe diversa se l'opera non fosse stata inclusa nel server dall'autore e se chi rende possibile l'accesso al sito (da parte dei suoi utenti) fosse a conoscenza di questa violazione diretta del copyright: in tale caso si avrebbe responsabilità contributiva.

essere vista (nell'ambito del *fair use*): questo è lo scopo primario di mettere l'opera nella Rete.<sup>144</sup> Il fatto che ci si trovi in Internet non deve d'altronde essere utilizzato come giustificazione per creare nuovi diritti di proprietà intellettuale, o espandere quelli esistenti; semmai, dovrebbe essere il contrario. Se, a causa della natura di Internet, i confini attuali del *fair use* si rivelassero troppo restrittivi della libertà di espressione, piuttosto che restringere tale libertà sarebbe meglio limitare i diritti d'autore.

Lo Stato dovrebbe starsene fuori, e non emettere continuamente nuove leggi per aiutare i titolari di proprietà intellettuale a rendere quasi impossibile agli utenti di esercitare i diritti che sono loro riservati. Imporre il proprio *imprimatur* a un sistema di recinti digitali colpendo con sanzioni civili e penali chi sviluppa e impiega o distribuisce o rende possibile di procurarsi nuove tecnologie elusive di tutti gli usi a cui il pubblico è ammesso rispetto al diritto d'autore è il peggior esercizio di paternalismo (spesso anche di sostegno a pratiche monopolistiche) che uno Stato possa fare. Le pratiche "monopolistiche" dovrebbero essere, non tollerate, ma colpite: quando l'industria cinematografica produce e mette in commercio DVD che possono essere eseguiti solo con un determinato software (privilegiato, e che ha, come nella situazione in esame, il dominio del mercato), e lo Stato la aiuta emettendo una legge (il DMCA) che colpisce con gravi sanzioni chi sviluppa dispositivi per rendere possibile l'esecuzione di quei dischi anche su altri sistemi di software, mi pare si sia raggiunto un livello inaccettabile di supporto statale a un cartello. Scrive il Boyle: "La trinità dell'Internet"<sup>145</sup> ci dice che l'informazione vuole essere libera e che le grosse dita del Leviatano sono troppo maldestre per trattenerla.<sup>146</sup>

<sup>144</sup> Scrive Jackson, cit. p. 16: "As Congress debates altering the current copyright law, it would do well to note that the phenomenal growth of the Internet is due in large part to the free flow of information through the World Wide Web. Authors who place their documents on the Web know full well that others may link to the document and download it for viewing. That is its whole purpose. The information industries now see the Web as a potential marketplace to be exploited. Changing copyright law to suit these private industries would significantly alter the development of the Internet as a public forum dedicated to the free exchange of ideas."

<sup>145</sup> "The technology of the medium, the geographical distribution of its users and the nature of its content. This tripartite immunity came to be a kind of Internet Holy Trinity." Boyle. "Foucault in Cyberspace" cit. p. 2.

<sup>146</sup> Id., p. 11. ("Thus by making it illegal or impractical for me to go around through or over the fence, the state adds its imprimatur to an act of digital enclosure. The Internet trinity tells us that information wants to be free and that the thick fingers of Leviathan are too clumsy to hold it back. The position is less clear if that information is guarded by digital fences which themselves are backed by a state power maintained through private systems of surveillance and control").

E. *Imitatori*

Il Parlamento europeo, scoperta l'esistenza del DMCA, ha subito pensato di imitarlo. Sta ora (2001) deliberando l'adozione di una direttiva che affronta gli stessi argomenti.<sup>147</sup> Contrariamente però agli Stati Uniti, dove vige la poderosa protezione del 1° Emendamento che ha già portato al crollo molte leggi che non hanno superato l'esame di conformità costituzionale, e che forse anche in questa occasione indurrà la Supreme Court a ristabilire l'equilibrio fra gli interessi in gioco, l'Europa ha, nello sfondo della legge sul copyright, un vuoto costituzionale, perché la protezione del copyright si riduce essenzialmente, nella Comunità, a fornire agli autori la possibilità di una remunerazione.<sup>148</sup> Anche se in ciascuno degli Stati dell'Unione Europea la libertà di espressione è protetta, non mi pare che viga lì, come in America, il concetto che il diritto di esclusiva della proprietà intellettuale debba essere temperato dalla libertà di espressione, e non esista nei diritti europei della proprietà industriale una norma limitativa del diritto paragonabile alla *Copyright Clause* americana (ma esistono le eccezioni dell'uso permesso).<sup>149</sup> Gli studiosi del diritto comparato lo insegnano da sempre che è inefficace, e anche pericoloso a causa della sua incertezza,

<sup>147</sup> "Financial Times" del 21 febbraio 2001.

<sup>148</sup> Benkler e Lessig cit. ricordano quanto disse il giudice Story: "In truth, in literature, in science and in art, there are, and can be, few, if any, things, which in an abstract sense, are strictly new and original throughout. Every book in literature, science and art, borrows, and must necessarily borrow, and use much which was well known and used before." Emerson v. Davies, 8 F. Cas. 615, 619 (No. 4,436) (CCD Mass. 1845). (È verissimo che per lo più è un piccolo passo avanti quello che viene protetto—temporaneamente—dai diritti di proprietà intellettuale. Il problema, già ampiamente dibattuto (e che ha ricevuto generalmente una risposta negativa) ma non per questo non merita di essere ulteriormente dibattuto), è se è proprio vero che senza la tutela della proprietà intellettuale non si investirebbero tempo e denaro per la ricerca e la rapida applicazione industriale di nuovi ritrovati ovvero se le scoperte si farebbero ugualmente, affidandosi per i vantaggi economici al breve (o magari, a volte, lungo) periodo durante il quale i concorrenti non riescono a copiare e imitare l'invenzione).

<sup>149</sup> Scrive James Boyle: "The European Parliament is now debating a copyright directive that raises exactly the same issues [giving state powers to restrict speech by the back door]. The only differences are that the Internet has replaced the book trade, and that Macauley [the British MP of the 1840s the best-known spokesman of the opponents to the extension of the copyright term] and his fellow sceptics are poorly represented. A few of the absurdities of the US's Digital Millennium Copyright Act have been avoided, but broadly speaking, this is a victory for the protectionists. That is a shame. The conventional wisdom about cyberspace is that it will lower the cost of copying and thus increase piracy. In order to maintain adequate incentives we must increase copyright protection, imposing taxes on media or devices that might be used for unauthorized copying, cutting back on the 'fair use' or 'fair dealing' rights of consumers and future creators, allowing media companies to wrap their product in digital barbed wire and making it a violation (even for a legitimate purchaser) to cut that barbed wire. This conventional wisdom is wrong, or at least incomplete. It is wrong whether one looks at copyright as a system of economic incentives or a sacred natural right". James Boyle. "Comment and Analysis: Whigs and hackers in cyberspace: Copyright regulations before the European parliament should be treated as sceptically as they were by the Victorians," "Financial Times" del 21 febbraio 2001.

trasferire un corpo di leggi da un sistema all'altro, perché ogni legge "locale" non può che operare nel contesto dell'insieme delle altre leggi, la casistica, la dottrina e, in definitiva, la cultura locale. Inoltre, i parlamentari europei potrebbero essere meno sensibili alle esigenze di chi contribuisce alle loro campagne elettorali di quanto lo siano i loro colleghi americani. Vedremo cosa ci porterà l'EU-DMCA.

## VI. "Staatendämmerung"

Internet è un sistema universale di comunicazione che non ha frontiere giurisdizionali:<sup>150</sup> essa ignora i confini territoriali, il suo "mercato" di informazioni e di relazioni è universale, essa favorisce la creazione di nuove collettività e di un nuovo ordine sociale "virtuale", nel quale si sta formando un corpo di leggi che è il risultato della "continua evoluzione provocata dalle interazioni decentrate . . . che scaturiscono da un dialogo sociale autoreferenziale,"<sup>151</sup> e non rispetta gli ordini di alcun "sovrano" politico. I governi locali, invece di regolare individualmente il commercio elettronico, si troveranno a dover dare priorità all'istruzione, all'accesso e agli altri benefici che derivano dalla libertà di scelte decentrate dei cittadini; i quali stanno creando una forma complessa ed emergente di "diritto", in evoluzione e adattamento, che riconosce il potere degli individui e allo stesso tempo serve l'interesse pubblico generale. Nel mondo Internet, qualunque tentativo di imporre "dall'alto" norme di comportamento è destinata a non avere successo;<sup>152</sup> avrà anzi conseguenze negative, come quella di fare "emigrare" gli utilizzatori verso territori che non

<sup>150</sup> V. una concisa raccolta di casi in cui è stata esaminata la questione della giurisdizione in Internet: David G. Post. "Personal Jurisdiction on the Internet—A Survey of the Cases," (Update June 1998) <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/jurisdictioncases.html>; Curtis A. Bradley. "Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism," 37 Virginia J. Int'l Law 505; Jane C. Ginsburg. "Copyright Without Borders? Choice of Forum And Choice of Law For Copyright Infringement in Cyberspace," 15 Cardozo Arts & Ent. L. J. 153 (1997); David Nimmer. "Brains And Other Paraphernalia of The Digital Age," 10 Harv. J. Law & Tech. 1 (1996); Henry H. Perritt, Jr. "Jurisdiction in Cyberspace," 41 Vill. L. Rev. 1 (1996). Per uno studio italiano v. Paolo Cerina. "Il problema della legge applicabile e della giurisdizione", in *I Problemi Giuridici di Internet. Dall'E-Commerce all'E-Business*. A cura di Emilio Tosi. Giuffrè: Milano, 2000.

<sup>151</sup> V. David R. Johnson. "Emergent Law and Order. Lessons in Regulation, Dispute Resolution, and Lawmaking for Electronic Commerce and Community," in John Henry Clippinger III, ed. *The Biology of Diversity. Decoding the Natural Laws of Enterprise*. San Francisco: Jossey-Bass, 1999, p. 238, 248.

<sup>152</sup> All'inizio è sembrato che gli stati si disinteressassero di Internet. In realtà, essi non avevano avvertito la potenzialità del nuovo mezzo; e non avevano i mezzi per bloccarla: "The Net is at its most powerful in destroying existing hierarchies around which we organize political, social, and commercial life," David G. Post. "The Cyberspace Revolution," cit. p. 2.

impongano restrizioni.<sup>153</sup>

Probabilmente non esiste possibilità per alcun sistema legislativo di impedire lo sviluppo della "superintelligenza aliena" in Internet.<sup>154</sup> Il sogno dei giuristi di armonizzare i principi del diritto a livello internazionale si realizzano e si frantumano allo stesso tempo, in Internet, perché quello che conta è di vivere con la diversità, e incoraggiarla, fin tanto che essa sia l'espressione di libere scelte e risulti dall'interazione degli utilizzatori; un sistema che si evolve dal basso verso l'alto, si adatta da solo all'ambiente esterno e risponde a complessità con complessità, a cambiamento con cambiamento. Lo sviluppo dei sistemi adattivi non può essere impedito.<sup>155</sup> Sarebbe controproducente inserire nuova rigidità nei rapporti fra cittadini e Stati quando l'obiettivo dovrebbe essere quello di liberare e lasciar sviluppare un nuovo sistema complesso di interazioni.

La più vicina analogia allo sviluppo di un corpo di leggi del cibernazio è la *lex mercatoria* creatasi, come un insieme separato di regole, nell'ambito dei commerci internazionali nel Medioevo. Il nuovo sistema legale venne creato e applicato da coloro che lo comprendevano meglio, i mercanti. Esso non distrusse e neppure soppiantò le altre norme che regolavano i rapporti più strettamente territoriali.<sup>156</sup> Nel cibernazio stiamo assistendo alla formazione quasi del tutto spontanea di un simile nuovo "diritto comune", di una nuova "*lex mercatoria*" generata dai comportamenti e dalle decisioni individuali degli innumeri partecipanti.

I singoli governi naturalmente non possono impedire che gli elettroni (e le comunicazioni da loro portate) valichino le frontiere, né possono monopolizzare il diritto di sovranità sulla rete. I governi locali hanno naturalmente l'autorità di porre un freno ai problemi creati nello spazio fisico di loro sovranità da coloro che agiscono nel cibernazio; ma quando costoro agiscono fuori dal loro dominio territoriale, diventano irraggiungibili: l'autorità del re giunge fin dove giunge la sua spada, si diceva un tempo. Per affrancarsi nel

<sup>153</sup> Restano comunque i problemi pratici e immediati del come e dove far valere pretese derivanti da rapporti e transazioni generate nel cibernazio, perché, se non è precisamente concordata fra le parti la legge applicabile e il foro competente, nel cibernazio è certamente meno facile identificare gli elementi di collegamento che permettano di ancorare le controversie a una giurisdizione.

<sup>154</sup> Martin, cit. p. 447.

<sup>155</sup> Per una introduzione sulla legge del cibernazio v. la compilazione: "Developments in the Law: The Law of Cyberspace," anche in <http://www.harvardlawreview.org/issues/112/7>; Lawrence Lessig. "The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach". 113 Harv. L. Rev. 501 (1999); anche in <http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf>.

<sup>156</sup> Sulla *lex mercatoria*, in generale, v. Filip De Ly. "Lex Mercatoria (New Law Merchant): Globalization and International Self-Regulation," 14 Diritto del commercio internazionale 555 (2000).

cibernazio, basta porsi fuori portata delle spade dei re.<sup>157</sup>

Comunque, per le attività che hanno un impatto minimo sugli interessi vitali delle istituzioni sovrane, le strutture auto-regolatrici del cibernazio sono adatte, meglio delle autorità locali, a risolvere le questioni legali della rete. Gli operatori dei sistemi, ciascuno da solo, e tutti insieme, collettivamente, hanno il potere di controllare attività illecite e dannose sulla rete. Il senso di responsabilità da parte di queste istituzioni nell'ambito del cibernazio potrà avere un forte peso contro l'argomento che la rete è "senza legge".<sup>158</sup>

#### A. "Senza riguardo a frontiere"

Sia la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sia la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali garantiscono la libertà di espressione "senza riguardo alle frontiere".<sup>159</sup>

La Francia (ma anche qualche altro Stato europeo) sembra avere dimenticato questa regola fondamentale. Essa ha recentemente imposto il suo territorialismo giudiziario<sup>160</sup>

<sup>157</sup> V. l'ottimo studio di Johnson e Post. "Law and Borders—The Rise of Law in Cyberspace," cit.

<sup>158</sup> *Id.* pp. 255-57, 263-64. V. le acute osservazioni di David R. Johnson and David G. Post. "The New 'Civic Virtue' of the Internet: A Complex System Model for the Governance of Cyberspace," published in *The Emerging Internet* (1998 Annual Review of the Institute for Information Studies), C. Firestone, ed. 1998; also in <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Newcivicvirtue.html>, p. 16.

<sup>159</sup> V. Global Internet Liberty Campaign ("GILC"). "Regardless of Frontiers," <http://www.gilc.org/speech/report/>.

<sup>160</sup> Bisogna ammettere che l'esempio al quale la Francia si è ispirata è stato dato, certamente da un punto di vista concettuale, dagli stessi Stati Uniti. Basti pensare all'"effects test" formulato dal giudice Learned Hand in *United States v. Alcoa*, 148 F.2d 416, 443-44 (2d Cir. 1945) in base al quale il potere legislativo "extraterritoriale" può essere imposto su una condotta intesa ad avere, e che abbia avuto, effetti sul commercio degli Stati Uniti (v. anche la "rule of reason" adottata dal Terzo Restatement della American Foreign Relations Law, in virtù del quale uno Stato può applicare la propria legge riguardo a una condotta extraterritoriale che abbia, o sia intesa d'avere, un "effetto sostanziale" sul territorio dello Stato stesso o sia diretta contro certi interessi dello Stato, sempreché tale esercizio di giurisdizione non sia "irragionevole"; v. David G. Post. "The 'Unsettled Paradox': The Internet, the State, and the Consent of the Governed," 5 *Indiana J. Global Legal Studies* 521 (1998); anche <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Sov.html> (con altri riferimenti). V. fra gli esempi "irragionevoli" l'art. 6058A del codice americano delle imposte dirette il quale prescrive che la filiale americana di una società multinazionale è considerata, *ex lege*, in America come "agente" di tutte le società del gruppo, in tutto il mondo, ed è quindi obbligata a fornire (con traduzione inglese), su richiesta dell'autorità fiscale americana, qualsiasi documento—inclusi bilanci e dichiarazioni dei redditi—di qualsiasi filiale straniera; commento di Nicola Walter Palmieri. "Section 6038A Violates The Constitution and International Law," 54 *Tax Notes (Special Report)* 1017-21 (1992); o quello della "imposta unitaria" applicata dalla California (e da alcuni altri Stati) la quale in linea di massima mette a raffronto i profitti ottenuti in California e fuori dallo Stato e, facendo le proporzioni in base a determinati criteri, attribuisce parte del profitto "straniero" alla California in base a una presunzione legale che esso sia stato prodotto in questo Stato; commentato da Nicola Walter Palmieri-Egger. "Worldwide Tax Allocation Norm v. Worldwide Combination Method of Taxation," *Intertax* 1983, 390-402.

ordinando alla società californiana "Yahoo!" di identificare gli utenti francesi del portale americano, e di impedire loro l'acquisto tramite il sito Yahoo! di materiale di propaganda filonazista.<sup>161</sup> Il provvedimento è contrario al principio di libera manifestazione del proprio pensiero "senza riguardo alle frontiere" e certamente non è eseguibile negli Stati Uniti.<sup>162</sup> La Yahoo! (americana) ha annunciato che eliminerà il materiale incriminato dai suoi siti (e lo ha fatto) anche se porterà avanti l'impugnazione del provvedimento francese.<sup>163</sup> Al posto della Yahoo! ci saranno, fuori dalla Francia, dozzine o centinaia di siti che se la rideranno dei tribunali francesi, e attraverso i quali i cittadini francesi potranno accedere ad altri siti in territorio straniero quando e come vorranno, per qualsiasi loro esigenza.<sup>164</sup> Al rimprovero che si può fare alla Francia di violare i suoi impegni internazionali, essa potrebbe addurre come difesa che le convenzioni non possono prevalere sul diritto penale interno, il che in linea di massima è corretto, a condizione però che il diritto penale non diventi abuso e tirannia. Come diceva il Manzini, il diritto penale deve riflettere il minimo etico di una società in ogni particolare suo momento storico. Anche se previsto e punito da norma penale, è difficile credere che il divieto di appartenenza al partito comunista durante il fascismo rispondesse, a quel tempo, al "minimo etico" della comunità italiana. Scrive il

<sup>161</sup> V. le ordinanze del tribunale di Parigi del 22 maggio, 2000 e del 20 novembre 2000, No RG: 00/05308; v. <http://www.cnn.ru/2000/LAW/05/22/france.yahoo.reut/index.html>. "In a setback for free expression on the Internet, a French court has ruled that U.S.-based Yahoo, Inc. is liable under French law for allowing French citizens to access auction sites including Nazi memorabilia. CDT [Center for Democracy and Technology] believes that holding all Internet publishers liable for the constantly changing and potentially restrictive laws of every country and municipality in the world could have a chilling effect on speech and commerce online. November 20, 2000 Update: The second highest court in Germany recently handed down a ruling similar to the one in France. The German court ruled that an Australian web site owner—whose web site questioning the Holocaust is illegal in Germany but not in Australia—could be jailed for violating German speech laws. December 15, 2000. <http://www.cdt.org/>

<sup>162</sup> V. sommario sui tentativi di indebita ingerenza governativa nella libertà di espressione via Internet, GILC. "Regardless of Frontiers," cit.

<sup>163</sup> V. CNN.com: "Yahoo! defies court ruling over Nazi items," <http://www.cnn.com/2001/TECH/internet/02/21/defiant.yahoo.idg/index.html>. (Yahoo! does not intend to comply with the deadline of a court order requiring the company to block French users from accessing Nazi-related items on its U.S. Web site. . . . After Feb. 24 [2001], Yahoo! is liable for fines of 100,000 francs (\$13,970, at current rates) per day. . . . Yahoo! has filed a countersuit in a California court on grounds that a French court should not be able to impose its national laws on a U.S. company."

<sup>164</sup> "If people find they are blocked, they can work around it easily," disse Ben Laurie, l'esperto consultato dal tribunale di Parigi. Tonya Antonucci della Yahoo! osservò: "As nations assert their legal and cultural norms on their piece of the planet, efforts to divide the 'Net into separate sovereignties could become increasingly popular." Il professore di Harvard Jonathan Zittrain così si esprime: Erecting borders could turn a truly revolutionary technology into just another mainstream commodity." E il pericolo è di suddividere il World Wide Web in "regional virtual fiefdoms." <http://www.cbsnews.com/now/story/0,1597,262503-412,00.shtml>; <http://www.nwfusion.com/news/2000/1120yahoonaazi.html?nf>; <http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,19965,00.html>; <http://news.cnet.com/news/0-1005-200-2495751.html>.

Besançon a proposito della legge penale francese che vieta il "negazionismo":<sup>165</sup> "La memoria ebraica è giustamente allarmata da correnti di pensiero che la offendono direttamente. Il 'negazionismo' è il caso estremo. A questo punto si esce dalla verità e dal buon senso storico; eppure qualche individuo senza la minima autorità intellettuale sostiene posizioni siffatte. È spiacevole che in Francia questa corrente sia proibita da una legge, per di più patrocinata dal partito comunista: un problema di verità non deve essere ritirato per legge dal campo normale della discussione. Coloro che negano fatti accertati con sicurezza si possono lamentare, anzi, vantare di una privazione della libertà di pensare, e sfuggire così al disonore a cui li espone tale libertà." Molti comunisti hanno negato, e continuano a negare, gli eccidi staliniani di decine di milioni di persone. Pur essendo la loro posizione storicamente insostenibile, occorre proibire loro di rendersi ridicoli?

#### B. Superamento della sovranità

Le radici culturali, storiche, religiose, razzistiche delle ideologie "nazionali"—dello Stato nazionale<sup>166</sup>—non sono certo ancora inaridite (lo dimostrano i conflitti cosiddetti "etnici" ancora in atto in luoghi come i Balcani, il Medio Oriente, la penisola indiana, l'Africa). Come la colonizzazione del Nuovo Mondo portò, alla fine, a un nuovo concetto della natura del potere sovrano, così l'"occupazione" del ciberspazio a-territoriale avrà un impatto decisivo sul vero contenuto e significato della sovranità popolare.<sup>167</sup>

Scrivono Johnson/Post: "La funzione legislativa sulle attività online non dovrebbe essere centralizzata in un ipotetico, anche se democratico "governo globale", e tanto meno da una autorità creata con il lento, farraginoso, incompleto, e non democratico processo di formazione di un trattato internazionale. La legittimità non può essere preservata permettendo ai sovrani territoriali esistenti di asserire un controllo incoerente e asimmetrico su tutte le attività online che possono ripercuotersi sui loro cittadini. . . i problemi dell'azione collettiva e della libertà possono essere risolti simultaneamente per il ciberspazio affidandosi alle decisioni dei singoli utenti di entrare nelle aree in cui possono godere di maggiore libertà

<sup>165</sup> Alain Besançon. *Novecento, Il Secolo Del Male. Nazismo, Comunismo, Shoah*. Roma: Ideazione, 2000, p. 123.

<sup>166</sup> Il Post parla di "Wagnerian Staatendämmerung". In effetti, gli Stati nazionali, creature che si sono affermate negli ultimi tre secoli, non sembrano destinati a sopravvivere per un tempo altrettanto lungo.

<sup>167</sup> V. Post. "The Unsettled Paradox" cit.; Johnson & Post. "The New 'Civic Virtue'" cit. (Come ha osservato la Corte Suprema nel caso Reno v. ACLU, Internet si trova in nessuna particolare località geografica ma è a disposizione di chiunque, ovunque nel mondo).

abbandonando quelle che sono oppressive. La nuova scienza dei sistemi complessi induce a sperare che un sistema di governo comprensivo di Internet—che ricollega la funzione “legislativa” del ciber spazio a coloro che ne sono maggiormente affetti, e che inoltre permette ai gruppi operanti nel ciber spazio di prendere decisioni decentralizzate che possono avere un impatto su altri (e quindi richiedono differenti strategie di risposta)—creerà una nuova forma di virtù civica. La antica speranza che il razionale dibattito fra saggi rappresentanti eletti risulterebbe in complesso nel bene pubblico potrà essere sostituita, almeno nel ciber spazio, da una nuova certezza consistente nel presupposto che interazioni disperse e complesse fra gruppi di individui i quali intraprendono azioni unilaterali per ottenere scopi ‘locali’ sarà il meglio per tutti, nel complesso, e a lungo termine.”<sup>168</sup>

La domanda in sostanza non è se si debba o no proibire<sup>169</sup> la pornografia in Internet, bensì “chi ha il diritto di decidere che la pornografia debba essere proibita”. Internet è ingovernabile con mezzi tradizionali perché in Internet manca l’elemento essenziale dei mezzi tradizionali di governo, l’estensione e la delimitazione territoriale. La sovranità in genere—e la facoltà sovrana di emanare leggi—è definita dal controllo (internazionalmente riconosciuto) su un territorio.<sup>170</sup> Il ciber spazio distrugge il significato associato alla nozione di “luogo geografico”: chi usa l’Internet non sa dove si trovano gli altri partecipanti; il costo, la velocità, la qualità dei messaggi su Internet sono indipendenti da ogni considerazione di spazio fisico. Come disse Larry Lessig, gli eventi nel ciber spazio si verificano in nessun luogo, ma in ogni luogo, allo stesso tempo. Supponiamo—per fare l’esempio citato dal Post<sup>171</sup>—che Singapore abbia una legge che vieta di dire che Internet è ingovernabile (l’esempio non è

<sup>168</sup> Johnson and Post. “The New ‘Civic Virtue’,” cit. (“Law-making for diverse online spaces should not be centralized in any single global government, even a democratic one, much less one created by the slow, incomplete, and undemocratic treaty process. Legitimacy cannot be preserved by allowing existing geographical sovereigns to assert an inconsistent and asymmetric control over all online activities that might have an impact on their citizens. . . . the collective-action and liberty problems can be solved simultaneously for online spaces by relying on the decisions of participants to join (leave) those areas with rules they find empowering (or oppressive). The new science of complex systems gives reason to hope that an overall system of governance of the Internet that reconnects rule-making for online spaces with those most affected by those rules—and that also allows online groups to make decentralized decisions that have some impact on others, and that therefore elicit disparate responsive strategies—will create a new form of civic virtue. The old hope that rational debate among wise elected representatives will result in the overall public good may be replaced, online at least, by a new certainty that dispersed and complex interactions among groups of individuals taking unilateral actions to serve ‘local’ goals will be best for everyone, overall, over time.”).

<sup>169</sup> Perché essa contrasterebbe con la natura e l’estensione della libertà di espressione.

<sup>170</sup> Quando parliamo della legge del contratto o della legge dell’atto illecito ci riferiamo normalmente al luogo geografico dove l’evento si è verificato.

<sup>171</sup> David G. Post. “Sex, Lies, and the Internet: Some New, and Some Not-So-New, Questions about Free Speech in Cyberspace,” [http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Kops\\_Lecture.html](http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Kops_Lecture.html), p. 3.

poi tanto irrealistico, in Germania e Francia esistono leggi che vietano di negare l’olocausto), e che questo mio scritto venga pubblicato in Italia dalla “Rivista italiana del ciber spazio” (“RIC”): il mio unico obbligo dovrebbe essere di verificare che nulla vi sia in esso di diffamatorio, ingiurioso, o altrimenti lesivo di diritti altrui o violativo delle norme penali italiane. Se la RIC include il mio articolo nel World Wide Web, ecco che Singapore—e tutti gli altri Stati del mondo—applicheranno ad esso la loro legge:<sup>172</sup> il risultato è ovviamente il caos internazionale.

Il Post suggerisce un radicale decentramento nella formazione delle leggi, una specie di federalismo elettronico in cui i fornitori di servizi di rete—piuttosto che gli Stati territoriali—diventino le unità essenziali di “governo”. La “legge dell’Internet (o delle Internet)”<sup>173</sup> emergerebbe quindi non da una qualche autorità superiore bensì dalle scelte volontarie sia degli operatori dei sistemi e sia degli utilizzatori individuali, i quali ultimi, approfittando dell’opzione di mobilità, scelgono e abbandonano gli operatori a seconda del servizio che questi offrono. “Sistemi decentralizzati sono capaci di generare un alto livello di coordinazione . . . senza necessità di alcuna formazione decisionale centralizzata”.<sup>174</sup> Basta pensare alla stessa Internet: essa è un sistema adattivo complesso che ha raggiunto un, fino ad ora inimmaginabile, livello di interconnessione, coordinamento, ordine e armonia, senza dipendere dal controllo gerarchico dall’alto. I Protocolli di Internet (“IP”) e le norme tecniche di funzionamento sono la “legge della rete” che non è stata emanata sotto l’autorità di alcun sovrano, nessuno ha costretto all’obbedienza, nessun trattato internazionale ha raccolto l’accordo dei partecipanti in un testo vincolante: la legge della rete è nata sulla base di un “rough consensus and working code”, consenso e codice di lavoro approssimativi. In questa prospettiva, la sovranità risiede nella scelta e nel consenso di ciascun individuo. “Chi farà le legge sulla libertà di espressione nel ciber spazio?” si chiede Post, e risponde: “La farete voi tutti. Non abbiamo bisogno di una nuova legge di libertà d’espressione, ma ci serve la libertà di fare tali leggi, di ri-inventare i principi in base ai quali riteniamo che questa conversazione a livello mondiale possa procedere nel migliore dei modi”.<sup>175</sup>

Nello speciale contesto della necessità di governare il ciber spazio, i partecipanti non possono più ricorrere alla idea base delle democrazie rappresentative geograficamente

<sup>172</sup> La RIC sarebbe attenta a non mettere l’articolo sul www. in Italia se esso violasse la legge italiana.

<sup>173</sup> La federazione di reti.

<sup>174</sup> Post, “Sex, Lies, and the Internet,” cit. p. 5.

<sup>175</sup> Id. p. 6.

definite, perché ovviamente non è pensabile concedere un voto uguale ai cittadini del cibernazio nel momento in cui questi non sono più "popolazioni" raggruppate in spazi territorialmente ben definiti.<sup>176</sup>

Invece di controlli centralizzati si passerà a comportamenti decentralizzati tali che le diverse unità si possano spontaneamente adattare nei sistemi che spontaneamente si organizzano da se stessi.<sup>177</sup>

### C. Il consenso dei governati

Da dove ottiene lo Stato l'autorità di esercitare il potere sovrano? Almeno dal tempo del Trattato di Westfalia (1648) la sovranità non risiede più in strati verticali sovrapposti, bensì in Stati territoriali geograficamente definiti. Negli Stati Uniti, questa sovranità non appartiene al legislatore—che è solo agente e fiduciario—e tanto meno al governo o ai magistrati, bensì al popolo, inteso come collettività, che la distribuisce e revoca, in altre parole, vi consente.<sup>178</sup> La Brilmayer ha sostenuto, in modo convincente, che ottenere il potere dal consenso dei governati presuppone l'esistenza di una sovranità territoriale (la cui concessione iniziale non si riesce a giustificare); il problema però non esiste se si contemplano entità che non hanno il sostrato territoriale.<sup>179</sup> Scrive il Post: "Non siamo forse mai stati capaci prima d'ora di considerare seriamente che gli individui . . . avessero il potere di creare simili 'entità governative che non hanno sostrato territoriale.' . . . In un mondo di causa ed effetto fisici, è assolutamente naturale che la prossimità fisica e l'aggregazione geografica siano l'asse centrale intorno a cui le collettività legislative si raggruppino 'naturalmente.' Non è così nel cibernazio, dove non si applicano più le regole naturali

<sup>176</sup> Johnson and Post. "The New 'Civic Virtue'", cit. p. 16.

<sup>177</sup> "In the special context of a need to govern the online world, however, there may be a better alternative. Participants in online spaces cannot readily make use of the basic ideas of geographically defined representative democracy. There is no way to meaningfully provide equal votes to online 'citizens,' who are not for this purpose whole people entirely located in particular territorially defined 'places.'" Johnson & Post. "The New 'Civic Virtue,'" cit.

<sup>178</sup> "In the Constitutional scheme of things, the people no longer actually shared in a part of the government (as, for example, the people of England participated in their government through the House of Commons), but they 'remained outside the entire government, watching, controlling, pulling the strings for all their agents in every [governmental] branch.' The power of the people outside of the government was 'absolute and untrammelled; that of their various delegates in the government could never be.'" Gordon S. Wood. *The Creation of the American Republic 1776-1787*, 1969 (v. in particolare capitolo IX ("The Sovereignty of the People")); v. David G. Post. "The 'Unsettled Paradox'", cit.

<sup>179</sup> Lea Brilmayer. "Consent, Contract, and Territory," 74 Minn. L. Rev. 1 (1989); v. Post. "The 'Unsettled Paradox,'" cit.

delle aggregazioni fisiche e dove, di conseguenza, la logica a-territoriale delle teorie basate sul consenso possono finalmente avere il loro pieno riconoscimento con gruppi legislativi decentralizzati e a-geografici che non impongono l'ordine al mondo elettronico, ma attraverso cui l'ordine può emergere. Alcuni di questi processi decentralizzati ci sono noti come una specie di 'federalismo elettronico.' In questo modello, gli operatori individuali di accesso alla rete piuttosto che Stati basati su territorio, diventano le unità essenziali di governo; in effetti, gli utenti delegano loro il compito di fare le norme, conferiscono loro sovranità e scelgono fra tali unità in base alle loro opinioni individuali sugli elementi costitutivi di una società ordinata. La 'legge dell'Internet' emerge quindi non dalla decisione di una qualche autorità superiore, ma dall'insieme delle scelte fatte dai singoli operatori di sistema su quali regole imporre, e dagli utenti individuali sulla comunità di rete alla quale intendono aderire."<sup>180</sup>

“ “

Cosa ci aspetta?

Il Barlow formulò nel 1996 una "dichiarazione di indipendenza del cibernazio", che contiene il seguente passaggio: "Governi del mondo industriale, voi esausti giganti di carne e acciaio, io vengo dal cibernazio, la nuova sede della Mente. In nome del futuro, chiedo a voi del passato di non disturbarci. Non siete benvenuti fra noi. Non avete sovranità là dove noi ci riuniamo. . . . Nella Cina, in Germania, Francia, Russia, Singapore, Italia e negli Stati Uniti voi state cercando di tener fuori il virus della libertà erigendo posti di guardia alle frontiere del cibernazio. Questi terranno lontano il contagio per un breve periodo di tempo, ma non funzioneranno in un mondo che fra poco sarà coperto dai media fatti di "bit". Ci spargeremo sull'intero pianeta in modo che nessuno possa arrestare i nostri pensieri."<sup>181</sup>

Sarà un lungo cammino. E leggi come il CDA continueranno a dare molto fastidio

<sup>180</sup> Post. "The 'Unsettled Paradox,'" cit; id. "Governing Cyberspace," 43 Wayne L. Rev. 155, 164 (1997).

<sup>181</sup> John Perry Barlow. Barlow@eff.org. "A Declaration of the Independence of Cyberspace," February 8, 1996. <http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html> ("Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. . . . In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States, you are trying to ward off the virus of liberty by erecting guard posts at the frontiers of Cyberspace. These may keep out the contagion for a small time, but they will not work in a world that will soon be blanketed in bit-bearing media. . . . We will spread ourselves across the Planet so that no one can arrest our thoughts.")

perché, nonostante le sconfitte che esse subiscono e subiranno sul terreno della costituzionalità, esse hanno una grande forza deterrente.<sup>182</sup> Chi vorrebbe, aiutare, attraverso Internet, le vittime di una violenza carnale, chi vorrebbe consigliare i giovani perché evitino il contagio dell'AIDS, chi vorrebbe istruire sul controllo delle nascite, chi si azzarderebbe a partecipare a un discorso costruttivo sui pericoli di relazioni sessuali in età troppo giovanile, quando per far questo rischiasse di essere mandato in prigione? Chiunque potrebbe farlo facilmente ed efficacemente in Internet—ma se ne asterrà per evitare anche solo il fastidio dell'incriminazione. Desiste sotto l'influenza dell'effetto "gelo". Vite che si potrebbe salvare saranno distrutte, tragedie che si potrebbero evitare si compieranno a causa delle insofferenze dei "trapanatori di assi sottili", di coloro che guardano ai piccoli problemi da loro stessi creati e dal cui orizzonte scompaiono i veri problemi che assillano l'umanità.

Anche le resistenze alla libertà di espressione nel campo della proprietà intellettuale giustificano timori. Il governo americano, con il pretesto di assicurare l'incentivo alla "creatività", permette all'industria che si basa sulla proprietà intellettuale di restringere sempre di più gli "usi permessi", di assicurarsi profitti con mezzi intollerabili come il divieto di copiare in diretta qualsiasi opera, deprestando gli utenti del loro diritto al "fair use",<sup>183</sup> e la facoltà di effettuare monitoraggi invasivi che si credeva appartenessero alla fantascienza. Alla minaccia alla *privacy* si accompagna quella alla architettura aperta di Internet, che è il suo aspetto più attraente. Internet, come tecnologia di libera espressione non viene solo sminuita, ma rischia l'annientamento.<sup>184</sup> Nessuno sembra preoccuparsi a livello governativo e legislativo, di trovare l'equilibrio fra l'utilità di fornire l'"incentivo" e l'esigenza del libero flusso dell'informazione. La Corte Suprema, come ha stroncato nel 1984 con il caso *Betamax* l'attacco dell'industria che sfrutta il diritto d'autore, così potrebbe, e dovrebbe, negare validità alle recenti leggi inutilmente restrittive della libertà dei cittadini (e richiamare alla ragione i politici, succubi delle richieste bizzarre, e talvolta allucinanti, dell'industria).<sup>185</sup>

<sup>182</sup> "The effects of chill may be particularly important to free speech doctrine on the Internet. There, the well-funded media plaintiffs who have played such a role in establishing free speech law give way to "citizen-publishers" of cyberspace who have no such resources." Boyle. "The First Amendment," cit. L'autore ricorda che la Corte Suprema ha indicato che l'onere finanziario e pratico che comporta l'adempimento di certe regole legali è un fattore importante nell'interpretazione del 1° Emendamento, id., nota 48.

<sup>183</sup> Inclusa quella di Verdi e Mozart perché i dispositivi di protezione impediranno non solo la copia della musica sotto copyright ma anche di quella libera.

<sup>184</sup> Boyle. "Cruel, Mean, or Lavish?" cit. p. 2034.

<sup>185</sup> Come già osservato, nel sistema costituzionale degli Stati Uniti, accanto al principio generale della libertà di espressione, affermato con forza eloquente dal 1° Emendamento, il Congresso si è valso dell'autorizzazione prevista nella *Copyright Clause* a concedere diritti esclusivi temporanei sulle opere dell'ingegno al fine di promuovere le scienze e le arti utili. Fra il principio assoluto e penetrante della libertà

Perché Internet è così temibile a confronto di tutti gli altri mezzi che nel corso dei secoli hanno in definitiva disseminato lo stesso tipo di informazione? La risposta è semplice: gli altri mezzi avevano una dimensione fisica—un libro, un apparecchio radio o televisivo, cinematografico, una cassetta, disco—ed essendo presenti nel mondo fisico potevano essere controllati, insieme a quelli che vi accedevano o li usavano. Internet non è "presente" nel mondo fisico, essa esiste in un mondo virtuale che sfugge a qualunque insidia, che riesce a sopravvivere a interferenze, alle perdite di corrente, agli inceppamenti, che gira intorno agli sbarramenti, evita le interruzioni, si oppone alle mutilazioni e ai sabotaggi. Internet è stata creata per emergere, pienamente funzionante, dopo un attacco nucleare. Ora si è sparsa, come un incendio nella prateria, prendendo d'assalto il mondo. Nessuno riuscirà a chiamarla indietro. Internet spaventa perché, lo avvertono tutti, non la si può fermare. Dice il Boyle: "Sarebbe veramente ironico se la apertura e la resistenza al controllo centralizzato, pubblico o privato, che rendono Internet così attraente come mezzo per la diffusione della parola, o come uno 'spazio sociale persistente' dovessero essere erose in nome del vantaggio economico di quei pochi che possono realizzare le loro strategie industriali, e quindi fare profitti anche al di là e al di fuori di quanto loro spetterebbe attraverso la continua espansione dei diritti di proprietà intellettuale. Invece di essere un motore della libera espressione, il copyright diventerebbe la nemesis delle strutture che permettono tale espressione".<sup>186</sup>

Se i "reazionari" prevalessero, e il pubblico si lasciasse espropriare i diritti di usare liberamente fatti e idee, di godere liberamente gli usi permessi, e persino di accedere liberamente alle *res communes omnium*—le opere che da secoli e millenni appartengono alla cultura di tutti (e non all'industria che si basa sulla proprietà intellettuale per cercare di impedirne la copia e il possesso, in quanto "sarebbe complicato discernere fra opere protette

---

di espressione e i diritti di monopolio temporaneo, in particolare quello d'autore, era inevitabile che si determinasse qualche conflitto, che fu risolto con il riconoscimento a ciascun cittadino di un diritto di uso personale dell'opera protetta (il c.d. "fair use") e altri. Nel mondo tradizionale della comunicazione questo compromesso è ormai da tempo affermato e non presenta seri problemi. Si deve e si può affermare che la rivoluzione determinata da Internet (se non altro per l'enorme numero degli utenti che in tempo reale accedono a una massa quasi inconcepibile di informazioni e si scambiano innumeri messaggi, per lo più anonimi) costituisca un salto di qualità che giustifichi un ripensamento, nel suo ambito, degli istituti della proprietà intellettuale, in particolare del diritto d'autore? Concettualmente, a me sembra di no, ma certamente le differenze pratiche fra il "nostro" mondo e quello virtuale di Internet impongono una riflessione, in particolare per quanto riguarda la "zona grigia". E non c'è dubbio che in Internet, che è e deve rimanere il regno della libertà, gli eventuali conflitti dovrebbero essere risolti guardando piuttosto al Primo Emendamento che alla difesa estremistica degli interessi di chi sfrutta i sia pur legittimi diritti di privativa.

<sup>186</sup> Boyle. "The First Amendment," cit.

e non protette"),<sup>187</sup> troveremo fra non molto il filo spinato tutto intorno a ogni campicello. Dato che sarà vietato non solo usare le tenaglie per tagliarlo, ma anche produrre e vendere tenaglie, non resterà che la fuga in massa verso sponde che favoriscano e difendano un maggiore grado di libertà. Se però sapremo attendere, la tecnologia verrà in aiuto. Internet, prima o poi, trasmetterà i suoi messaggi interamente per via satellite. Allora, OSP coraggiosi e indomiti opereranno da Paesi liberali (senza mantenere filiali o contatti con Paesi che limitino la libertà). Diventerebbe a quel punto estremamente difficile per le autorità locali "oscurare" selettivamente i satelliti; e, se tali autorità imponessero divieti, il risultato sarebbe che ci dovremo barricare in casa, con le serrande abbassate, l'orecchio e l'occhio incollati al monitor del computer, e ascoltare, e scaricare da siti extraterritoriali, quelle opere la cui copia, oltre a essere stata abusivamente vietata, sia stata anche resa tecnicamente impraticabile nei Paesi in cui viviamo: sarà un po' come facevano i nostri padri, durante la seconda guerra mondiale, quando ascoltavano Radio Londra.<sup>188</sup>

In America (e magari anche in Europa dove così spesso pedissequamente la si imita) si sarà "bruciata la casa per arrostitire il maiale".<sup>189</sup>

<sup>187</sup> L'industria applica gli stessi criteri che addebita alla Napster tacciandola di comportamento scorretto.

<sup>188</sup> Per i giovani che non possono ricordarlo, "Radio Londra" era una trasmissione del tempo di guerra, il cui ascolto era vietato dal governo fascista, ma che tutti gli italiani che avevano ancora rispetto di se stessi ascoltavano clandestinamente.

<sup>189</sup> "Burning down the house to roast the pig," aveva detto il giudice della Supreme Court Frankfurter in *Butler v. Michigan*, 352 U.S. 380, 383 (1957).

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ACLU. White Paper. "Censorship In a Box," <http://www.aclu.org/issues/cyber/box.html>

ACLU. "Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?" <http://www.aclu.org/issues/cyber/burning.html>

Anderson, Christopher. "A Survey of the Internet: The Accidental Superhighway," "The Economist" del 1° luglio 1995

Barlow, John Perry. Barlow@eff.org. "A Declaration of the Independence of Cyberspace," February 8, 1996. <http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>

Besançon, Alain. *Novecento, Il Secolo Del Male. Nazismo, Comunismo, Shoah*. Roma: Ideazione, 2000

Bettetini Gianfranco e Armando Fumagalli. *Quel che resta dei media. Idee per un'etica delle comunicazioni*. Milano: Franco Angeli, 1998

Boyle, James. "Comment and Analysis: Whigs and hackers in cyberspace: Copyright regulations before the European parliament should be treated as sceptically as they were by the Victorians," "Financial Times" del 21 febbraio 2001

Boyle, James. "Conservatives and Intellectual Property," discorso alla National Federalist Society Annual Meeting in Washington, DC, 1 Engage, aprile 2000

Boyle, James. "Cruel, Mean, or Lavish? Economic Analysis, Price Discrimination and Digital Intellectual Property," 53 *Vanderbilt L. Rev* 2007 (2000)

Boyle, James. "Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hard-Wired Censors," <http://www.law.duke.edu/boylesite/foucault.html>

Boyle, James. "Missing the Point on Microsoft," SALON (Apr. 7, 2000)

Boyle, James. "The First Amendment and Cyberspace: The Clinton Years," 63 *Law & Contemp. Probs.* 337 (Winter/Spring 2000)

Bradley, Curtis A. "Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism," 37 *Virginia J. Int'l Law* 505

Brilmayer, Lea. "Consent, Contract, and Territory," 74 *Minn. L. Rev.* 1 (1989)

Cerina Paolo e Francesco Todaro. "Il caso Napster e la musica on-line: cronaca della condanna annunciata di una rivoluzione tecnologica," 9 *Il Diritto industriale* 26-48 (2001)

Cerina, Paolo. "Il problema della legge applicabile e della giurisdizione", in *I Problemi Giuridici di Internet. Dall'E-Commerce all'E-Business*. A cura di Emilio Tosi. Giuffrè: Milano, 2000

- De Ly, Filip. "Lex Mercatoria (New Law Merchant): Globalization and International Self-Regulation," 14 *Diritto del commercio internazionale* 555 (2000)
- EFF. "Joint Statement Opposing Legislative Requirements," <http://www.eff.org/Censorship/Ratings>
- EFF/Seth Finkelstein and Lee Tien. "Censorware White Paper #1," [http://www.eff.org/Censorship/Censorware/20010306\\_eff\\_nrc\\_paper1.html](http://www.eff.org/Censorship/Censorware/20010306_eff_nrc_paper1.html)
- Eskenazi, Mike & David E. Thigpen. "Napster the Revolution," <http://www.cnn.com/ALLPOLITICS/time/2000/10/02/revolution.html>
- GILC. "In Defense of Free Speech on the Internet: Gilc Releases Statement Opposing DVD Suit," [http://www.eff.org/IP/Video/DVDCCA\\_case20000114\\_gilc\\_dvdcca](http://www.eff.org/IP/Video/DVDCCA_case20000114_gilc_dvdcca)
- Ginsburg, Jane C. "Copyright Without Borders? Choice of Forum And Choice of Law For Copyright Infringement in Cyberspace," 15 *Cardozo Arts & Ent. L. J.* 153 (1997)
- Global Internet Liberty Campaign. "Regardless of Frontiers," <http://www.gilc.org/speech/report/>
- Jackson, Matt. "Linking Copyright to Homepages," <http://www.law.indiana.edu/fclj/pubs/v49/no3/Jackson.html>
- Johnson, David R. "Emergent Law and Order. Lessons in Regulation, Dispute Resolution, and Lawmaking for Electronic Commerce and Community," in John Henry Clippinger III, ed. *The Biology of Diversity. Decoding the Natural Laws of Enterprise*. San Francisco: Jossey-Bass, 1999
- Johnson, David R. and David G. Post. "Law and Borders—The Rise of Law in Cyberspace," 48 *Stanford L. Rev.* 1367 (1996)
- Johnson, David R. and David G. Post. "The New 'Civic Virtue' of the Internet: A Complex System Model for the Governance of Cyberspace," published in *The Emerging Internet* (1998 Annual Review of the Institute for Information Studies), C. Firestone, ed. 1998
- Kaestner, Erich. *Die kleine Freiheit. Chansons und Prosa—1949-1952*. Muenchen: DTV, 1989
- Kaplan, Karen. "Germany Forces Online Service to Censor Internet," "L. A. Times" del 29 dicembre 1995
- Kurzweil, Ray. *The Age of Spiritual Machines*. New York: Penguin Books, 1999
- Leiner, Barry M. et al. "A Brief History of the Internet", <http://www.isoc.org/internet/history/brief.html>
- Lessig, Lawrence. "The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach". 113 *Harv. L. Rev.* 501 (1999)
- Martin, James. *After the Internet: Alien Intelligence*. Washington, DC: Capital Press, 2000
- McCullagh, Declan. "DVD Piracy Judge Tells All," <http://wired.com/news/politics/0,1283,40226,00.html>
- McLuhan, Marshall. *Understanding Media: The Extension of Man*. New York: McGraw-Hill, 1964
- Negroponte, Nicholas. *Being Digital*. New York: Alfred Knopf, 1995
- Negroponte, Nicholas. "Prodotti e servizi per le reti informatiche," in *Le scienze*, 279 (1991)

- Nimmer, David. "Brains And Other Paraphernalia of The Digital Age," 10 *Harv. J. Law & Tech.* 1 (1996)
- Palmieri, Nicola Walter. *L'uomo di fronte alle crisi*. Padova: Cedam, 2001 (in corso di stampa)
- Palmieri, Nicola Walter. "Section 6038A Violates The Constitution and International Law," 54 *Tax Notes (Special Report)* 1017-21 (1992)
- Palmieri-Egger, Nicola Walter. "Worldwide Tax Allocation Norm v. Worldwide Combination Method of Taxation," *Intertax* 1983, 390-402
- Perritt, Henry H. Jr. "Jurisdiction in Cyberspace," 41 *Vill. L. Rev.* 1 (1996)
- Post, David G. "Governing Cyberspace," 43 *Wayne L. Rev.* 155, 164 (1997)
- Post, David G. "Napster, Jefferson's Moose, and the Law of Cyberspace," <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Napster.html>
- Post, David G. "Personal Jurisdiction on the Internet—A Survey of the Cases," (Update June 1998) <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/jurisdictioncases.html>
- Post, David G. "Pooling Intellectual Capital: Thoughts on Anonymity, Pseudonymity, and Limited Liability in Cyberspace," 1996 *U. Chi. L. Forum* 139
- Post, David G. "Sex, Lies, and the Internet: Some New, and Some Not-So-New, Questions about Free Speech in Cyberspace," [http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Kops\\_Lecture.html](http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Kops_Lecture.html)
- Post, David G. "The 'Unsettled Paradox': The Internet, the State, and the Consent of the Governed," 5 *Indiana J. Global Legal Studies* 521 (1998)
- Rossi, Guido. "I nuovi diritti del cyberspazio," in "Corriere della Sera" del 4 maggio 2001
- Samuelson, Pamela. "Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anti-Circumvention Regulations Need to Be Revised." <http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/Samuelson>
- Shapiro, Carol & Hal R. Varian. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. 1999
- Stuart Mill, John. *On Liberty*. Penguin Books: New York, 1982 (1859)

TAVOLA DEI CASI CITATI

- A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896 (N.D. Cal. 2000); February 12, 2001 (9<sup>th</sup> Cir. 2001) (33)
- ACLU v. Reno II, 31 F. Supp. 2d 473 (1999), confermato dalla Corte d'appello del 3<sup>o</sup> Circuito il 22 giugno 2000 (19)
- ACLU v. Reno, 521 U.S. 844 (1997) (19)
- American Civil Liberties Union v. Janet Reno, No. 96-963 (E.D. Pa, 1996) (16)
- Butler v. Michigan, 352 U.S. 380, 383 (1957) (60)
- Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) (26)
- Carey v. Kearsley, 170 Eng. Rep. 679, 681 (K.B. 1803) (28)
- Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 530 (1972) (33)
- Demetriades v. Kaufmann, 690 F. Supp. 289 (S.D.N.Y. 1988) (24)
- Denver Area Educational Telecommunications Consortium v. FCC, 518 U.S. 727, 760 (1996) (44)
- Emerson v. Davies, 8 F. Cas. 615, 619 (No. 4,436) (CCD Mass. 1845) (48)
- Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) (26)
- Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159 (2d Cir. 1971) (24)
- Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985) (26)
- MAI Systems, Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9<sup>th</sup> Cir. 1993), cert. dismissed, 114 S. Ct. 671 (1994) (46)
- McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. (17 U.S.) 316 (1819) (42)
- New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) (24)
- Religios Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995) (46)

- Sable Communications of California v. FCC, 492 U.S. 115 (1989) (19)
- Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984) (32)
- Sony Entertainment Corp. v. Connectix Corp., 203 F.3d 596 (9<sup>th</sup> Cir. 2000) cert denied (44)
- Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 114 S. Ct. 2445 (1994) (17)
- United States v. Alcoa, 148 F.2d 416, 443-44 (2d Cir. 1945) (51)
- Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes, 111 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y. 2000) (40)
- Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp., 480 F. Supp. 429 (C.D. Cal. 1979); 659 F.2d 963 (9<sup>th</sup> Cir. 1981) (32)

1. Maria Cristina Marcuzzo [1985] "Yoan Violet Robinson (1903-1983)", pp. 134
2. Sergio Lugaresi [1986] "Le imposte nelle teorie del sovrappiù", pp. 26
3. Massimo D'Angelillo e Leonardo Paggi [1986] "PCI e socialdemocrazie europee. Quale riformismo?", pp. 158
4. Gian Paolo Caselli e Gabriele Pastrello [1986] "Un suggerimento hobsoniano su terziario ed occupazione: il caso degli Stati Uniti 1960/1983", pp. 52
5. Paolo Bosi e Paolo Silvestri [1986] "La distribuzione per aree disciplinari dei fondi destinati ai Dipartimenti, Istituti e Centri dell'Università di Modena: una proposta di riforma", pp. 25
6. Marco Lippi [1986] "Aggregations and Dynamic in One-Equation Econometric Models", pp. 64
7. Paolo Silvestri [1986] "Le tasse scolastiche e universitarie nella Legge Finanziaria 1986", pp. 41
8. Mario Forni [1986] "Storie familiari e storie di proprietà. Itinerari sociali nell'agricoltura italiana del dopoguerra", pp. 165
9. Sergio Paba [1986] "Gruppi strategici e concentrazione nell'industria europea degli elettrodomestici bianchi", pp. 56
10. Nerio Naldi [1986] "L'efficienza marginale del capitale nel breve periodo", pp. 54
11. Fernando Vianello [1986] "Labour Theory of Value", pp. 31
12. Piero Ganugi [1986] "Risparmio forzato e politica monetaria negli economisti italiani tra le due guerre", pp. 40
13. Maria Cristina Marcuzzo e Annalisa Rosselli [1986] "The Theory of the Gold Standard and Ricardo's Standard Comodity", pp. 30
14. Giovanni Solinas [1986] "Mercati del lavoro locali e carriere di lavoro giovanili", pp. 66
15. Giovanni Bonifati [1986] "Saggio dell'interesse e domanda effettiva. Osservazioni sul cap. 17 della General Theory", pp. 42
16. Marina Murat [1986] "Betwin old and new classical macroeconomics: notes on Lejonhufvud's notion of full information equilibrium", pp. 20
17. Sebastiano Brusco e Giovanni Solinas [1986] "Mobilità occupazionale e disoccupazione in Emilia Romagna", pp. 48
18. Mario Forni [1986] "Aggregazione ed esogeneità", pp. 13
19. Sergio Lugaresi [1987] "Redistribuzione del reddito, consumi e occupazione", pp. 17
20. Fiorenzo Sperotto [1987] "L'immagine neopopulista di mercato debole nel primo dibattito sovietico sulla pianificazione", pp. 34
21. M. Cecilia Guerra [1987] "Benefici tributari nel regime misto per i dividendi proposto dalla commissione Sarcinelli: una nota critica", pp. 9
22. Leonardo Paggi [1987] "Contemporary Europe and Modern America: Theories of Modernity in Comparative Perspective", pp. 38
23. Fernando Vianello [1987] "A Critique of Professor Goodwin's 'Critique of Sraffa'", pp. 12
24. Fernando Vianello [1987] "Effective Demand and the Rate of Profits. Some Thoughts on Marx, Kalecki and Sraffa", pp. 41
25. Anna Maria Sala [1987] "Banche e territorio. Approccio ad un tema geografico-economico", pp. 40
26. Enzo Mingione e Giovanni Mottura [1987] "Fattori di trasformazione e nuovi profili sociali nell'agricoltura italiana: qualche elemento di discussione", pp. 36
27. Giovanna Procacci [1988] "The State and Social Control in Italy During the First World War", pp. 18
28. Massimo Matteuzzi e Annamaria Simonazzi [1988] "Il debito pubblico", pp. 62
29. Maria Cristina Marcuzzo (a cura di) [1988] "Richard F. Kahn. A discipline of Keynes", pp. 118
30. Paolo Bosi [1988] "MICROMOD. Un modello dell'economia italiana per la didattica della politica fiscale", pp. 34
31. Paolo Bosi [1988] "Indicatori della politica fiscale. Una rassegna e un confronto con l'aiuto di MICROMOD", pp. 25
32. Giovanna Procacci [1988] "Protesta popolare e agitazioni operaie in Italia 1915-1918", pp. 45
33. Margherita Russo [1988] "Distretto Industriale e servizi. Uno studio dei trasporti nella produzione e nella vendita delle piastrelle", pp. 157
34. Margherita Russo [1988] "The effect of technical change on skill requirements: an empirical analysis", pp. 28
35. Carlo Grillenzoni [1988] "Identification, estimations of multivariate transfer functions", pp. 33
36. Nerio Naldi [1988] "'Keynes' concept of capital", pp. 40
37. Andrea Ginzburg [1988] "Locomotiva Italia?", pp. 30
38. Giovanni Mottura [1988] "La 'persistenza' secolare. Appunti su agricoltura contadina ed agricoltura familiare nelle società industriali", pp. 40
39. Giovanni Mottura [1988] "L'anticamera dell'esodo. I contadini italiani della 'restaurazione contrattuale' fascista alla riforma fondiaria", pp. 40
40. Leonardo Paggi [1988] "Americanismo e riformismo. La socialdemocrazia europea nell'economia mondiale aperta", pp. 120
41. Annamaria Simonazzi [1988] "Fenomeni di isteresi nella spiegazione degli alti tassi di interesse reale", pp. 44
42. Antonietta Bassetti [1989] "Analisi dell'andamento e della casualità della borsa valori", pp. 12
43. Giovanna Procacci [1989] "State coercion and worker solidarity in Italy (1915-1918): the moral and political content of social unrest", pp. 41
44. Carlo Alberto Magni [1989] "Reputazione e credibilità di una minaccia in un gioco bargaining", pp. 56
45. Giovanni Mottura [1989] "Agricoltura familiare e sistema agroalimentare in Italia", pp. 84
46. Mario Forni [1989] "Trend, Cycle and 'Fortuitous cancellation': a Note on a Paper by Nelson and Plosser", pp. 4
47. Paolo Bosi, Roberto Golinelli, Anna Stagni [1989] "Le origini del debito pubblico e il costo della stabilizzazione", pp. 26
48. Roberto Golinelli [1989] "Note sulla struttura e sull'impiego dei modelli macroeconomici", pp. 21
49. Marco Lippi [1989] "A Short Note on Cointegration and Aggregation", pp. 11
50. Gian Paolo Caselli e Gabriele Pastrello [1989] "The Linkage between Tertiary and Industrial Sector in the Italian Economy: 1951-1988. From an External Dependence to an International One", pp. 40
51. Gabriele Pastrello [1989] "Francois quesnay: dal Tableau Zig-zag al Tableau Formule: una ricostruzione", pp. 48
52. Paolo Silvestri [1989] "Il bilancio dello stato", pp. 34
53. Tim Mason [1990] "Tre seminari di storia sociale contemporanea", pp. 26
54. Michele Lalla [1990] "The Aggregate Escape Rate Analysed through the Queuing Model", pp. 23
55. Paolo Silvestri [1990] "Sull'autonomia finanziaria dell'università", pp. 11
56. Paola Bertolini, Enrico Giovannetti [1990] "Uno studio di 'filiera' nell'agroindustria. Il caso del Parmigiano Reggiano", pp. 164

57. Paolo Bosi, Roberto Golinelli, Anna Stagni [1990] "Effetti macroeconomici, settoriali e distributivi dell'armonizzazione dell'IVA", pp. 24
58. Michele Lalla [1990] "Modelling Employment Spells from Emilia Labour Force Data", pp. 18
59. Andrea Ginzburg [1990] "Politica Nazionale e commercio internazionale", pp. 22
60. Andrea Giommi [1990] "La probabilità individuale di risposta nel trattamento dei dati mancanti", pp. 13
61. Gian Paolo Caselli e Gabriele Pastrello [1990] "The service sector in planned economies. Past experiences and future perspectives", pp. 32
62. Giovanni Solinas [1990] "Competenze, grandi industrie e distretti industriali. Il caso Magneti Marelli", pp. 23
63. Andrea Ginzburg [1990] "Debito pubblico, teorie monetarie e tradizione civica nell'Inghilterra del Settecento", pp. 30
64. Mario Forni [1990] "Incertezza, informazione e mercati assicurativi: una rassegna", pp. 37
65. Mario Forni [1990] "Misspecification in Dynamic Models", pp. 19
66. Gian Paolo Caselli e Gabriele Pastrello [1990] "Service Sector Growth in CPE's: An Unsolved Dilemma", pp. 28
67. Paola Bertolini [1990] "La situazione agro-alimentare nei paesi ad economia avanzata", pp. 20
68. Paola Bertolini [1990] "Sistema agro-alimentare in Emilia Romagna ed occupazione", pp. 65
69. Enrico Giovannetti [1990] "Efficienza ed innovazione: il modello "fondi e flussi" applicato ad una filiera agro-industriale", pp. 38
70. Margherita Russo [1990] "Cambiamento tecnico e distretto industriale: una verifica empirica", pp. 115
71. Margherita Russo [1990] "Distretti industriali in teoria e in pratica: una raccolta di saggi", pp. 119
72. Paolo Silvestri [1990] "La Legge Finanziaria. Voce dell'enciclopedia Europea Garzanti", pp. 8
73. Rita Paltrinieri [1990] "La popolazione italiana: problemi di oggi e di domani", pp. 57
74. Enrico Giovannetti [1990] "Illusioni ottiche negli andamenti delle Grandezze distributive: la scala mobile e l'appiattimento delle retribuzioni in una ricerca", pp. 120
75. Enrico Giovannetti [1990] "Crisi e mercato del lavoro in un distretto industriale: il bacino delle ceramiche. Sez. I", pp. 150
76. Enrico Giovannetti [1990] "Crisi e mercato del lavoro in un distretto industriale: il bacino delle ceramiche. Sez. II", pp. 145
77. Antonietta Bassetti e Costanza Torricelli [1990] "Una riqualificazione dell'approccio bargaining alla selezione di portafoglio", pp. 4
78. Antonietta Bassetti e Costanza Torricelli [1990] "Il portafoglio ottimo come soluzione di un gioco bargaining", pp. 15
79. Mario Forni [1990] "Una nota sull'errore di aggregazione", pp. 6
80. Francesca Bergamini [1991] "Alcune considerazioni sulle soluzioni di un gioco bargaining", pp. 21
81. Michele Grillo e Michele Polo [1991] "Political Exchange and the allocation of surplus: a Model of Two-party competition", pp. 34
82. Gian Paolo Caselli e Gabriele Pastrello [1991] "The 1990 Polish Recession: a Case of Truncated Multiplier Process", pp. 26
83. Gian Paolo Caselli e Gabriele Pastrello [1991] "Polish firms: Pricate Vices Pubblis Virtues", pp. 20
84. Sebastiano Brusco e Sergio Paba [1991] "Connessioni, competenze e capacità concorrenziali nell'industria della Sardegna", pp. 25
85. Claudio Grimaldi, Rony Hamati, Nicola Rossi [1991] "Non Marketable assets and households' Portfolio Choice: a Case of Study of Italy", pp. 38
86. Giulio Righi, Massimo Baldini, Alessandra Brambilla [1991] "Le misure degli effetti redistributivi delle imposte indirette: confronto tra modelli alternativi", pp. 47
87. Roberto Fanfani, Luca Lanini [1991] "Innovazione e servizi nello sviluppo della meccanizzazione agricola in Italia", pp. 35
88. Antonella Caiumi e Roberto Golinelli [1992] "Stima e applicazioni di un sistema di domanda Almost Ideal per l'economia italiana", pp. 34
89. Maria Cristina Marcuzzo [1992] "La relazione salari-occupazione tra rigidità reali e rigidità nominali", pp. 30
90. Mario Biagioli [1992] "Employee financial participation in enterprise results in Italy", pp. 50
91. Mario Biagioli [1992] "Wage structure, relative prices and international competitiveness", pp. 50
92. Paolo Silvestri e Giovanni Solinas [1993] "Abbandoni, esiti e carriera scolastica. Uno studio sugli studenti iscritti alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Modena nell'anno accademico 1990/1991", pp. 30
93. Gian Paolo Caselli e Luca Martinelli [1993] "Italian GPN growth 1890-1992: a unit root or segmented trend representatin?", pp. 30
94. Angela Politi [1993] "La rivoluzione fraintesa. I partigiani emiliani tra liberazione e guerra fredda, 1945-1955", pp. 55
95. Alberto Rinaldi [1993] "Lo sviluppo dell'industria metalmeccanica in provincia di Modena: 1945-1990", pp. 70
96. Paolo Emilio Mistrulli [1993] "Debito pubblico, intermediari finanziari e tassi d'interesse: il caso italiano", pp. 30
97. Barbara Pistoiesi [1993] "Modelling disaggregate and aggregate labour demand equations. Cointegration analysis of a labour demand function for the Main Sectors of the Italian Economy: 1950-1990", pp. 45
98. Giovanni Bonifati [1993] "Progresso tecnico e accumulazione di conoscenza nella teoria neoclassica della crescita endogena. Una analisi critica del modello di Romer", pp. 50
99. Marcello D'Amato e Barbara Pistoiesi [1994] "The relationship(s) among Wages, Prices, Unemployment and Productivity in Italy", pp. 30
100. Mario Forni [1994] "Consumption Volatility and Income Persistence in the Permanent Income Model", pp. 30
101. Barbara Pistoiesi [1994] "Using a VECM to characterise the relative importance of permanent and transitory components", pp. 28
102. Gian Paolo Caselli and Gabriele Pastrello [1994] "Polish recovery form the slump to an old dilemma", pp. 20
103. Sergio Paba [1994] "Imprese visibili, accesso al mercato e organizzazione della produzione", pp. 20
104. Giovanni Bonifati [1994] "Progresso tecnico, investimenti e capacità produttiva", pp. 30
105. Giuseppe Marotta [1994] "Credit view and trade credit: evidence from Italy", pp. 20
106. Margherita Russo [1994] "Unit of investigation for local economic development policies", pp. 25
107. Luigi Brighi [1995] "Monotonicity and the demand theory of the weak axioms", pp. 20
108. Mario Forni e Lucrezia Reichlin [1995] "Modelling the impact of technological change across sectors and over time in manufacturing", pp. 25
109. Marcello D'Amato and Barbara Pistoiesi [1995] "Modelling wage growth dynamics in Italy: 1960-1990", pp. 38
110. Massimo Baldini [1995] "INDIMOD. Un modello di microsimulazione per lo studio delle imposte indirette", pp. 37
111. Paolo Bosi [1995] "Regionalismo fiscale e autonomia tributaria: l'emersione di un modello di consenso", pp. 38
112. Massimo Baldini [1995] "Aggregation Factors and Aggregation Bias in Consumer Demand", pp. 33
113. Costanza Torricelli [1995] "The information in the term structure of interest rates. Can stochastic models help in resolving the puzzle?" pp. 25
114. Margherita Russo [1995] "Industrial complex, pôle de développement, distretto industriale. Alcune questioni sulle unità di indagine nell'analisi dello sviluppo.", pp. 45
115. Angelika Moryson [1995] "50 Jahre Deutschland, 1945 - 1995" pp. 21
116. Paolo Bosi [1995] "Un punto di vista macroeconomico sulle caratteristiche di lungo periodo del nuovo sistema pensionistico italiano.", pp. 32
117. Gian Paolo Caselli e Salvatore Curatolo [1995] "Esistono relazioni stimabili fra dimensione ed efficienza delle istituzioni e crescita produttiva? Un esercizio nello spirito di D.C. North." pp. 11
118. Mario Forni e Marco Lippi [1995] "Permanent income, heterogeneity and the error correction mechanism.", pp. 21
119. Barbara Pistoiesi [1995] "Co-movements and convergence in international output. A Dynamic Principal Components Analysis" pp. 14
120. Mario Forni e Lucrezia Reichlin [1995] "Dynamic common factors in large cross-section" pp. 17
121. Giuseppe Marotta [1995] "Il credito commerciale in Italia: una nota su alcuni aspetti strutturali e sulle implicazioni di politica monetaria" pp. 20
122. Giovanni Bonifati [1995] "Progresso tecnico, concorrenza e decisioni di investimento: una analisi delle determinanti di lungo periodo degli investimenti" pp. 25
123. Giovanni Bonifati [1995] "Cambiamento tecnico e crescita endogena: una valutazione critica delle ipotesi del modello di Romer" pp. 21
124. Barbara Pistoiesi e Marcello D'Amato [1995] "La riservatezza del banchiere centrale è un bene o un male? Effetti dell'informazione incompleta sul benessere in un modello di politica monetaria." pp. 32
125. Barbara Pistoiesi [1995] "Radici unitarie e persistenza: l'analisi univariata delle fluttuazioni economiche." pp. 33
126. Barbara Pistoiesi e Marcello D'Amato [1995] "Co-movements in European real outputs" pp. 20
127. Antonio Ribba [1996] "Ciclo economico, modello lineare-stocastico, forma dello spettro delle variabili macroeconomiche" pp. 31
128. Carlo Alberto Magni [1996] "Repeatable and una tantum real options a dynamic programming approach" pp. 23
129. Carlo Alberto Magni [1996] "Opzioni reali d'investimento e interazione competitiva: programmazione dinamica stocastica in optimal stopping" pp. 26
130. Carlo Alberto Magni [1996] "Vaghezza e logica fuzzy nella valutazione di un'opzione reale" pp. 20
131. Giuseppe Marotta [1996] "Does trade credit redistribution thwart monetary policy? Evidence from Italy" pp. 20
132. Mauro Dell'Amico e Marco Trubian [1996] "Almost-optimal solution of large weighted equicut problems" pp. 30
133. Carlo Alberto Magni [1996] "Un esempio di investimento industriale con interazione competitiva e avversione al rischio" pp. 20
134. Margherita Russo, Peter Börkey, Emilio Cubel, François Lévêque, Francisco Mas [1996] "Local sustainability and competitiveness: the case of the ceramic tile industry" pp. 66
135. Margherita Russo [1996] "Camionetto tecnico e relazioni tra imprese" pp. 190
136. David Avra Lane, Irene Poli, Michele Lalla, Alberto Roverato [1996] "Lezioni di probabilità e inferenza statistica" pp. 288
137. David Avra Lane, Irene Poli, Michele Lalla, Alberto Roverato [1996] "Lezioni di probabilità e inferenza statistica - Esercizi svolti -" pp. 302
138. Barbara Pistoiesi [1996] "Is an Aggregate Error Correction Model Representative of Disaggregate Behaviours? An example" pp. 24
139. Luisa Malaguti e Costanza Torricelli [1996] "Monetary policy and the term structure of interest rates", pp. 30
140. Mauro Dell'Amico, Martine Labbé, Francesco Maffioli [1996] "Exact solution of the SONET Ring Loading Problem", pp. 20
141. Mauro Dell'Amico, R.J.M. Vaessens [1996] "Flow and open shop scheduling on two machines with transportation times and machine-independent processing times in NP-hard", pp. 10
142. M. Dell'Amico, F. Maffioli, A. Sciomechen [1996] "A Lagrangean Heuristic for the Pirze Collecting Travelling Salesman Problem", pp. 14
143. Massimo Baldini [1996] "Inequality Decomposition by Income Source in Italy - 1987 - 1993", pp. 20
144. Graziella Bertocchi [1996] "Trade, Wages, and the Persistence of Underdevelopment" pp. 20
145. Graziella Bertocchi and Fabio Canova [1996] "Did Colonization matter for Growth? An Empirical Exploration into the Historical Causes of Africa's Underdevelopment" pp. 32
146. Paola Bertolini [1996] "La modernization de l'agriculture italienne et le cas de l'Emilie Romagna" pp. 20
147. Enrico Giovannetti [1996] "Organisation industrielle et développement local: le cas de l'agroindustrie in Emilie Romagna" pp. 18
148. Maria Elena Bontempi e Roberto Golinelli [1996] "Le determinanti del leverage delle imprese: una applicazione empirica ai settori industriali dell'economia italiana" pp. 31
149. Paola Bertolini [1996] "L'agriculture et la politique agricole italienne face aux recents scenarios", pp. 20
150. Enrico Giovannetti [1996] "Il grado di utilizzo della capacità produttiva come misura dei costi di transizione. Una rilettura di 'Nature of the Firm' di R. Coase", pp. 65
151. Enrico Giovannetti [1996] "Il 1° ciclo del Diploma Universitario Economia e Amministrazione delle Imprese", pp. 25
152. Paola Bertolini, Enrico Giovannetti, Giulia Santacaterina [1996] "Il Settore del Verde Pubblico. Analisi della domanda e valutazione economica dei benefici", pp. 35
153. Giovanni Solinas [1996] "Sistemi produttivi del Centro-Nord e del Mezzogiorno. L'industria delle calzature", pp. 55
154. Tindara Addabbo [1996] "Married Women's Labour Supply in Italy in a Regional Perspective", pp. 85
155. Paolo Silvestri, Giuseppe Catalano, Cristina Bevilacqua [1996] "Le tasse universitarie e gli interventi per il diritto allo studio: la prima fase di applicazione di una nuova normativa" pp. 159
156. Sebastiano Brusco, Paolo Bertossi, Margherita Russo [1996] "L'industria dei rifiuti urbani in Italia", pp. 25
157. Paolo Silvestri, Giuseppe Catalano [1996] "Le risorse del sistema universitario italiano: finanziamento e governo" pp. 400
158. Carlo Alberto Magni [1996] "Un semplice modello di opzione di differimento e di vendita in ambito discreto", pp. 10
159. Tito Pietra, Paolo Siconolfi [1996] "Fully Revealing Equilibria in Sequential Economies with Asset Markets" pp. 17
160. Tito Pietra, Paolo Siconolfi [1996] "Extrinsic Uncertainty and the Informational Role of Prices" pp. 42
161. Paolo Bertella Farnetti [1996] "Il negro e il rosso. Un precedente non esplorato dell'integrazione afroamericana negli Stati Uniti" pp. 26
162. David Lane [1996] "Is what is good for each best for all? Learning from others in the information contagion model" pp. 18

163. Antonio Ribba [1996] "A note on the equivalence of long-run and short-run identifying restrictions in cointegrated systems" pp. 10
164. Antonio Ribba [1996] "Scorposizioni permanenti-transitorie in sistemi cointegrati con una applicazione a dati italiani" pp. 23
165. Mario Forni, Sergio Paba [1996] "Economic Growth, Social Cohesion and Crime" pp. 20
166. Mario Forni, Lucrezia Reichlin [1996] "Let's get real: a factor analytical approach to disaggregated business cycle dynamics" pp. 25
167. Marcello D'Amato e Barbara Pistoiesi [1996] "So many Italies: Statistical Evidence on Regional Cohesion" pp. 31
168. Elena Bonfiglioli, Paolo Bosi, Stefano Toso [1996] "L'equità del contributo straordinario per l'Europa" pp. 20
169. Graziella Bertocchi, Michael Spagat [1996] "Il ruolo dei licei e delle scuole tecnico-professionali tra progresso tecnologico, conflitto sociale e sviluppo economico" pp. 37
170. Gianna Boero, Costanza Torricelli [1997] "The Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates: Evidence for Germany" pp. 15
171. Mario Forni, Lucrezia Reichlin [1997] "National Policies and Local Economies: Europe and the US" pp. 22
172. Carlo Alberto Magni [1997] "La trappola del Roe e la tridimensionalità del Van in un approccio sistemico", pp. 16
173. Mauro Dell'Amico [1997] —A Linear Time Algorithm for Scheduling Outforests with Communication Delays or Two Processor—pp. 18
174. Paolo Bosi [1997] "Aumentare l'età pensionabile fa diminuire la spesa pensionistica? Ancora sulle caratteristiche di lungo periodo della riforma Dini" pp. 13
175. Paolo Bosi e Massimo Matteuzzi [1997] "Nuovi strumenti per l'assistenza sociale" pp. 31
176. Mauro Dell'Amico, Francesco Maffioli e Marco Trubian [1997] "New bounds for optimum traffic assignment in satellite communication" pp. 21
177. Carlo Alberto Magni [1997] "Paradossi, inverosimiglianze e contraddizioni del Van: operazioni certe" pp. 9
178. Barbara Pistoiesi e Marcello D'Amato [1997] "Persistence of relative unemployment rates across Italian regions" pp. 25
179. Margherita Russo, Franco Cavedoni e Riccardo Pianesani [1997] "Le spese ambientali dei Comuni in provincia di Modena, 1993-1995" pp. 23
180. Gabriele Pastrello [1997] "Time and Equilibrium, Two Elusive Guests in the Keynes-Hawtrey-Robertson Debate in the Thirties" pp. 25
181. Luisa Malaguti e Costanza Torricelli [1997] "The Interaction Between Monetary Policy and the Expectation Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates in a N-Period Rational Expectation Model" pp. 27
182. Mauro Dell'Amico [1997] "On the Continuous Relaxation of Packing Problems - Technical Note" pp. 8
183. Stefano Bordoni [1997] "Prova di Idoneità di Informatica Dispensa Esercizi Excel 5" pp. 49
184. Francesca Bergamini e Stefano Bordoni [1997] "Una verifica empirica di un nuovo metodo di selezione ottima di portafoglio" pp. 22
185. Gian Paolo Caselli e Maurizio Battini [1997] "Following the tracks of atkinson and micklewright the changing distribution of income and earnings in Poland from 1989 to 1995" pp. 21
186. Mauro Dell'Amico e Francesco Maffioli [1997] "Combining Linear and Non-Linear Objectives in Spanning Tree Problems" pp. 21
187. Gianni Ricci e Vanessa Debbia [1997] "Una soluzione evolutiva in un gioco differenziale di lotta di classe" pp. 14
188. Fabio Canova e Eva Ortega [1997] "Testing Calibrated General Equilibrium Model" pp. 34
189. Fabio Canova [1997] "Does Detrending Matter for the Determination of the Reference Cycle and the Selection of Turning Points?" pp. 35
190. Fabio Canova e Gianni De Nicolò [1997] "The Equity Premium and the Risk Free Rate: A Cross Country, Cross Maturity Examination" pp. 41
191. Fabio Canova e Angel J. Ubide [1997] "International Business Cycles, Financial Market and Household Production" pp. 32
192. Fabio Canova e Gianni De Nicolò [1997] "Stock Returns, Term Structure, Inflation and Real Activity: An International Perspective" pp. 33
193. Fabio Canova e Morten Ravn [1997] "The Macroeconomic Effects of German Unification: Real Adjustments and the Welfare State" pp. 34
194. Fabio Canova [1997] "Detrending and Business Cycle Facts" pp. 40
195. Fabio Canova e Morten O. Ravn [1997] "Crossing the Rio Grande: Migrations, Business Cycle and the Welfare State" pp. 37
196. Fabio Canova e Jane Murrain [1997] "Sources and Propagation of International Output Cycles: Common Shocks or Transmission?" pp. 41
197. Fabio Canova e Albert Marcet [1997] "The Poor Stay Poor: Non-Convergence Across Countries and Regions" pp. 44
198. Carlo Alberto Magni [1997] "Un Criterio Strutturalista per la Valutazione di Investimenti" pp. 17
199. Stefano Bordoni [1997] "Elaborazione Automatica dei Dati" pp. 60
200. Paolo Bertella Farnetti [1997] "The United States and the Origins of European Integration" pp. 19
201. Paolo Bosi [1997] "Sul Controllo Dinamico di un Sistema Pensionistico a Ripartizione di Tipo Contributivo" pp. 17
202. Paola Bertolini [1997] "European Union Agricultural Policy: Problems and Perspectives" pp. 18
203. Stefano Bordoni [1997] "Supporti Informatici per la Ricerca delle soluzioni di Problemi Decisionali" pp. 30
204. Carlo Alberto Magni [1997] "Paradossi, Inverosimiglianze e Contraddizioni del Van: Operazioni Aleatorie" pp. 10
205. Carlo Alberto Magni [1997] "Tir, Roe e Van: Distorsioni Linguistiche e Cognitive nella Valutazione degli Investimenti" pp. 17
206. Gisella Facchinetti, Roberto Ghiselli Ricci e Silvia Muzzioli [1997] "New Methods For Ranking Triangular Fuzzy Numbers: An Investment Choice" pp.
207. Mauro Dell'Amico e Silvano Martello [1997] "Reduction of the Three-Partition Problem" pp. 19
208. Carlo Alberto Magni [1997] "IRR, ROE and NPV: a Systemic Approach" pp. 20
209. Mauro Dell'Amico, Andrea Lodi e Francesco Maffioli [1997] "Solution of the cumulative assignment problem with a well-structured tabu search method" pp. 25
210. Carlo Alberto Magni [1997] "La definizione di investimento e criterio del Tir ovvero: la realtà inventata" pp. 16
211. Carlo Alberto Magni [1997] "Critica alla definizione classica di investimento: un approccio sistemico" pp. 17
212. Alberto Roverato [1997] "Asymptotic prior to posterior analysis for graphical gaussian models" pp. 8
213. Tindara Addabbo [1997] "Povertà nel 1995 analisi statica e dinamica sui redditi familiari" pp. 64
214. Gian Paolo Caselli e Franca Manghi [1997] "La transizione da piano a mercato e il modello di Ising" pp. 15
215. Tindara Addabbo [1998] "Lavoro non pagato e reddito esteso: una applicazione alle famiglie italiane in cui entrambi i coniugi sono lavoratori dipendenti" pp. 54
216. Tindara Addabbo [1998] "Probabilità di occupazione e aspettative individuali" pp. 36
217. Lara Magnani [1998] "Transazioni, contratti e organizzazioni: una chiave di lettura della teoria economica dell'organizzazione" pp. 39
218. Michele Lalla, Rosella Molinari e Maria Grazia Modena [1998] "La progressione delle carriere: i percorsi in cardiologia" pp. 46
219. Lara Magnani [1998] "L'organizzazione delle transizioni di subfornitura nel distretto industriale" pp. 40
220. Antonio Ribba [1998] "Recursive VAR orderings and identification of permanent and transitory shocks" pp. 12
221. Antonio Ribba [1998] "Granger-causality and exogeneity in cointegrated Var models" pp. 5
222. Luigi Brighi e Marcello D'Amato [1998] "Optimal Procurement in Multiproduct Monopoli" pp. 25
223. Paolo Bosi, Maria Cecilia Guerra e Paolo Silvestri [1998] "La spesa sociale nel comune Modena Rapporto intermedio" pp. 37
224. Mario Forni e Marco Lippi [1998] "On the Microfoundations of Dynamic Macroeconomics" pp. 22
225. Roberto Ghiselli Ricci [1998] "Nuove Proposte di Ordinamento di Numeri Fuzzy. Una Applicazione ad un Problema di Finanziamento" pp. 7
226. Tommaso Minerva [1998] "Internet Domande e Risposte" pp. 183
227. Tommaso Minerva [1998] "Elementi di Statistica Computazionale. Parte Prima: Il Sistema Operativo Unix ed il Linguaggio C" pp. 57
228. Tommaso Minerva and Irene Poli [1998] "A Genetic Algorithms Selection Method for Predictive Neural Nets and Linear Models" pp. 60
229. Tommaso Minerva and Irene Poli [1998] "Building an ARMA model by using a Genetic Algorithm" pp. 60
230. Mauro Dell'Amico e Paolo Toth [1998] "Algorithms and Codes for Dense Assignment Problems the State of the Art" pp. 35
231. Ennio Cavazzuti e Nicoletta Pacchiarotti [1998] "How to play an hotelling game in a square town" pp. 12
232. Alberto Roverato e Irene Poli [1998] "Un algoritmo genetico per la selezione di modelli grafici" pp. 11
233. Marcello D'Amato e Barbara Pistoiesi [1998] "Delegation of Monetary Policy to a Central Banker with Private Information" pp. 15
234. Graziella Bertocchi e Michael Spagat [1998] "The Evolution of Modern Educational Systems. Technical vs. General Education, Distributional Conflict, and Growth" pp. 31
235. André Dumas [1998] "Le système monétaire Européen" pp. 24
236. Gianna Boero, Gianluca Di Lorenzo e Costanza Torricelli [1998] "The influence of short rate predictability and monetary policy on tests of the expectations hypothesis: some comparative evidence" pp. 30
237. Carlo Alberto Magni [1998] "A systemic rule for investment decisions generalizations of the traditional DCF criteria and new conceptions" pp. 30
238. Marcello D'Amato e Barbara Pistoiesi [1998] "Interest Rate Spreads Between Italy and Germany: 1995-1997" pp. 16
239. Paola Bertolini e Alberto Bertacchini [1998] "Il distretto di lavorazioni carni suine in provincia di Modena" pp. 29
240. Costanza Torricelli e Gianluca Di Lorenzo [1998] "Una nota sui fondamenti matematico-finanziari della teoria delle aspettative della struttura della scadenza" pp. 15
241. Christophe Croux, Mario Fonti e Lucrezia Reichlin [1998] "A Measure of Comovement for Economic Indicators: Theory and Empirics" pp. 23
242. Carlo Alberto Magni [1998] "Note sparse sul dilemma del prigioniero (e non solo)" pp. 13
243. Gian Paolo Caselli [1998] "The future of mass consumption society in the former planned economies: a macro approach" pp. 21
244. Mario Forni, Marc Hallin, Marco Lippi e Lucrezia Reichlin [1998] "The generalized dynamic factor model: identification and estimation" pp. 35
245. Carlo Alberto Magni [1998] "Pictures, language and research: the case of finance and financial mathematics" pp. 35
246. Luigi Brighi [1998] "Demand and generalized monotonicity" pp. 21
247. Mario Forni e Lucrezia Reichlin [1998] "Risk and potential insurance in Europe" pp. 20
248. Tommaso Minerva, Sandra Paterlini e Irene Poli [1998] "A Genetic Algorithm for predictive Neural Network Design (GANND). A Financial Application" pp. 12
249. Gian Paolo Caselli, Maurizio Caselli, Maurizio Maurizi [1998] "The Changing Distribution of Earnings in Poland from 1989 to 1996" pp. 9
250. Mario Forni, Sergio Paba [1998] "Industrial Districts, Social Environment and Local Growth" Evidence from Italy" pp. 27
251. Lara Magnani [1998] "Un'analisi del distretto industriale fondata sulla moderna teoria economica dell'organizzazione" pp. 46
252. Mario Forni, Lucrezia Reichlin [1998] "Federal Policies and Local Economies: Europe and the US" pp. 24
253. Luigi Brighi [1998] "A Case of Optimal Regulation with Multidimensional Private Information" pp. 20
254. Barbara Pistoiesi, Stefania Luppi [1998] "Gli investimenti diretti esteri nell'America Latina e nel Sud Est Asiatico: 1982-1995" pp. 27
255. Paola Mengoli, Margherita Russo [1998] "Technical and Vocational Education and Training in Italy: Structure and Changes at National and Regional Level" pp. 25
256. Tindara Addabbo [1998] "On-the-Job Search a Microeconomic Analysis on Italian Data" pp. 29
257. Lorenzo Bertucelli [1999] "Il paternalismo industriale: una discussione storiografica" pp. 21
258. Mario Forni e Marco Lippi [1999] "The generalized dynamic factor model: representation theory" pp. 25
259. Andrea Ginzburg e Annamaria Simonazzi [1999] "Foreign debt cycles and the 'Gibson Paradox': an interpretative hypothesis" pp. 38
260. Paolo Bosi [1999] "La riforma della spesa per assistenza dalla Commissione Onofri ad oggi: una valutazione in corso d'opera" pp. 56
261. Marcello D'Amato e Barbara Pistoiesi [1999] "Go and soothe the row. Delegation of monetary policy under private information" pp. 23
262. Michele Lalla [1999] "Sampling, Maintenance, and Weighting Schemes for Longitudinal Surveys: a Case Study of the Textile and Clothing Industry" pp. 27
263. Pederzoli Chiara e Torricelli Costanza [1999] "Una rassegna sui metodi di stima del Value at Risk (Var)"
264. Paolo Bosi, Maria Cecilia Guerra e Paolo Silvestri [1999] "La spesa sociale di Modena. La valutazione della condizione economica" pp. 74
265. Graziella Bertocchi e Michael Spagat [1999] "The Politics of Copation" pp. 14
266. Giovanni Bonifati [1999] "The Capacity to Generate Investment. An analysis of the long-term determinants of investment" pp. 22
267. Tindara Addabbo e Antonella Caiumi [1999] "Extended Income and Inequality by Gender in Italy" pp. 40
268. Antonella Caiumi e Federico Perali [1999] "Children and Intra-household Distribution of Resources: An Estimate of the Sharing Rule of Italian Households" pp. 24
269. Vincenzo Atella, Antonella Caiumi e Federico Perali [1999] "Una scala di equivalenza non vale l'altra" pp. 23

270. Tito Pietra e Paolo Siconolfi [1999] "Volume of Trade and Revelation of Information" pp. 31
271. Antonella Picchio [1999] "La questione del lavoro non pagato nella produzione di servizi nel nucleo domestico (Household)" pp.58
272. Margherita Russo [1999] "Complementary Innovations and Generative Relationships in a Small Business Production System: the Case of Kervit" pp. 27
273. André Dumas [1999] "L'Economie de la drouge" pp. 12
274. André Dumas [1999] "L'Euro à l'heure actuelle" pp. 12
275. Michele Lalla Gisella Facchinetti [1999] "La valutazione della attività didattica: un confronto tra scale di misura e insiemi sfocati" pp.32
276. Mario Biagioli [1999] "Formazione e valorizzazione del capitale umano: un'indagine sui paesi dell'Unione Europea" pp.21
277. Mario Biagioli [1999] "Disoccupazione, formazione del capitale umano e determinazione dei salari individuali: un'indagine su microdati nei paesi dell'Unione Europea" pp. 15
278. Gian Paolo Caselli e Giulia Bruni [1999] "Il settore petrolifero russo, il petrolio del Mar Caspio e gli interessi geopolitici nell'area" pp. 28
279. Luca Gambetti [1999] "The Real Effect of Monetary Policy: a New VAR Identification Procedure" pp. 22
280. Marcello D'Amato Barbara Pistoiesi [1999] "Assessing Potential Targets for Labour Market Reforms in Italy" pp. 8
281. Gian Paolo Caselli, Giulia Bruni e Francesco Pattarin [1999] "Gaddy and Ickes Model of Russian Barter Economy: Some Criticisms and Considerations" pp. 10
282. Silvia Muzzioli Costanza Torricelli [1999] "A Model for Pricing an Option with a Fuzzy Payoff" pp. 13
283. Antonella Caiumi Federico Perali [1999] "Povertà e Welfare in Italia in Relazione alla Scelta della Scala di Equivalenza" pp.25
284. Marcello Galli Tommaso Minerva [1999] "Algoritmi Genetici per l'Evoluzione di Modelli Lineari *Metodologia ad Applicazioni*" pp. 36
285. Mario Forni Sergio Paba [1999] "Knowledge Spillovers and the Growth of Local Industries" pp. 20
286. Gisella Facchinetti Giovanni Mastroleo [1999] "Un confronto tra uno score card ed un approccio fuzzy per la concessione del credito personale" pp.27
287. Gisella Facchinetti Giovanni Mastroleo e Sergio Paba [1999] "A Statistical and Fuzzy Algorithm for the Identification of Industrial Districts" pp. 6
288. Tommaso Minerva [1999] "Didattica e Informatica- *Una indagine Statistica relativa alla Provincia di Modena sul rapporto tra Insegnanti e Nuove Tecnologie*" pp. 46
289. Andrea Ginzburg [1999] "Sraffa e l'analisi sociale: alcune note metodologiche" pp. 37
290. Consolato Pellegrino Carla Fiori [1999] "Piani Formalmente Euclidei" pp. 11
291. Nicolina A. Malara, Maria Teresa Brandoli e Carla Fiori [1999] "Comportamenti di Studenti in Ingresso all'Università di Fronte allo Studio di Disequazioni" pp. 15
292. Consolato Pellegrino Maria Teresa Brandoli [1999] "Il Principio D'Induzione Euristicamente Parlando" pp. 11
293. Paolo Bertella Farnetti [1999] "Winston Churchill e l'unità europea" pp. 25
294. Tindara Addabbo Massimo Baldini [1999] "Safety net and poverty dynamics in Italy in the early nineties" pp. 23
295. Margherita Russo [2000] "Innovation Dynamics and Industrial Dynamics Agents/Artifacts Space in Tile Decoration: from Silk Screen to Laser Engraved Silicon Cylinder" pp. 45
296. Gianluca Masci e Margherita Russo [2000] "L'attività brevettuale nel distretto ceramico, 1971-1998" pp. 41
297. Paola Mengoli e Margherita Russo [2000] "Competenze, innovazione e sviluppo locale" pp. 31
298. Gian Paolo Caselli e Tommaso Minerva [2000] "The Transition Process in Russia and China and the Ising Model" pp. 30
299. Gisella Facchinetti, Giovanni Mastroleo e Sergio Paba [2000] "A Fuzzy Approach to the Empirical Identification of Industrial Districts" pp. 7
300. Tommaso Minerva, Irene Poli and Sebastiano Brusco [2000] "A Cellular Automaton as a Model to Study the Dynamics of an Industrial District" pp. 6
301. Gisella Facchinetti [2000] "Il problema della misurazione del rischio di credito: una rassegna critica di metodologie" pp. 13
302. Marco Mazzoli [2000] "Investments and Financial Structure with Imperfect Financial Markets: an Intertemporal Discrete-Time Framework" pp.13
303. Giuseppe Marotta [2000] "Il credito commerciale in Italia: evidenza su dati d'impresa" pp. 29
304. Marco Mazzoli [2000] "Credit Channel and Industrial Firms' Market power" pp. 15
305. Gisella Facchinetti e Giovanni Mastroleo [2000] "The Mamdani and the  $\gamma$ -operator in a Fuzzy Logic Control System" pp. 17
306. Giovanni Solinas e Giovanni Mastroleo [2000] "Benchmarking certificazione della qualità e piccole imprese. La sperimentazione di un modello europeo nelle piccole imprese in Emilia Romagna" pp. 45
307. Margherita Russo, Giorgio Allari, Silvano Bertini, Paolo Bonaretti, Elio De Leo, Giuseppe Fiorani and Gianni Rinaldini [2000] "The Challenges for the Next Debate: Notes for a debate on the Development of the Emilia-Romagna Region" pp. 27
308. Giovanni Mastroleo [2000] "L'integrazione dell'indagine statistica con l'approccio fuzzy nel controllo di efficacia: il monitoraggio sugli obiettivi raggiunti nell'ambito di un P.O.M" pp. 24
309. Gisella Facchinetti, Stefano Bordini e Giovanni Mastroleo [2000] "Bank Creditworthiness Using Fuzzy Systems: A Comparison with a Classical Analysis Approach" pp. 13
310. Margherita Russo e Raffaele Giardino [2000] "Struttura e cambiamento nelle relazioni tra le imprese meccaniche. I. La popolazione di imprese meccaniche della provincia di Modena procedure impiegate per integrare le informazioni amministrative del Registro Imprese e dell'Inps" pp. 32
311. Tommaso Minerva e Sandra Paterlini [2000] "Tecniche Computazionali per la Statistica, l'Economia e la Finanza, *Materiale Didattico a Supporto del Corso di Statistica Computazionale*" pp.52
312. Costanza Torricelli e Silvia Muzzioli [2000] "Combining the Theory of Evidence with Fuzzy Sets for Binomial Option Pricing" pp.20
313. Marco Mazzoli e Roberto Negrini [2000] "Strumenti finanziari negoziabili e incentivo-compatibili per le imprese cooperative. *Alcune considerazioni teoriche e di policy*" pp. 32
314. Giacomo Galeotti e Tommaso Minerva [2000] "Algoritmi ibridi per l'ottimizzazione di un Portafoglio Azionario. *Simulazione stocastica filtrata mediante wavelet decomposition*" pp.33
315. Alberto Roverato [2000] "Hyper Inverse Wishart Distribution for Non-Decomposable Graphs and its Application to Bayesian Inference for Gaussian Graphical Models" pp. 29
316. Carlo Alberto Magni [2000] "Scomposizione di sovrapprofitti: Economic Value Added e valore aggiunto sistemico" pp. 25
317. Carlo Alberto Magni [2000] "Decomposition of a Certain Cash Flow Stream: Systemic Value Added and Net Final Value" pp. 30
318. Carlo Alberto Magni [2000] "Systemic Value Added, Residual Income and Decomposition of a Cash Flow Stream" pp 27
319. Gisella Facchinetti e Giovanni Mastroleo [2000] "La valutazione del rischio di frode nel ramo assicurativo R.C. auto: una proposta in logica Fuzzy" pp. 16
320. Gian Paolo Caselli e Gabriele Pastrello [2000] "Eltsin: Dimissioni o Licenziamento?" pp. 18
321. Gisella Facchinetti, Carlo Alberto Magni e Giovanni Mastroleo [2000] "Real Options: a Fuzzy Approach for Strategic Investments" pp.44
322. Stefano Bordini [2000] "Applicazione Fuzzy per la determinazione del premio assicurativo" pp. 35
323. Gabriele Pastrello [2000] "Una distrazione di Marx" pp. 17
324. Marco Mazzoli [2000] "Canale creditizio, struttura di mercato, modifiche istituzionali e meccanismo di trasmissione della politica monetaria" pp. 18
325. Paola Bertolini e Luca Riazzi [2000] "L'applicabilità dello strumento futures al Mediterraneo riflessioni su un fallimento" pp.28
326. Enrico Giovanetti [2000] "Istituzioni e costi transattivi: l'impatto della regolazione dell'offerta nelle filiere agroindustriali" pp. 26
327. Gian Paolo Caselli e Marta Rosso [2000] "La moneta elettronica: aspetti di regolamentazione finanziaria".
328. Barbara Pistoiesi e Chiara Strozzi [2000] "Labor Productivity and Labor Cost Dynamics in Italy: the Role of Wage Bargaining" pp. 23
329. Carlo Alberto Magni [2000] "Valore Aggiunto Sistemico: un'alternativa all'EVA quale indice di sovrapprofito periodale" pp.11
330. Carlo Alberto Magni [2000] "Ori Decomposing Net Final Values: Systemic Value Added and Shadow Project" pp. 26
331. Massimo Baldini [2000] "MAPP98: un Modello di Analisi delle Politiche Pubbliche" pp. 24
332. Paolo Bosi, Massimo Baldini, Maria Cecilia Guerra e Paolo Silvestri [2000] "La scelta tra ICI e Addizionale all'Irpef nella Politica tributaria locale: aspetti distributivi" pp. 27
333. Marina Murat e Sergio Paba [2000] "Flussi migratori e modelli di sviluppo industriale- *L'esperienza italiana dal dopoguerra agli anni novanta*" pp. 32
334. Marco Mazzoli e Roberto Negrini [2000] "Incentive-Compatible Financial Instruments for Co-Operative Firms: a Few Policy Considerations" pp. 27
335. Massimo Baldini e Paolo Bosi [2000] "Riforme trasparenti e proposte opache" pp. 10
336. Paolo Bosi [2000] "La selettività nelle politiche sociali in Italia: riflessioni sull'esperienza dell'Ise" pp. 16
337. Massimo Baldini, Paolo Bosi e Stefano Toso [2000] "Targeting Welfare in Italy: Old Problems and Perspectives of Reform" pp. 21
338. Tindara Addabbo e Massimo Baldini [2000] "The Gender Impact of Workfare Policies in Italy and the Effect of Unpaid Work" pp. 15
339. Gian Paolo Caselli e Thoma Grid [2000] "La storia economica albanese 1912-1939 e lo stabilirsi dell'egemonia italiana" pp. 46
340. Tommaso Minerva [2000] "La costruzione di modelli con algoritmi genetici" pp. 183
341. Giovanni Bonifati [2000] "PRODUZIONE, INVESTIMENTI E PRODUTTIVITA'. Rendimenti crescenti e cambiamento strutturale nell'industria manifatturiera americana (1960-1994)" pp. 43
342. Luciano Messori [2000] "Struttura e quantificazione di una imposizione fiscale Pigouviana sulla benzina" pp. 20
343. Carlo Alberto Magni [2000] "Zelig and the Art of Measuring Residual Income" pp. 18
344. Sandra Paterlini, Stefano Favaro e Tommaso Minerva [2001] "Genetic Approaches for Data Clustering" pp. 4
345. Enrico Giovanetti [2001] "Processi di vita delle imprese cooperative: mezzo secolo di cooperazione a Modena, dal dopoguerra a oggi" pp. 34
346. Giuseppe Marotta [2001] "Is Trade Credit More Expensive Than Bank Loans? Evidence from Italian Firm-level Data" pp. 26
347. Massimo Baldini e Paolo Bosi [2001] "Flat Rate Tax, Dividendo sociale e riforma dei programmi di spesa di assistenza" pp. 34
348. Paolo Bosi e Maria Cecilia Guerra [2001] "Meno Tasse per tutti: lusinghe e ambiguità di uno slogan" pp. 17
349. Danilo Mercurio e Costanza Torricelli [2001] "Estimation and Arbitrage Opportunities for Exchange Rate Baskets" pp. 27
350. Caselli e Grid Thoma [2001] "L'economia Albanese durante il secondo conflitto mondiale e il primo tentativo di pianificazione" pp. n. 33
351. Massimo Baldini e Carlo Mazzaferro [2001] "Sistema pensionistico e distribuzione dei redditi in Italia dal 1997 al 1998: un'analisi sull'archivio storico dell'indagine campionaria della banca d'Italia" pp.16
352. Silvia Giannini [2001] "La tassazione del reddito d'impresa e le scelte di investimento, finanziamento e localizzazione dell'attività produttiva" pp.
353. Michele Baccarini [2001] "Un quadro normativo delle fattispecie contrattuali "atipiche" in Italia. *Disciplina legislativa e definizioni statistiche del lavoro a tempo parziale*" pp. 29
354. Michele Baccarini [2001] "Sul grado di volontarietà e di sottoccupazione del lavoro dipendente "atipico". *Un'analisi delle valutazioni dei lavoratori*" pp. 43
355. Maria Cecilia Guerra [2001] "La Previdenza Complementare deve essere incentivata fiscalmente?" pp. 22
356. Gabriele Pastrello [2001] "An Oversight of Marx's" pp. 66
357. Alberto Roverato e Consonni Guido [2001] "Compatible prior distributions for DAG models" pp. 28
358. Luigi Brighi e Reinhard John [2001] "Characterizations of Pseudomonotone Maps and Economic Equilibrium" pp.25
359. Luigi Brighi [2001] "A Stronger Criterion for the Weak Weak Axiom" pp.16
360. Luigi Brighi [2001] "The Weak Axiom, the  $\sigma$ -Axiom and Complete Non-Transitive Rationality" pp.14
361. Luigi Brighi e Reinhard John [2001] "Some Conditions for Wald's Weak Axiom" pp. 10
362. Sebastiano Brusco, Tommaso Minerva e Giovanni Solinas [2001] "Un automa cellulare per lo studio dei distretti industriali" pp. 30